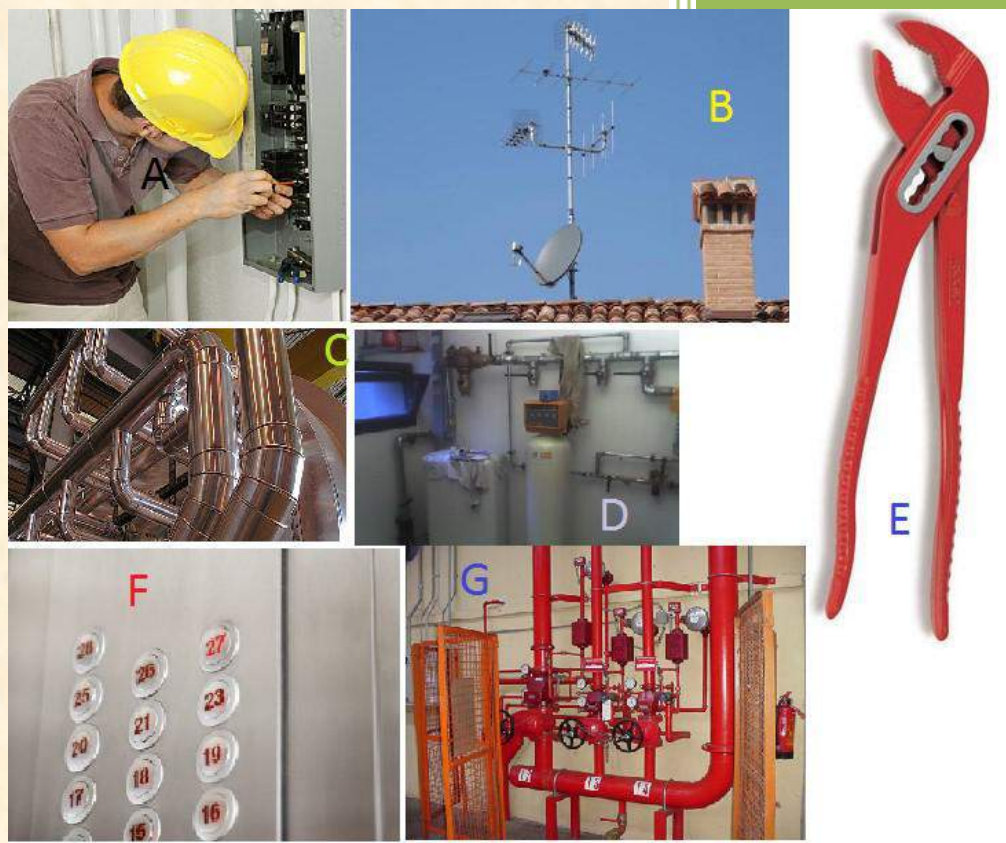


PARERI MiSE DM 37/2008



Ministero dello Sviluppo Economico

Versione aggiornata al 21 giugno 2017

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
DIVISIONE VI – REGISTRO DELLE IMPRESE
DR. MARCO MACERONI – RAG. P. MAIOZZI

Si ringrazia la Dr.ssa **ELENA GRAZI** della
CCIAA di Mantova (Ufficio del Registro delle
Imprese) per aver fornito l'idea e il primo
nucleo della raccolta, utili per la redazione del
presente documento

IMPRESE DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DM 37/2008

Raccolta di pareri, circolari e lettere circolari

Indice Generale

<i>Argomenti</i>	<i>Pagine</i>
1. <u>Tipologie di impianti e relativa pertinente abilitazione</u>	3
2. <u>Uffici Tecnici Interni</u>	15
3. <u>Immedesimazione</u>	18
4. <u>Incompatibilità</u>	27
5. <u>Diploma di laurea</u>	38
6. <u>Diplomi conseguiti al termine della scuola secondaria del secondo ciclo e altri titoli di studio</u>	38
7. <u>Esperienza professionale</u>	41
7.1 <u>Esperienza professionale continuativa/consecutiva</u>	
7.2 <u>Tipologia di esperienze professionali</u>	
7.3 <u>Cumulo dei requisiti in forma combinata</u>	
7.4 <u>Amministratore non socio /socio non amministratore</u>	
7.5 <u>Imprenditore individuale e assicurazione INAIL</u>	
7.6 <u>Esperienza professionale presso un Ufficio Tecnico Interno</u>	
8 <u>Impiegato tecnico – quadro direttivo e attività di progettazione</u>	60
9 <u>Associazione in partecipazione</u>	63
10 <u>Legge n.25 del 5 gennaio 1996</u>	67

11	<u>Conferimento d'azienda</u>	68
12	<u>Competenza territoriale CCIAA per accertamento requisiti</u>	69
13	<u>Problema del transitorio</u>	70
	<u>13.1 Attività svolta nel settore extra civile in vigenza della L. 46/90</u>	
	<u>13.2 Conversioni abilitazioni da 46/90 a 37/08</u>	
14	<u>Nomina / sostituzione del responsabile tecnico</u>	78
15	<u>Dichiarazioni di conformità e di rispondenza e progetti</u>	80
16	<u>Attestazione requisiti</u>	81
17	<u>Pene accessorie e fallimento amministratori</u>	81
18	<u>Ricorso</u>	82
19	<u>Impresa artigiana</u>	83
20	<u>Progettista (artt.5 e 7 del d.m.37/2008)</u>	87
21	<u>S.c.i.a. -Segnalazione certificata inizio attività (circ.3637/C del 10-8-2010)</u>	88
22	<u>Pratica sospesa</u>	90
23	<u>Autoinstallatore</u>	91
24	<u>Attestazione SOA</u>	91
25	<u>Sanzioni</u>	91
26	<u>Decreto Legge 63/2013, convertito in legge 3.8.2013, n.90 (impianti connessi a fonti rinnovabili)</u>	101
27	<u>Imprese di paesi terzi operanti in Italia</u>	102
28	<u>Sospensione attività</u>	102

1. TIPOLOGIA DI IMPIANTI E RELATIVA PERTINENTE ABILITAZIONE

1.1 Parere a privato del 24-7-2008

impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie

Il Mi.S.E. ha rappresentato, vista la previsione di cui all'art.1, comma 1 del d.m. 37/2008, che il decreto medesimo trova applicazione, oltre che agli impianti a servizio degli edifici, anche agli impianti a servizio delle attività "di processo, commerciali e terziarie" che si svolgono all'interno di edifici.

Conseguentemente l'attività svolta dall'impresa in sede di installazione di impianti di refrigerazione per supermercati non può essere esonerata dall'applicazione della norma in parola.

1.2 Pareri a CCIAA Taranto del 2-2-2012 e a privato del 30-3-2017 **attività di costruzione, riparazione e manutenzione di celle frigorifere e banchi frigo**

Il Mi.S.E. ha rappresentato alla CCIAA di Taranto che per l'attività di "costruzione, riparazione e manutenzione di celle frigorifere e banchi frigo", trattandosi di "attività sugli impianti" (intesi come macchinari atti alla refrigerazione) e non di "attività di installazione impianti (di refrigerazione)", non sussisterebbero i presupposti per poterla considerare rientrante nel campo di applicazione del d.m. 37/2008.

Con successivo parere rilasciato ad un privato il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno chiarire meglio il concetto sopraesposto, anche al fine di evitare erronee interpretazioni, rappresentando al riguardo che qualora l'attività oggetto di analisi si riferisse alle operazioni che precedono l'installazione degli impianti in discorso, ovverosia la costruzione delle celle/banchi frigo (cioè la fase produttiva dei medesimi) e gli eventuali, ancorché improbabili, interventi manutentivi o di riparazione attivati sugli stessi, sempreché comunque inerenti il processo produttivo e non afferenti cioè agli impianti già installati presso terzi dall'impresa installatrice, la stessa non debba considerarsi rientrante nel d.m. 37/2008.

Al contrario, qualora le operazioni poste in essere si riferissero all'attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione presso edifici civili e non, le stesse debbano considerarsi pienamente rientranti nel campo di applicazione del d.m. 37/2008. Ne consegue che la relativa attività possa essere svolta unicamente dalle imprese specificatamente abilitate ai sensi del dm 37/2008 (lettera c).

1.3 Parere a CCIAA di Reggio Calabria del 22-5-2012 **installazione di apparecchiature per bar/pasticcerie/ristoranti**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se l'esperienza professionale maturata da un soggetto attraverso lo svolgimento dell'attività di installazione di apparecchiature per bar/pasticcerie/ristoranti, possa essere ritenuta utile ai fini della maturazione dei requisiti di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, volendo operare l'impresa di cui il soggetto è anche il legale rappresentante, anche nel settore di installazione di impianti idrici, sanitari e a gas.

Il Mi.S.E. ha rappresentato al riguardo quanto segue:

1) l'articolo 4, comma 2, è applicabile esclusivamente alle figure di "soci, collaboratori familiari e titolari" di imprese di installazione impianti e non anche ai legali rappresentanti;

2) non appare affatto scontato che l'attività di installazione di apparecchiature per bar/pasticcerie/ristoranti possa rientrare nell'attività di installazione di impianti (idrici, sanitari e a gas); in proposito l'Ente camerale dovrà, pertanto, attentamente verificare, in ogni caso, che l'attività svolta, anche in passato, dall'impresa in parola sia effettivamente corrispondente ad una o più attività disciplinate dalla normativa impiantistica; nel caso in cui tale verifica dia esito favorevole, ha ricordato che l'avvio dell'attività in periodo ante d.m. 37/2008 (in quanto riguardante i soli immobili

destinati ad un uso "non civile"), non essendo stata a suo tempo regolarmente denunciata al Registro delle Imprese (nei termini previsti dalla normativa vigente), comporta per il trasgressore il pagamento delle relative sanzioni REA; peraltro, qualora l'impresa non riesca a dimostrare di possedere i requisiti tecnico-professionali, deve immediatamente cessare l'attività di installazione impianti; codesta Camera dovrà altresì procedere, in ogni caso, all'irrogazione delle relative sanzioni previste dal dm37/2008, per tutto il periodo di vigenza del dm 37/2008, tenuto conto del ritardo riscontrato nella denuncia, poiché con l'entrata in vigore del dm 37/2008 sono stati ricompresi nella disciplina in parola anche gli impianti relativi agli edifici destinati ad un uso "non civile".

1.4 Parere a CCIAA di Padova del 24-2-2010 ***installazione di caminetti e stufe***

Il Mi.S.E. ha definito come "impianto termico per riscaldamento" il complesso di prodotti formati generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi (ove generati), un sistema di aerazione e ventilazione ed eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore e ha rappresentato, in proposito, che - indipendentemente dalle sue potenzialità - rientra nel campo di applicazione del D.m. 37/2008 (così come rientrava nel campo di applicazione della legge 46/90, rispetto alla quale con il d.m. 37/2008 è stato *solamente* più puntualmente definito).

1.5 Parere a privato del 30-8-2011 ***attività di installazione di caminetti e stufe***

Il Mi.S.E. ha ribadito quanto già rappresentato con nota ministeriale n.1118 del 24 febbraio 2010, relativamente ad un quesito inerente lo specifico settore di "installazione caminetti e stufe", e cioè che l'attività in parola fosse già disciplinata, precedentemente all'entrata in vigore del d.m.37/2008, anche dalla ex-Legge 46/90, in quanto la modifica apportata dall'art.1, comma 2, lettera c) del d.m. 37/2008 alla precedente formulazione di cui alla lettera c) dell'art.1 della Legge 46/90, ha risposto alla sola esigenza normativa di meglio individuare il complesso di prodotti rientranti nella definizione di "impianto termico di riscaldamento".

1.6 Pareri a privati del 17-1-2011 e del 11.2.2016 ***pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria del camino***

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino) non rientra nell'ambito di applicazione del d.m. 37/2008 e può dunque essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.

Ha richiamato in proposito quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1 del d.m. 37/2008 che prevede - in generale - che "*Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3*" (in materia di manutenzione ordinaria degli impianti l'art.10 ha stabilito, al contrario, che l'attività stessa non comporta l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo quanto stabilito in materia di manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato, per i quali si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162 e le altre disposizioni specifiche.

1.7 Parere a CCIAA di Potenza del 2-11-2010 ***impianti di pubblica illuminazione***

In merito al quesito formulato dalla Camera di commercio di Potenza, se cioè l'installazione di impianti elettrici di pubblica illuminazione siano o meno soggetti alla SCIA il Mi.S.E. ha rappresentato che qualora gli impianti elettrici di pubblica illuminazione siano posti al servizio di edifici e/o relative pertinenze (di pubblica utilità) la relativa installazione è soggetta alla Segnalazione certificata di inizio attività.

1.8 Pareri a privati del 3-5-2012, del 3-10-2012 e del 10-3-2016 ***impianti connessi a piscine***

È stato chiesto a questa Amministrazione di far conoscere se l'attività di installazione di "impianti connessi a piscine" possa considerarsi rientrante nel campo di applicazione del d.m.37/2008 o se invero gli stessi possano essere installati anche da imprese non abilitate ai sensi del decreto medesimo.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che gli impianti in parola *debbono necessariamente rientrare nel campo di applicazione del decreto in parola solo nel caso in cui gli stessi siano posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso e relativa collocazione (interna agli edifici o nelle relative pertinenze)*. Qualora vengano rispettati tali presupposti, l'impresa installatrice di siffatti impianti deve necessariamente essere abilitata ai sensi del d.m. 37/2008.

Ad avvalorare tale tesi è che la disposizione normativa di cui all'art.1, comma 2, punto d (*impianti idrici e sanitari "di qualsiasi natura o specie"*) non prevede alcuna distinzione tra gli impianti idrici e sanitari di tipo "*classico/tradizionale*" rispetto a quelli riguardanti il "*trattamento delle acque da piscina (con filtri, pompe, eccetera)*".

Il Mi.S.E. ha inoltre precisato che in presenza dei requisiti professionali, l'abilitazione deve essere attribuita per l'intera lettera d) poiché l'abilitazione alla "*lettera d) limitata ai soli impianti connessi all'installazione di piscine*", non essendo prevista dal dispositivo normativo non può assolutamente essere accordata.

Circa l'attività in parola il Mi.S.E. ha altresì affermato che l'attività stessa era già stata disciplinata, precedentemente all'entrata in vigore del d.m. 37/2008, dalla ex-Legge 46/90, ovviamente relativamente ai soli edifici civili ed esclusivamente agli impianti all'interno dell'edificio stesso (art.1, comma 1: "*Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile*"; art.1, comma 1, lettera d: "*gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore*").

A parere del Mi.S.E. la modifica apportata dal decreto in oggetto rispetto alla precedente formulazione prevista dalla Legge 46/90 sopra riportata, non ha modificato nulla, ha semmai solo ampliato la platea degli impianti in parola da includere nell'applicazione della normativa vigente in materia di installazione impianti, ricomprendendo anche quelli eventualmente situati nelle pertinenze dell'edificio nonché quelli rientranti in edifici (e relative pertinenze) non adibiti ad uso civile.

Il Mi.S.E. ha inoltre rappresentato, relativamente alle imprese svolgenti tali attività prima dell'entrata in vigore del d.m.37/2008 (e già allora iscritte nel Registro delle Imprese), che nel caso in cui le stesse non siano ancora abilitate alla lettera d), possano presentare apposita istanza alla CCIAA competente per territorio affinché gli vengano riconosciute l'abilitazione per "*l'intera lettera d*" in capo al nominato responsabile tecnico, purché dimostrino inequivocabilmente, anche attraverso fatture, di aver *legittimamente* operato nel settore in parola antecedentemente all'entrata in vigore del d.m. 37/2008, installando gli impianti connessi a piscine "esclusivamente

presso edifici destinati ad un uso non civili o presso pertinenze di edifici destinati ad uso civile”.

È stato chiarito dal Mi.S.E. che tale orientamento è stato assunto anche al fine di non penalizzare le imprese in un contesto temporale “socio-economico” molto difficile, purchè ovviamente le imprese medesime abbiano sempre regolarmente operato nel settore antecedentemente all’entrata in vigore del d.m.37/2008 (limitatamente, dunque, agli impianti riferiti agli edifici destinati ad uso non civile o a pertinenze degli edifici civili), scongiurandone dunque la loro chiusura (qualora non fossero in grado di dimostrare, per altra via, il possesso dei requisiti tecnico professionali inderogabilmente previsti dall’art.4).

Il Mi.S.E. ha ovviamente rimandato alla locale Camera di commercio, in quanto responsabile del procedimento, di valutare concretamente, caso per caso, il possesso o meno dei requisiti abilitanti all’esercizio dell’attività in parola.

1.9 Parere a CCIAA di Alessandria del 28-5-2012 **installazione di tende da sole motorizzate**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se l’installazione di tende da sole motorizzate (talvolta anche provviste di sensori eolici), ricada o meno nel campo di applicazione del d.m. 37/2008 e, in caso favorevole, tra quale tipologia di impianti debbano essere considerate ricomprese, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’art.1 del decreto in oggetto.

A parere del Mi.S.E. le tende da sole motorizzate potrebbero essere assimilate agli “impianti di automazione di porte, cancelli e barriere” che sono indicati nell’articolo 1, comma 2, lettera a), anche qualora l’attivazione della meccanismo avvenga per effetto di un sensore (o generatore) eolico. Ciò non dovrebbe pertanto comportare la necessità di includere l’impianto, avente tali caratteristiche, tra quelli previsti dalla lettera b), comma 2 dell’art.1, salvo che nel caso in cui il generatore eolico che produce l’energia necessaria all’invio del segnale ed il ricevitore siano concepiti come entità completamente distinte e separate, tanto da configurare un “impianto elettronico”, in tal caso rientrante tra quelli previsti alla lettera b). Tuttavia, se un cancello (equiparabile alle tende motorizzate) è azionabile a distanza con un telecomando, che produce un segnale con una potenza paragonabile a quella di un sensore o generatore eolico, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno di rappresentare che le tende motorizzate possano essere installate solo da imprese abilitate all’installazione degli “*impianti di automazione di porte, cancelli e barriere*” (voce inclusa nella lettera a).

1.10 Circolare n. 3643/C del 24-10-2011 **installazione di antenne paraboliche ed impianti decoder**

Il Mi.S.E. ha rappresentato, in riferimento ai requisiti necessari - ai sensi del d.m. 37/2008 - ai fini dell’installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite (comprensivi di parabola e decoder), che non è necessaria l’abilitazione completa allo svolgimento di attività di installazione di “impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere” di cui alla lettera b, comma 2, art.1 del d.m. in parola, ma che è sufficiente l’abilitazione alla sola attività di installazione antenne, tenuto conto che non ritiene di ravvisare alcuna peculiarità della fattispecie in questione rispetto agli altri impianti televisivi via-cavo.

Ha inoltre rilevato che l’installazione stessa del decoder non appare altro che un’installazione di apparecchiatura “*plug and play*” che, pertanto, per definizione del decreto in parola, è sottratta all’applicazione della relativa disciplina.

Tale indirizzo è stato peraltro condiviso anche dal Dipartimento per le Comunicazioni del Mi.S.E. stesso e dall'Istituto Superiore per le comunicazioni.

1.11 Parere alla CCIAA di Varese dell'8-7-2009 **Installazione "sistema antitaccheggio"**

È stato chiesto al Mi.S.E. se sia possibile che un soggetto che abbia svolto attività lavorativa in qualità di assistente tecnico - presso un'impresa che esercita attività di realizzazione/installazione/manutenzione/riparazione di impianti di messa in opera di "sistema antitaccheggio" - possa utilizzare tale esperienza professionale ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali, previsti dall'art.4 del d.m. in parola, per l'esercizio delle attività di cui alle lettere a) e b) dell'art.1, comma 2.

In proposito è stato precisato dal Mi.S.E. che non sussistono le condizioni affinché tale attività possa essere considerata rientrante nel campo di applicazione del d.m. 37/2008, in quanto l'attività concerne il semplice allacciamento del sistema antitaccheggio a un tipo di impianto rientrante nel d.m. 37-2008 e nulla più. Conseguentemente nulla vale ai fini sopra indicati.

1.12 Parere a CPA Biella del 25-5-2011 **opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense**

È stato chiesto al Mi.S.E. se un soggetto, titolare di un'impresa artigiana che svolge attività non attinente l'ambito di applicazione del d.m. in parola, possa ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, ai fini dello svolgimento dell'attività di installatore relativa agli impianti cui alla lettera c), comma 2, art.1 del d.m. 37 medesimo "limitatamente alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense". La CPA ha precisato di aver respinto l'istanza di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, pur prescindendo da ogni concreta valutazione del caso in esame, non possa essere comunque attribuita una abilitazione limitata "alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense", tenuto conto che l'art.1, comma 2 lettera c) prevede che le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali siano ricomprese/connesse a quelle di installazione di "impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione".

1.13 Parere a CCIAA di Ravenna del 16-2-2012 **impianti elettrostatici per l'allontanamento di volatili**

È stato chiesto al Mi.S.E. se condividesse la posizione assunta dalla Camera di commercio proponente il quesito, in merito alla necessità del possesso dell'abilitazione all'installazione di impianti di cui alla lettera b - eventualmente limitata alla sola attività di installazione di impianti elettronici - in capo all'impresa installatrice di impianti elettrostatici per l'allontanamento di volatili, posti al servizio di edifici.

Il Mi.S.E. ha rappresentato al riguardo come la ricostruzione operata e la posizione assunta dalla Camera di commercio fosse assolutamente in linea con il dettato normativo, poiché nel caso in questione sussistono entrambe le condizioni previste dal DM 37/2008, come appresso specificate, affinché possa considerarsi rilevante, ai fini della norma, l'impianto in parola:

1. innanzitutto che l'impianto debba essere all'interno dell'edificio « *o delle relative pertinenze*» come da art.1, comma 1 (nella fattispecie rappresentata, trattasi per l'appunto di pertinenza; *per pertinenze si intendono le cose destinate in modo*

*durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa -art.817 codice civile-); affinché esista il vincolo pertinenziale, sia esso soggettivo che oggettivo, è comunque necessaria la destinazione *ad utilitatem sive ad ornamentum* della cosa principale; nella fattispecie dunque occorre che l'apparecchiatura sia al servizio di quell'edificio e non, ad es., a servizio della piazza sottostante o delle zone circostanti;*

2. in secondo luogo che l'impianto debba rientrare nella previsione di cui all'articolo 2, lettera f), laddove si afferma che si intende per impianti radiotelevisivi ed elettronici *"... le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico ... ».*

1.14 Parere a privato dell'8-3-2012

installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se l'attività di *"installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante"* debba necessariamente rientrare nel settore di cui alla lettera g), ovvero se è possibile considerare tale tipo di attività rientrante nei settori di attività di cui alla lettera d).

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che l'attività in parola non concerne la tipologia di impianti ricompresi nella lettera d, comma 2, art.1 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ma rientra tra quelli previsti dalla lettera g, comma 2, art.1 del d.m. in parola (gli impianti di alimentazione di idranti si innestano in impianti idrici preesistenti e hanno, tra loro, diversa natura).

Pertanto, come il Mi.S.E. ha più volte precisato, in particolare con la lettera circolare 20.2.2004 n.547894, l'abilitazione per la lettera g) non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt'uno. Il Mi.S.E. ha pertanto colto l'occasione per rappresentare che non sarebbe comunque possibile attribuire un'abilitazione per la lettera g limitatandola all'attività di *"installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante"*.

1.15 Parere a Regione Lazio (C.P.A. Roma) del 24-5-2012

impianti di protezione antincendio

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se possano essere riconosciute abilitazioni parziali/limitate allo svolgimento dell'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera g (cioè, ad esempio, all'installazione della sola parte elettrica dell'impianto o a quella idraulica, eccetera, eccetera) o se invece, in materia, debbano ritenersi confermati i precedenti orientamenti assunti dal Mi.S.E. (soprattutto con lettera circolare n.547894 del 20 febbraio 2004), circa il divieto di riconoscimento di abilitazioni limitate ad una sola parte o ad un solo tipo di impianti medesimi.

Al riguardo, il Mi.S.E. ha rappresentato che non possono essere riconosciuti ad un'impresa operante nel settore degli impianti di cui alla "lettera g" i requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività *limitata ad uno solo degli impianti citati alla lettera h, art.2 di seguito elencati*: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

In ciò ha confermato, pertanto, l'orientamento che il Mi.S.E. ha più volte espresso, in particolare con la lettera circolare sopraindicata, che cioè l'abilitazione per la lettera g) non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt'uno, non essendo possibile limitarla comunque ad un solo tipo di impianto.

1.16 Parere a Legione Carabinieri Lazio/Staz. di Sermoneta del 6-4-2012 **impianto per l'abbattimento di fumi**

È stato chiesto al Mi.S.E di far conoscere se un impianto per l'abbattimento di fumi provenienti dalla combustione della legna del forno di una cucina di un ristorante (macchinario filtro ad acqua abbattitore di fuliggine, installato su una parete interna del locale cucina, collegato sia all'impianto elettrico che all'impianto idraulico di scarico delle acque, e dotato di tubazioni per la raccolta e la evacuazione dei fumi residuali in atmosfera) rientri o meno tra gli impianti elencati all'art.1, comma 2 del d.m. 37/2008, e se pertanto la relativa installazione e la realizzazione delle necessarie opere accessorie rientrino o meno nel campo di applicazione della normativa di cui al d.m.37/2008 (e, conseguentemente, debba essere realizzata da un soggetto abilitato), al fine di stabilire se esercitare o meno l'attività sanzionatoria nei confronti dell'impresa installatrice e del proprietario del ristorante.

Al riguardo il Mi.S.E. ha chiarito di condividere l'assunto del Comando in relazione al fatto che l'impianto in questione, così come descritto (impianto per l'abbattimento di fumi provenienti dalla combustione della legna del forno di un ristorante), non rientra in nessuna delle categorie di impianti elencate dall'articolo 1 del DM 37/08.

Premesso ciò, ha ritenuto opportuno evidenziare che l'apparecchiatura di filtraggio fumi, come sommariamente descritta nella nota, è alimentata da rete elettrica ed è altresì collegata, per svolgere le funzioni filtranti, anche alla rete idrica.

Conseguentemente ha precisato che, affinché tale impianto possa essere considerato un semplice "*apparecchio utilizzatore*", e quindi non rientrare nell'ambito di applicazione del DM 37/08, occorre che si verifichino entrambe le sotto riportate condizioni:

1. Il collegamento elettrico dell'impianto in parola avvenga attraverso una semplice connessione tra una spina ed una presa (punto di collegamento);
2. Il collegamento idraulico avvenga, in ingresso, con una semplice tubazione allacciata ad un rubinetto (punto di collegamento) connesso direttamente all'impianto idraulico, e in uscita, con una semplice tubazione allacciata ad una presa idraulica (punto di collegamento) connessa direttamente all'impianto idrico.

Qualora anche una sola delle due condizioni non trovi realizzazione, a parere del Mi.S.E., l'installazione dell'impianto sopracitato deve considerarsi soggetto all'applicazione del succitato DM e, conseguentemente, deve essere effettuata per mano di soggetti abilitati ai sensi del d.m. 37/2008.

Quanto alle sanzioni, ove si accedesse concretamente, nel caso in questione, dopo attenta valutazione, alla tesi dell'applicabilità del decreto 37/08, ha ritenuto utile evidenziare quanto recato dal recente parere del Consiglio di Stato circa il coordinamento delle norme sanzionatorie contenute nel decreto 37 e nella legge 46/90.

1.17 Parere a privato 23-4-2009 **assemblaggio di quadri elettrici**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'attività svolta da una impresa di assemblaggio di quadri elettrici non rientra nel campo di applicazione del d.m. 37/2008, trattandosi di attività (pre-impiantistica) di produzione di beni.

1.18 Parere a privato del 1-3-2010 **estensione abilitazione da lettera g) a lettera d)**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che il possesso dell'abilitazione all'installazione di impianti di cui alla lettera g, comma 2, art.1 del d.m. 37/2008, non costituisce di per sé motivo utile a far considerare come abilitata un'impresa installatrice operante nel settore di cui alla voce "impianti idrici" (lettera d, comma 2, art.1). Quanto asserito dalla Società proponente il quesito a supporto e giustificazione di tale richiesta "...dovendo l'impresa, per la quasi totalità dell'impianti antincendio attualmente in uso, porre in essere una adeguata rete idrica", non appare condivisibile. A parere del Mi.S.E. infatti le due attività hanno diversa natura poiché gli impianti di alimentazione di idranti si innestano in impianti idrici preesistenti e la loro realizzazione richiede ben altri requisiti tecnico-professionali.

1.19 Parere a CCIAA di Ravenna del 20-2-2012

tipologia abilitazione utile ai fini installazione impianti riscaldamento elettrico

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se ai fini dell'installazione degli impianti di riscaldamento elettrici (climatizzatori/condizionatori) sia necessario o meno che l'impiantista ottenga il riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l'installazione degli impianti di cui alle lettere a-c, comma 2, art.1 del d.m.37/2008 ovvero se sia sufficiente il solo riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera c, comma 2, art.1.

Il Mi.S.E., al riguardo, ha ritenuto opportuno suggerire alla Camera di commercio proponente di attenersi alle direttive impartite con circolare ministeriale n.3439/C del 27 marzo 1998 (punto 2, lettera b), laddove è stato specificato che *"E' inoltre il caso di precisare che l'eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere, indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. In tali ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni. È evidente quindi, per semplificare, che un'impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell'abilitazione di cui alla lettera a) dell'art.1 della legge 46/90, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente"*.

Anche se la circolare è stata a suo tempo emanata con riferimento alla legge 46/90, il Mi.S.E. la ritiene - per il caso in questione - ancora attuale. Pertanto a parere del Mi.S.E. per lo svolgimento dell'attività in parola è necessaria la sola abilitazione allo svolgimento dell'attività di installazione impianti di cui alla lettera c, comma 2, art.1.

1.20 Parere a CCIAA di Perugia del 29-4-2009

Connessione tra tipologia impianti ed esperienza professionale, ai fini abilitativi

È stato proposto al Mi.S.E. un quesito relativo all'eventualità che un'impresa possa essere abilitata allo svolgimento dell'attività relativa agli impianti di cui all'art.1, comma 2, lettera g) del d.m.37/2008, attraverso un soggetto in possesso di diploma idoneo e dell'esperienza professionale di 2 anni "alle dirette dipendenze di una impresa del settore" (intendendo, per settore, l'attività impiantistica svolta sugli impianti di cui alle lettere a - b dell'art.1, comma 2).

Tale richiesta si basa sul presupposto che al comma 1, lettera b dell'art.4, viene specificato che l'esperienza professionale va maturata alle dirette dipendenze di una impresa del settore e, per "impresa del settore" si intenderebbe un'impresa abilitata allo svolgimento anche di una sola delle attività disciplinate dall'art.1, comma 2 del decreto in parola e, pertanto, *"anche"* non necessariamente corrispondente alla specifica tipologia/ramo di attività per la quale il soggetto intende abilitare l'impresa.

A fronte di ciò il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno chiarire che l'interpretazione corretta da dare al capoverso incriminato non sia corrispondente a quanto sopra riportato, dovendo infatti essere necessario, a parere del Mi.S.E., che l'esperienza professionale sia acquisita - affinché possa essere utilizzata ai fini della maturazione dei requisiti tecnico/professionali - nello stesso specifico "settore/ramo" di attività (cioè singola lettera, completa o anche solo parziale) per il quale il soggetto interessato intenda svolgere attività di impresa.

Pertanto, a titolo di esempio, non potrebbe risultare utile l'esperienza professionale che abbia acquisito un soggetto presso una impresa di cui all'art.1, comma 2, lettera a) qualora intenda essere nominato responsabile tecnico o comunque voglia abilitare un'impresa di cui all'art.1, comma 2, lettera b).

1.21 Parere a CCIAA di Varese del 28-9-2012 **impianti elettrici temporanei**

È stato chiesto al Mi.S.E. se l'allestimento di impianti elettrici temporanei (ad esempio in teatri, fiere, manifestazioni di ogni genere, eccetera) siano soggetti all'applicazione del d.m. 37/2008 e debbano pertanto essere installati solo da imprese abilitate di cui al decreto in oggetto.

Al riguardo il Mi.S.E. ha ricordato che con circolare n. 3643/C del 24-10-2011 (concernente *l'installazione di antenne paraboliche ed impianti decoder*) è stato rappresentato, in riferimento ai requisiti necessari - ai sensi del d.m. 37/2008 - all'installazione del decoder, che essendo lo stesso un apparecchiatura "plug and play", per definizione del decreto in parola è sottratta all'applicazione della relativa disciplina.

Premesso ciò, il Mi.S.E. ha rappresentato che, qualora per allestimento di impianti elettrici temporanei si intendesse, come ventilato da codesta Camera, ad esempio, l'installazione di soli impianti audio-video (cioè impianti utilizzatori di energia elettrica), nulla osterebbe, a parere del Mi.S.E., affinché l'installazione dei medesimi possa essere fatta anche da impresa non abilitata, non sussistendo per gli stessi apparecchi alcun obbligo o divieto che discenda dal decreto 37/2008, in quanto non rientranti nel settore in parola.

Diversamente, qualora per impianti elettrici temporanei (e/o i citati impianti audio video) si intendesse l'installazione di veri e propri impianti elettrici/radiotelevisivi/elettronici (seppur temporanei), come da definizione prevista dall'art.2, affinché si possa parlare di attività rientrante nel settore di cui al d.m.37/2008, occorre che l'attività in parola concerna impianti posti al servizio di edifici (indipendentemente dalla destinazione d'uso), collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

In conclusione il Mi.S.E. ha affermato che solo qualora si realizzino queste due condizioni preliminari si può dare applicazione al d.m. 37/2008 e a tutte le conseguenti disposizioni ivi previste, con possibilità di esercitare l'attività solo qualora l'impresa sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.4.

1.22 Parere a CCIAA di Agrigento del 21-12-2012 **casi concernenti imprese abilitate alla lettera g "limitata"**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere quali siano i criteri da adottare ai fini della conversione dalla L.46/90 al d.m.37/2008 per le imprese abilitate alla lettera g "limitatamente alla sola parte elettrica o idraulica", limitazione che - come affermato, tra l'altro, anche dalla Camera di commercio proponente il quesito - è in contrasto con la previsione normativa vigente e previgente, peraltro ribadita in passato anche con lettera circolare Mi.S.E. datata 20 febbraio 2004, prot. n.547894 (laddove fu fatto

presente dal Mi.S.E. che l'abilitazione per la lettera g non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt'uno, non essendo comunque possibile limitarla ad un solo tipo di impianto).

In proposito è stato confermato dal Mi.S.E. che gli orientamenti ministeriali in materia non sono mai cambiati e che pertanto non è mai stato possibile riconoscere un abilitazione parziale per l'esercizio dell'attività sugli impianti di cui alla lettera g, un'abilitazione cioè - cosiddetta - "*limitata*".

Conseguentemente, pur nel rispetto dell'autonomia della Camera di commercio proponente il quesito, in quanto responsabile del procedimento, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno rappresentare che l'Ente camerale proceda ad eliminare le discrepanze accertate, eliminando le posizioni incompatibili rispetto agli orientamenti ministeriali forniti al riguardo.

1.23 Parere a CCIAA di Bologna del 30-7-2013 e CCIAA di Biella del 1.7.2014 impianti di irrigazione giardini e aree verdi

In ordine ai quesiti concernenti l'attività di installazione di impianti di irrigazione il Mi.S.E. ha rappresentato, tenuto conto di quanto previsto dall'art.1, comma 1 del d.m. in parola, che qualora gli impianti medesimi siano posti al servizio di edifici (indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici stessi) e siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze (a norma dell'articolo 817 del Codice civile), il decreto 37/2008 possa trovare piena applicazione; conseguentemente ha precisato che tale specifica attività possa essere esercitata solamente da imprese aventi l'abilitazione di cui all'art.1, comma 2, lettera d), anche allorquando l'abilitazione medesima fosse limitata alla sola installazione di impianti idrici.

1.24 Parere a CCIAA di Pesaro e Urbino dell'8-4-2014 manutenzione ordinaria antenne

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'attività di manutenzione ordinaria delle antenne non rientra nel campo di applicazione del decreto 37/2008 poiché le disposizioni contenute negli artt.8 e 10 del decreto escludono espressamente che l'attività di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici ivi ricompresi sia soggetta all'applicazione del decreto (con la sola esplicita eccezione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato).

1.25 Parere all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Vesuviano dell'8-5-2014 impianti di monitoraggio delle aree vulcaniche

La sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha affermato di occuparsi del monitoraggio delle aree vulcaniche della Regione Campania attraverso l'installazione di strumentazione scientifica sul territorio, consistente in sensori collegati ad un sistema elettronico di acquisizione di segnali, che poi, a sua volta, trasmette i dati all'Osservatorio in diverse modalità, a secondo dei casi (via modem ADSL, via radio Wi-Fi, via radio UHF, eccetera). Detta strumentazione è alimentata o dalla rete elettrica pubblica o attraverso l'impiego di pannelli solari. Questa strumentazione richiede conoscenza nel campo dell'impiantistica elettrica (a 220V o a 12V), dei dati (cavi per segnali analogici e digitali), della trasmissione radio (antenne e cavi antenne) nonché delle protezioni da sovratensione e da scariche atmosferiche. L'INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha chiarito di non essere naturalmente iscritto al Registro delle Imprese.

Premesso ciò, ha chiesto al Mi.S.E. di far conoscere, visto considerato che già esiste un Ufficio Tecnico Interno nell'ambito dell'Osservatorio e che esistono figure professionali che hanno competenze nelle attività di installazione di impianti, se possano essere riconosciuti a detto personale i requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/2008, artt.3 e 4, e possano dunque certificare - per esclusivo uso interno - le suddette installazioni.

Al riguardo il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno rappresentare che qualora le installazioni in parola, siano esse di natura elettrica (produzione, trasformazione, distribuzione e utilizzazione dell'energia) o elettronica o radio o di protezione da scariche atmosferiche, siano poste a servizio degli edifici e delle relative pertinenze, anche se connessi solo funzionalmente con gli impianti interni, debbano considerarsi rientranti nel campo di applicazione del DM 37/2008.

La generica descrizione delle diverse tipologie di installazioni oggetto di quesito ha indotto il Mi.S.E. a richiamare l'Osservatorio all'esigenza di verificare, di volta in volta, se in alcune delle situazioni di proprio interesse, l'installazione di qualche specifico "impianto" configura l'esercizio di attività rientranti nel campo di applicazione del DM 37/08. Se alcune apparecchiature - per esempio di ricezione/trasmissione dei dati - sono installate in aree che costituiscono pertinenza di edifici occupati dall'Istituto, il loro collegamento funzionale con l'edificio (ed i relativi impianti) comporta, a parere del Mi.S.E., che le stesse installazioni rientrino nel campo di applicazione del DM 37/2008. Diversamente, nel caso in cui tali installazioni avvengano in aree in aperta campagna, messe a disposizione dell'ENGV per installare apparecchiature elettriche o elettroniche o micro impianti fotovoltaici che siano completamente isolate da qualsiasi collegamento funzionale con edifici, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno rappresentare che gli stessi impianti non essendo al servizio di edificio e/o relative pertinenze, non debbano rientrare nel campo di applicazione della normativa in parola.

Il Mi.S.E. ha infine fatto presente, in ordine all'oggetto del quesito, di aver già espresso in passato - sia in regime di L.46/90 (vedasi circolare ministeriale 3282/C del 30.4.1992), sia in vigenza dell'attuale d.m. 37/2008 - parere favorevole in ordine alla possibilità che Enti o Organismi pubblici/privati potessero istituire al loro interno uffici tecnici interni, sempreché l'attività degli stessi fosse limitata alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possedesse i requisiti tecnico-professionali di cui all'*articolo 4* del d.m. in parola, così come espressamente previsto dall'art.2, punto c) del decreto medesimo.

Ha inoltre precisato che, ai fini della nomina del responsabile dell'ufficio tecnico interno, è comunque necessario (oltre che lo stesso sia in possesso dei requisiti tecnico professionali) provvedere alla preventiva formale costituzione dell'Ufficio medesimo, cioè di una struttura costituita da risorse umane/strumentali preposte allo svolgimento dell'attività di installazione impianti (ad esclusivo uso interno) e loro manutenzione.

Circa le modalità di presentazione della predetta istanza il Mi.S.E. ha infine rappresentato che, qualora l'Osservatorio lo ritenesse di suo effettivo interesse, debba necessariamente procedere alla segnalazione della costituzione dell'Ufficio Tecnico Interno e della nomina del relativo responsabile all'Ufficio del Registro delle Imprese della competente Camera di commercio, poiché alle Camere di commercio è posto l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti tecnico professionale in capo al responsabile, ai sensi di quanto previsto dal 5° e 6° comma dell'art.3 del d.m.37/2008.

1.26 Parere a C.P.A. di Udine dell'8-5-2014

Installazione di isolamenti termici (coibentazione) di tubazioni e canali relativi a impianti di riscaldamento o/e raffrescamento o/e condizionamento o/e climatizzazione

È stato chiesto al Mi.S.E. di chiarire se l'attività di installazione di isolamenti termici (coibentazione) di tubazioni e canali, facenti parte di impianti di riscaldamento e/o raffrescamento e/o condizionamento e/o climatizzazione, rientri o meno nel campo di applicazione del d.m. 37/2008 e, in caso positivo, se un'impresa che svolgesse tale attività debba necessariamente essere abilitata all'installazione di impianti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.1. del decreto in oggetto. È stato precisato che l'impresa oggetto del quesito svolge tale attività dal 1964 e, ovviamente, intenderebbe continuare a farlo anche in futuro.

Al riguardo il Mi.S.E. - nel precisare che la valutazione del caso in questione non rientra nella propria competenza ma tra le prerogative della Commissione Provinciale Artigianato, territorialmente responsabile - in materia di artigianato - dei procedimenti abilitativi relativi al d.m.37/2008 (organismo di promanazione regionale istituzionalmente autonomo rispetto al Mi.S.E.), ha comunque ritenuto opportuno rispondere al quesito in esame rappresentando al riguardo che se l'impresa in parola si limita ad eseguire le "operazioni di coibentazione" di tubazioni già installate o destinate ad essere installate da "altra impresa abilitata d.m. 37/2008" non è ovviamente necessario che detta impresa debba essere abilitata ai sensi del d.m.37/2008 né che possa far valere l'attività pregressa ai fini del riconoscimento di requisiti, in quanto l'attività dalla stessa esercitata (*operazioni di coibentazione*) non rientra nel campo di applicazione del decreto medesimo.

La conformità degli impianti sui quali è stata eseguita la coibentazione deve essere "dichiarata" dall'impresa installatrice abilitata che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DM 37/2008, è tenuta a "realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente, ed **è responsabile della corretta esecuzione degli stessi**". È l'impresa installatrice che deve rispondere della scelta dei "prodotti e materiali" utilizzati e delle "abilità delle proprie maestranze" così come risponderà anche della corretta esecuzione della fase di coibentazione delle tubazioni eseguita per l'appunto dall'impresa oggetto di quesito.

1.27 Parere a privato del 3-7-2014 **impianto fognario condominiale**

Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se il rifacimento dell'impianto fognario condominiale ricada o meno nel campo di applicazione del DM 37/08, art.1, comma 2, lettera d, e se dunque vada affidato ad impresa abilitata ai sensi del decreto in parola (la quale provvederà, nel caso, a rilasciare - al termine dei lavori - la relativa dichiarazione di conformità).

Tenuto conto di quanto previsto dall'art.1, comma 1, il Mi.S.E. ha rappresentato che gli impianti oggetto del quesito (impianti di scarico all'interno dell'area condominiale) debbano essere considerati pienamente rientranti nel campo di applicazione del decreto in oggetto, occorrendo, pertanto, all'uopo, la relativa abilitazione sopra menzionata (con obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità per i lavori effettuati dall'impresa incaricata). Ha altresì precisato che - ovviamente - l'impianto di scarico debba essere considerato assoggettato al DM 37/2008 fino al punto in cui avviene l'allacciamento alla fognatura pubblica.

1.28 Parere a privato del 21-11-2014 **installazione di caldaie a gas**

Il Mi.S.E. ha rappresentato relativamente all'installazione delle caldaie a gas, e più in generale, di impianti relativi a generatori di calore e scaldacqua "*alimentati esclusivamente a gas*" (compresa la realizzazione delle tubazioni e dei collegamenti all'uopo conseguenti e necessari) che gli stessi debbano essere considerati rientranti

nella lettera "e" dell'art.1, comma 2 del d.m. 37/2008 ("impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali").

1.29 Pareri a privato del 1-12-2014 e alla Regione Veneto del 10-3-2016 **installazione impianti antifurto wireless**

Il Mi.S.E., in risposta ad uno specifico quesito presentato da un privato, ha chiarito che l'attività di installazione di impianti antifurto dotati di tecnologia wireless rientra nel campo di applicazione del d.m. 37/2008, essendo gli impianti in parola ricompresi tra quelli previsti dalla lettera b), comma 2, dell'art. 1 del decreto in oggetto, tenuto conto di quanto specificato dall'art.2, comma 1, lettera f (impianti (.....) elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico).

Con ciò il Mi.S.E. ha inteso confermare che qualora l'installazione di impianti antifurto - ancorché dotati di tecnologia wireless - richieda la realizzazione di opere di installazione fissa ricorrano tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera f); in tal caso l'attività in parola rientra pienamente nell'ambito di applicazione del d.m. 37/2008 e pertanto può essere svolta unicamente da soggetti abilitati ai sensi di quanto ivi previsto.

Con successivo parere rilasciato alla Regione Veneto il Mi.S.E. ha precisato che se l'attività di installazione di impianti di allarme antintrusione che utilizzano tecnologia wireless ha ad oggetto esclusivamente la realizzazione di impianti che non richiedono alcuna installazione fissa (e che dunque possono definirsi come impianti mobili, privi di cavi di collegamento e che funzionano inviando e ricevendo segnali radio senza essere cablati né allacciati alla rete elettrica), la stessa attività può essere esclusa dal campo di applicazione del D.M. 37/2008 e, pertanto, al verificarsi di tutte le suddette condizioni, può essere svolta liberamente.

1.30 Parere a Camera Valdostana delle imprese e delle professioni del 16-12-2015 **abilitazioni limitate**

Il Mi.S.E. ha rappresentato relativamente alla possibilità che la lettera a) possa essere limitata alle centrali termiche, di aver da sempre fornito indicazione, ad esempio, con circolare n.3439-C del 27.3.1998 (che, pur se relativa alla legge 46/90 è da considerarsi applicabile in tal senso anche in regime di d.m.37/2008), che possono essere riconosciute abilitazioni limitate rispetto alle attività indicate dalle varie lettere di cui all'art. 1 della L.46/90, purché tali limitazioni siano fatte nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera.

Ha altresì precisato che non è necessario che l'interessato sia in possesso delle abilitazioni ad altre lettere (o altre voci della medesima lettera), qualora nell'esercizio di lavori per i quali si è abilitati si effettuino interventi tecnici che esorbitino rispetto a quelli allo stesso consentiti, sempreché ovviamente gli interventi siano strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato, né in tale ipotesi devono essere concesse ulteriori abilitazioni, seppur parziali. E' evidente quindi, per esemplificare, che un'impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell'abilitazione di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge n. 46/90, qualora l'attività "esorbitante" rispetto alla propria abilitazione riguardi la semplice connessione con un impianto elettrico già esistente.

Ritornando al quesito in parola, è stato precisato dunque che qualora il soggetto fosse abilitato alle lettere c) ed e) non è necessario il possesso dell'abilitazione alla "lettera a", seppur limitata all'installazione delle centrali termiche, ai fini del legittimo compimento di interventi di pura connessione degli impianti termici all'impianto elettrico generale.

Pertanto tale tipo di limitazione alle "centrali termiche" non rientra nella declaratoria degli impianti di cui alla lettera a) in parola, né in vigore della ex L.46/90, né in vigore dell'attuale d.m. 37/2008, e pertanto - è stato precisato - qualora fosse, sarebbe illegittima e qualsivoglia pretesa accampata in proposito dall'impresa interessata, cioè all'estensione dell'abilitazione all'intera lettera a) oppure ad una singola voce della declaratoria della lettera a), apparirebbe comunque non conforme alla normativa in parola, non avendo l'impresa stessa - fino a prova contraria - i requisiti per ottenere la relativa abilitazione da parte della Camera di commercio.

1.31 Parere a privato del 11-1-2016 attività di manutentore spazzacamini

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se l'attività di manutentore spazzacamini possa rientrare o meno nell'ambito del decreto in oggetto, se cioè la relativa attività debba necessariamente essere svolta solo se si è soggetti abilitati all'installazione degli impianti di cui all'art.1, comma 2, lettera c) del d.m.37/2008.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che con nota datata 24.2.2010 aveva preliminarmente affermato che poteva essere definito come "impianto termico per riscaldamento" il complesso di prodotti formati generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi (ove generati), un sistema di aerazione e ventilazione ed eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore e che l'impianto in parola - indipendentemente dalle sue potenzialità - doveva essere ricompreso nel campo di applicazione del D.m. 37/2008 (così come rientrava nel campo di applicazione della legge 46/90, rispetto alla quale con il d.m. 37/2008 è stato *solamente* più puntualmente definito).

Con la nota del 24.2.2010 medesima aveva inoltre rappresentato l'opportunità di **non riconoscere** l'abilitazione "per l'intera lettera c)" in capo ai titolari/legali rappresentanti di imprese di installazione di stufe, caminetti e canne fumarie, che avessero dimostrato di aver operato nel settore - precedentemente all'entrata in vigore del d.m. 37/2008 - installando impianti in configurazione singola o plurima. Ha invece ritenuto opportuno limitare il riconoscimento - in capo ai medesimi soggetti - ad una abilitazione parziale, da codificare nel seguente modo: "attività relativa all'installazione di impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali".

Il Mi.S.E. ha inoltre rappresentato che con successiva nota datata 3 giugno 2014 aveva precisato, seppur la cosa avesse dovuto considerarsi come un ovvietà, che la dimostrazione dell'attività in parola avrebbe dovuto riguardare esclusivamente l'attività svolta antecedentemente al d.m. 37/2008 ed esclusivamente presso edifici non civili (poiché all'epoca non costituiva attività regolamentata). Infatti, ad eccezione degli impianti di cui alla lettera a) dell'art.1 della legge 46/90, la regolamentazione prevista con la legge in parola riguardava solamente gli edifici adibiti ad uso civile e non anche gli edifici destinati ad attività produttive.

Il Mi.S.E. ha poi affermato con il parere in esame, che precedentemente alla sopracitata nota del 3 giugno 2014 il settore relativo all'attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, di caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore è stato oggetto di interventi legislativi.

In particolare con il comma 1 dell'art.15 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 - nella sua versione definitiva - è stato stabilito quanto segue:

"Sistemi di qualificazione degli installatori

1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37"

È stato, dunque, ivi stabilito (confermando, di fatto, quanto già chiarito implicitamente da questo Ministero con le note soprarichiamate) che il d.m. 37/2008 trova applicazione solamente nel caso di svolgimento di attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti in parola e non anche per l'attività di manutenzione ordinaria.

Questa Amministrazione ha infine richiamato la nota datata 21 ottobre 2014, con la quale è stato rappresentato che l'articolo 8 del d.m. 37/2008 prevede espressamente che *"Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3"*. Per i lavori di manutenzione straordinaria relativa ai caminetti e stufe alimentati a biomassa, è pertanto necessario, secondo il Mi.S.E., che l'impresa manutentrice sia in possesso dei requisiti abilitanti, debitamente accertati dalla competente Camera di commercio, relativi agli impianti di cui alla lettera c), comma 2, art.1 del DM 37/2008 ovvero alla stessa lettera c) limitata agli impianti di riscaldamento.

Premesso ciò, ha dunque ritenuto opportuno confermare che l'attività di **manutenzione straordinaria** degli impianti oggetto di quesito debba essere svolta unicamente dalle imprese specificatamente abilitate mentre, al contrario, l'attività di **ordinaria manutenzione** degli impianti stessi, non rientrando nell'ambito di applicazione del decreto in oggetto, può essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.

1.32 Parere a privato del 10-2-2016 **abilitazione limitata**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che la limitazione della lettera "e" in termini di abilitazione non sia ammissibile – ancorché se riferita all'utilizzo di gas per gli impianti di riscaldamento - poiché la declaratoria degli impianti indicati nella lettera "E" non lo rende possibile, essendo gli impianti di distribuzione e utilizzazione del gas (di qualsiasi tipo) non scindibili (*lettera "e": impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*).

1.33 Parere a privato del 13.6.2016 **Contabilizzatori e valvole termostatiche**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'attività di installazione dei contabilizzatori e delle connesse valvole termostatiche (meccanismi di termoregolazione che vengono installati in ogni termosifone in presenza di contabilizzatori) deve considerarsi rientrante nell'attività di installazione dell'impianto di riscaldamento.

L'attività di installazione dei suddetti apparecchi resta pertanto di esclusivo appannaggio delle sole imprese abilitate all'esercizio dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lettera c del dm 37/2008 (*impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di*

condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) o di quelle abilitate alla lettera c) limitatamente ai soli impianti di riscaldamento.

1.34 Parere a privato del 22.6.2016 impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Il Mi.S.E. ha fatto presente che con lettera circolare inviata alle Camere di commercio di cui al prot. n.68402 del 19 marzo 2012, questa Amministrazione rappresentò, relativamente al d.m. 37/2008, che l'assenza, nel medesimo decreto, di disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di passaggio dall'abilitazione ex legge 46/1990 all'abilitazione ex dm 37/2008, non dovesse essere interpretata in senso restrittivo, come impedimento alla prosecuzione di attività già legittimamente svolte e come mancanza di automatica continuità fra le due abilitazioni, almeno in tutti i casi in cui coincidesse la tipologia di impianti cui tale abilitazione era riferita (senza peraltro più distinzione fra edifici di uso civile rispetto ad altri edifici aventi altra destinazione d'uso).

In tale sede fu altresì specificato che *< Pur nel rispetto dell'autonomia decisionale di codeste Camere di commercio, sembrerebbe pertanto opportuno suggerire di continuare a ritenere necessaria la presentazione di apposita SCIA – previa analisi in concreto della situazione della relativa impresa per le quali risulti ancora registrata un'abilitazione ai sensi di una o più lettere dell'articolo 1, comma 1, della legge 46/1990 – solo per i casi residuali in cui non possa essere individuata continuità con una corrispondente abilitazione ai sensi di una delle lettere dell'articolo 1, comma 2, del DM 37/2008, o di singole voci di tali lettere. In generale si dovrebbe, invece, procedere automaticamente d'ufficio, senza alcun nuovo accertamento dei requisiti professionali, secondo le modalità che di seguito si esemplificano per i casi ritenuti più comuni:*

- *l'impresa abilitata nel vigore della legge 46/90 per la sola intera lettera a), vedrà convertita d'ufficio la propria posizione nella corrispondente lettera a) del D.M. 37/08, limitata tuttavia all'attività relativa ai soli "impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica";*
 - *l'impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 oltre che per la lettera a) anche per la lettera b) non limitata, o per la lettera b) limitata agli impianti di protezione da scariche atmosferiche, vedrà riconosciuta la lettera a) del D.M. n. 37/08 con la sola eccezione degli "impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere", nonché, se ne ricorrono le condizioni, le altre voci della lettera b); se abilitata per la sola intera lettera b) della legge 46/1990, vedrà riconosciuta la lettera b) e la voce "impianti di protezione contro le scariche atmosferiche" della lettera a) del D.M. 37/08;*
- (omissis).....*

Il presupposto in base al quale la Camera procederà alle conversioni d'ufficio sopra evidenziate, è la sussistenza dello stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane con continuità dalla data del 27 marzo 2008, nonché, almeno dalla medesima data, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della legge n. 46 del 1990 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all'imprenditore o al legale rappresentante, ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell'impresa in veste di responsabile tecnico. Sono irrilevanti a tal fine eventuali trasferimenti di sede anche fra province diverse ed eventuali limitate sospensioni temporanee dell'attività.

Nei certificati e negli atti camerali verrà riportata la nuova dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37". L'operazione di conversione della predetta dizione è preceduta dall'apertura di un

protocollo d'ufficio ed è considerata una notizia REA. Le informazioni relative alle lettere cui è specificamente riferita l'abilitazione devono essere riportate sia in corrispondenza del responsabile tecnico che dell'attività dell'impresa>.

Premesso ciò, sulla base di quanto affermato con lettera circolare il Mi.S.E. ha dunque rappresentato, relativamente agli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, che l'automatica conversione non sarebbe stata possibile in quanto tale voce non era in precedenza espressamente prevista nella legge 46/90.

Pur tuttavia è del tutto evidente, a parere del Mi.S.E., che a partire dall'entrata in vigore del d.m. 37/2008 *non* si possano più considerare tali impianti come *estranei* dal campo di applicazione della disciplina sugli impianti tecnologici, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), comma 2 dell'art.1 del vigente d.m. 37/2008, purché ovviamente i medesimi siano posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, e siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Ha altresì aggiunto che, per effetto di quanto sopra citato e affermato, ne consegue che laddove l'impresa in parola possa dimostrare, anche con fatture, lo svolgimento di attività nel micro-settore degli impianti automatici di porte, cancelli e barriere "*negli anni antecedenti all'entrata in vigore del decreto in parola*", di non poter ravvisare elementi ostativi all'attribuzione della relativa abilitazione.

Spetta in ogni caso alla competente Camera di commercio, a parere del Mi.S.E., di valutare nel merito, in qualità di responsabile del procedimento, sia le abilitazioni possedute dalla predetta impresa sia l'attività concretamente dimostrabile svolta dalla stessa - prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale - nel micro settore in parola (ancorché se svolta al servizio di edifici non destinati ad uso civile).

2 UFFICI TECNICI INTERNI

2.1 Rettifica al precedente parere a CCIAA Udine del 15-10-2009

Amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico e privato

Il Mi.S.E., in relazione alla richiesta se la disposizione recata dall'art.3, comma 5 del d.m.37/2008 (in materia di uffici tecnici di imprese non installatrici) possa trovare applicazione anche nei confronti di soggetti diversi dalle imprese (nella fattispecie, un ente pubblico), ha rappresentato, a seguito di una più attenta riflessione, che occorre salvaguardare il principio della parità di trattamento di soggetti che si trovino in condizioni identiche e pertanto - anche a rettifica di quanto rilevato con nota ministeriale n.74440 del 19 agosto 2009 circa un'associazione culturale - che anche soggetti diversi dalle imprese (amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico o privato) possono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 3, c. 5 del decreto n. 37 del 2008 (sempreché, naturalmente, dispongano di un ufficio tecnico interno rispondente alla definizione recata dall'articolo 2, c. 1, lett. c, del medesimo decreto e, naturalmente, un responsabile in possesso dei requisiti tecnico-professionali).

Tale principio peraltro, era già stato fatto proprio dal Ministero, seppure in via incidentale, anche nell'ambito di un precedente parere (prot. n.16985 del 24 febbraio 2009).

2.2 Parere a CCIAA di Viterbo del 24-11-2008

controllo dei requisiti di un'impresa non installatrice

Il Mi.S.E., in merito al quesito posto circa l'esatta individuazione dell'organismo competente ad esaminare per le "imprese non installatrici" il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.4 medesimo, e le relative modalità di certificazione di

detto riconoscimento, ha rappresentato che le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'art.3, stabiliscono quanto segue:

- a) il responsabile tecnico delle imprese operanti nel settore di installazione degli impianti di cui al d.m. 37/2008 deve possedere i requisiti previsti dall'art.4, comma 1;
- b) alla verifica di detti requisiti sono preposte la Camera di commercio o la CPA (comma 4);
- c) le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 (quest'ultimo comma riguarda le imprese *non installatrici*), alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli previsti da apposito decreto ministeriale, allo stato attuale non ancora emanato (comma 6);
- d) le imprese che vedono riconosciuti i summenzionati requisiti ottengono tale certificazione dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato o dalla Camera di commercio, attraverso modelli definiti dallo scrivente Ministero, che allo stato attuale, onde colmare il vuoto legislativo, vanno necessariamente surrogati da un'apposita comunicazione scritta debitamente formulata dalla CPA o dalla CCIAA competente.

Premesso ciò il Mi.S.E. ha rappresentato che l'esame del possesso dei requisiti di un'impresa non installatrice, in mancanza di una norma che stabilisca diversamente, debba necessariamente essere affidato alla Camera di commercio.

2.3 Parere a CCIAA Macerata del 24-2-2009 **impresa non installatrice**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che, ai sensi di quanto previsto dal d.m. 37/2008, un'impresa non installatrice che dispone di ufficio tecnico interno, può essere autorizzata *"esclusivamente per le proprie strutture interne, cioè edifici e relative pertinenze"* all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione straordinaria dei relativi impianti, sempreché abbia al suo interno un soggetto - *responsabile dei lavori* - in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 del decreto medesimo.

Affinché tale impresa non installatrice possa esercitare l'attività di installazione di impianti deve, tuttavia, previamente costituire un ufficio tecnico interno - indicando il relativo responsabile.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art.3 del d.m.37/2008, il Mi.S.E. ritiene che l'istituzione di un ufficio tecnico interno da parte delle imprese e/o organismi summenzionati sia soggetto alla preventiva verifica camerale del possesso, da parte del responsabile, dei requisiti tecnico-professionali.

2.4 Parere a CCIAA di Brindisi del 26-4-2011 **impresa non installatrice**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che un'impresa non installatrice (che da norma può svolgere attività di impiantistica esclusivamente per le proprie strutture interne, laddove per strutture interne si intendono edifici di proprietà o loro relative pertinenze, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso) debba necessariamente procedere all'iscrizione della nomina del responsabile nel Registro delle Imprese (che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del d.m. 37/2008), alla stregua di quanto risulta a carico delle imprese installatrici, previa costituzione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera "c", dell'Ufficio Tecnico Interno, cioè di una struttura costituita da risorse umane/strumentali preposte allo svolgimento dell'attività di installazione impianti aziendali (e loro manutenzione).

A tal fine ha anche ritenuto sufficiente che le imprese in questione presentino domanda con allegata tutta la documentazione dalla quale emergano il possesso dei requisiti da parte del responsabile in parola e la costituzione dell'Ufficio Tecnico Interno.

2.5 Parere a CCIAA di Potenza del 2-11-2010 **Ente pubblico locale (provincia)**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere in che modo vada iscritta nel Registro Imprese l'istituzione di un ufficio tecnico interno dell'ente pubblico locale "Provincia di Potenza".

Il Mi.S.E. ha fatto preliminarmente presente che questa Amministrazione ha in passato già espresso parere favorevole in ordine alla possibilità che Enti o Organismi pubblici/privati potessero istituire al loro interno uffici tecnici interni, sempreché l'attività di tale uffici venisse limitata alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possedesse i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4 del d.m. in parola, così come espressamente previsto dall'art.2, punto c) del decreto medesimo.

Premesso ciò il Mi.S.E. ha rappresentato che la notizia dell'istituzione - non concernendo un'impresa, impiantistica o non - non può, ai sensi della normativa vigente, essere annotata nel Registro Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo, ma deve comunque essere conservata agli atti presso la competente Camera di commercio, poiché alle Camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal 5° e 6° comma dell'art.3 del d.m.37/2008, è posto l'obbligo di verificare, previa presentazione della relativa istanza, la sussistenza dei requisiti tecnico professionale in capo al responsabile tecnico.

2.6 Parere a privati del 23-06-2011 **associazione privata**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un associazione privata possa esercitare, esclusivamente per le proprie strutture interne (immobili di proprietà) attività di installazione impianti, avendo al proprio interno soggetti (volontari) che possiedono i requisiti tecnico professionali di cui all'art.4 del d.m.37/2008 e quali siano le modalità da seguire ai fini della presentazione della relativa istanza presso la Camera di commercio.

Il Mi.S.E., nel premettere - come di consueto - che la valutazione del caso proposto esula dalle competenze ministeriali, rientrando tra le prerogative del responsabile del procedimento, cioè la Camera di commercio competente per territorio, e nel ritenere scontato che il/i soggetto/i individuato/i da codesta Associazione come responsabile/i tecnico/i, sia/siano effettivamente in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. in parola, ha rappresentato come già in passato - sia in regime di L.46/90 (vedasi circolare ministeriale 3282/C del 30.4.1992, citata da codesta Associazione), sia in vigore dell'attuale d.m.37/2008 - abbia espresso parere favorevole in ordine alla possibilità che Enti o Organismi pubblici/privati potessero istituire al loro interno uffici tecnici interni, sempreché l'attività di tale uffici venisse limitata alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possedesse i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4 del d.m. in parola, così come espressamente previsto dall'art.2, punto c) del decreto medesimo.

Quindi, nel confermare l'orientamento favorevole al riguardo, ha tuttavia ritenuto opportuno precisare ulteriormente che, ai fini della nomina del responsabile dell'ufficio tecnico interno, è comunque necessario (oltre che lo stesso sia effettivamente in

possesso dei requisiti tecnico professionali) provvedere alla preventiva formale costituzione dell'ufficio medesimo, cioè di una struttura costituita da risorse umane/strumentali preposte allo svolgimento dell'attività di installazione impianti (ad esclusivo uso interno) e loro manutenzione.

In merito alle procedure da adottare il Mi.S.E. ha ritenuto che l'Associazione debba necessariamente procedere alla segnalazione della costituzione dell'Ufficio Tecnico Interno e della nomina del relativo responsabile all'Ufficio del Registro delle Imprese, poiché alle Camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal 5° e 6° comma dell'art.3 del d.m.37/2008, è posto l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti tecnico professionale in capo al responsabile. Tuttavia la notizia dell'istituzione, non concernendo un'impresa - impiantistica o non -, non può, ai sensi della normativa vigente, essere annotata nel Registro Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo, ma va comunque conservata agli atti presso la competente Camera di commercio e, qualora l'iter dell'istanza si concluda presso la Camera di commercio in termini favorevoli, potrà ottenere il certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 23 marzo 2010. È stato infine chiarito che la Camera di commercio competente - ai fini della presentazione della presente istanza - è quella dove l'Associazione ha la sede legale.

3. IMMEDESIMAZIONE

3.1 Parere a privato del 7-10-2008

collaborazione a progetto e libero professionista.

Il Mi.S.E. ha escluso che un soggetto con contratto di collaborazione a progetto oppure come libero professionista "esterno all'impresa" possa assumere la funzione di responsabile tecnico in un'impresa di installazione di impianti.

A parere del Mi.S.E. infatti, debbono considerarsi tuttora valide le indicazioni applicative a suo tempo fornite in merito alla L.46/90, volte ad assicurare l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il responsabile tecnico ovvero sia l'immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa stessa.

Relativamente al contratto di collaborazione a progetto fa peraltro esplicito riferimento alle direttive ministeriali impartite con circolare n.3600/C del 6 aprile 2006, che hanno escluso tale tipologia contrattuale dal novero di quelle utilizzabili ai fini dell'assolvimento del requisito tecnico-professionale dell'immedesimazione.

3.2 Parere a CCIAA di Matera del 25-3-2009

socio di capitali

Il Mi.S.E. ha rappresentato che un socio non amministratore di una società strutturata come s.r.l., possa svolgere l'incarico di responsabile tecnico per le attività di installazione impianti di cui al d.m. 37/2008, qualora lo stesso conferisca nel capitale sociale la propria prestazione lavorativa (trattasi del cosiddetto "socio d'opera", figura prevista dal codice civile), sulla stregua degli orientamenti già espressi in passato in relazione alla ex L.46/90.

Diversamente, nel caso in cui cioè il socio non amministratore sia solo socio di capitale (ovverossia partecipa solo finanziariamente all'attività dell'impresa), è stato rappresentato che, non sussistendo il rapporto di immedesimazione, dovendo avere il responsabile tecnico un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa, il medesimo non possa quindi ricoprire tale funzione.

3.3 Parere a privato del 30-6-2009 ***dipendente a tempo determinato***

Il Mi.S.E. ha rappresentato di ritenere ammissibile la nomina a responsabile tecnico di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, poiché la norma si limita a richiedere la sola immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa di installazione impianti. Naturalmente, allo scadere del contratto, l'impresa deve procedere, senza soluzione di continuità, alla nuova nomina del responsabile tecnico, avente i requisiti di cui al decreto 37/2008.

3.4 Pareri a CCIAA di Terni del 1-3-2010, a CCIAA di Modena del 9-11-2009 e a privato del 31-5-2011 ***istitutore***

Il Mi.S.E. ha rappresentato che la figura di "istitutore" possa essere ritenuta idonea a far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell'impresa, che costituisce il presupposto fondamentale alla nomina a responsabile tecnico ai sensi dell'art.3 del d.m. 37/2008.

Pertanto l'argomento è già stato oggetto di apposito pronunciamento da parte del Mi.S.E. con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006 laddove è stato previsto che *"considerato che, ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, l'istitutore può rappresentare l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, e può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell'imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell'imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge"*.

La predetta circolare concerne le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle similitudini degli argomenti trattati, il Mi.S.E. l'ha considerata idonea a disciplinare anche il caso in esame, concernente il d.m.37/2008.

3.5 Parere a privato del 28-4-2010 ***procuratore***

Il Mi.S.E. ha rappresentato che un imprenditore individuale (non artigiano), qualora non fosse in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, possa nominare responsabile tecnico un soggetto - avente i requisiti - conferendo l'incarico mediante apposita procura.

Naturalmente tale procura deve risultare necessariamente comparabile a quella institoria poiché, in caso contrario, il soggetto "procuratore" non avrebbe titolo per abilitare l'impresa di installazione.

Infatti se con la procura il procuratore *impegnasse l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa*" (cioè trattasi di procura a più atti), si ricadrebbe nella disciplina dettata dall'articolo 2209 del c.c., che equipara a fini pubblicitari tale procura a quella institoria, senza che tuttavia il procuratore debba considerarsi preposto all'esercizio dell'impresa.

In tal caso il procuratore non avrebbe poteri direttivi ma esclusivamente funzioni esecutive, tali perciò da allontanarlo dalla rappresentanza legale dell'impresa e dalla possibilità concreta di poter essere nominato responsabile tecnico.

Pertanto ogni singolo caso andrebbe valutato in concreto dal responsabile del procedimento dell'ufficio del registro imprese, sulla base dell'estensione e della pubblicazione della procura stessa.

3.6 Parere a privato del 12-8-2010 collaborazione coordinata e continuativa

Il Mi.S.E., in relazione alla possibilità che possa essere nominato responsabile tecnico un soggetto con il quale una società impiantistica (operante nel settore fotovoltaico) abbia stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ha ricordato le direttive impartite con circolari ministeriali n.3342/C del 22 giugno 1994, n.3439/C del 27 marzo 1998 e n.3600/C del 6 aprile 2006, concernenti la precedente disciplina del settore impiantistico (legge 46/90), che al caso in questione trovano ancora puntuale applicazione.

È stato pertanto ribadito che la collaborazione coordinata e continuativa non è da ritenersi idonea all'assolvimento del principio dell'immedesimazione nell'impresa impiantistica, cioè il rapporto che l'interessato instaura con l'impresa impiantistica, attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non consente al medesimo di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni (sia pur limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività impiantistica stessa), non costituendo un vincolo stabile e continuativo che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. Conseguentemente è stato espresso parere non favorevole all'ipotesi prospettata.

3.7 Parere a privato del 25-5-2011¹ associato (contratto di associazione in partecipazione)

Il Mi.S.E. ha rappresentato che qualora un soggetto non avesse i requisiti tecnico professionale, possa esercitare attività di installazione impianti attraverso la stipula di un contratto di associazione in partecipazione (acquisendo la figura di titolare/associante), abilitando la sua impresa attraverso l'associato/terzo, quest'ultimo in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al d.m.37/2008.

Ha altresì rappresentato che il contratto di associazione in partecipazione deve essere stipulato in ossequio a quanto previsto dalle direttive ministeriali (al riguardo ha fatto esplicito riferimento a quanto previsto in materia di imprese di facchinaggio dalla circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione; ha ricordato che il contratto deve essere affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato - in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa). Ha inoltre chiarito che spetta ad ogni modo alla Camera di commercio, nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare "caso per caso" l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra associato e impresa; conseguentemente è necessario che il contratto superi la verifica camerale in parola.

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che "... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Ha altresì stabilito che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

3.8 Parere a privato 26.5.2009 **consulente esterno**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un soggetto nella veste di consulente esterno, poiché il comma 5 dell'art. 3 del d.m. 37/2008 prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa. Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico (immedesimazione), escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa.

3.9 Parere a privato del 12-10-2012 ***lavoratore part-time***

In relazione alla possibilità che un soggetto sia nominato responsabile tecnico di un'impresa impiantistica attraverso la stipula di un contratto di lavoro part-time di due giorni lavorativi a settimana, il Mi.S.E. ha rappresentato che, in linea di principio, la fattispecie in esame può essere presa favorevolmente in considerazione solo se la concreta configurazione di tale forma contrattuale garantisca *"concretamente e pienamente"* lo svolgimento di un controllo costante sui servizi offerti dall'impresa medesima, cioè non impedisca, di fatto, al responsabile tecnico, il pieno e totale coinvolgimento nell'attività impiantistica complessivamente svolta dall'impresa medesima. Tutto ciò al fine di evitare che possa essere eluso il principio che gli impianti vengano realizzati in conformità alla normativa vigente, che ha, in definitiva, come obiettivo principale, quello della sicurezza degli impianti.

Nel caso in esame, a parere del Mi.S.E., il rispetto del principio di immedesimazione verrebbe meno, non essendo sufficiente la presenza del soggetto in questione in soli due giorni a settimana, qualora l'attività della stessa sia articolata/svolta nei cinque (o più) giorni lavorativi settimanali. Naturalmente, con riferimento a quanto sopra, è stato chiarito che spetta alla Camera di commercio competente (o alla CPA, se artigiano), nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare *"caso per caso"* l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra *"il lavoratore part-time e l'impresa"*.

3.10 Parere a privato del 5-1-2011 ¹ **dipendente di impresa incorporata**

È stato posto un quesito al Mi.S.E. con il quale è stato chiesto di far conoscere se il richiedente quesito - responsabile tecnico di un'impresa individuale - possa continuare a rivestire tale qualifica anche nella incorporante impresa costituita come società a responsabilità limitata, al termine dell'operazione di conferimento dell'impresa individuale medesima, con lo stesso contratto che lo lega all'impresa individuale.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato come gli elementi informativi forniti non siano comunque sufficienti ai fini della definizione del relativo parere, poiché al riguardo non è stato specificato il tipo di rapporto contrattuale che lega l'interessato all'impresa individuale. Pur tuttavia è stato ritenuto utile segnalare che un soggetto, se effettivamente in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, possa abilitare un'impresa costituita nella forma giuridica di società a responsabilità limitata solamente nei seguenti casi:

- 1) in qualità di lavoratore subordinato;
- 2) in qualità di socio prestatore d'opera;
- 3) in qualità di associato, previa stipula di un contratto di "associazione in partecipazione".

In merito al contratto di associazione in partecipazione è stato fatto esplicito riferimento a quanto previsto in materia di imprese di facchinaggio dalla circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione, poiché compatibile con il d.m.37/2008; è stato altresì ricordato che il contratto va affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato - in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa; è stato altresì rappresentato che spetta alla competente Camera di commercio, nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare "caso per caso" l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra associato e impresa.

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che *"... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro"*. Ha altresì stabilito che *"I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione"*.

3.11 Parere a privato del 13-1-2011 e alla CCIAA Potenza del 3-1-2012 socio accomandatario/accomandante

È stato posto un quesito al Mi.S.E. con il quale è stato chiesto di far conoscere se il socio di una impresa di installazione impianti - costituita come società in accomandita semplice - possa essere nominato responsabile tecnico dell'impresa medesima.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, qualora l'interessato fosse realmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali, possa abilitare l'impresa in parola, costituita nella forma giuridica di società in accomandita semplice, solo in qualità di socio accomandatario/prestatore d'opera (vedasi in proposito le direttive impartite con le circolari ministeriali n.3342/C del 22 giugno 1994 e n.3439/C del 27 marzo 1998, che pur riguardando alla Legge 46/90 si ritengono, allo stato attuale, compatibili anche con il decreto in parola), ovvero di socio accomandatario/legale rappresentante dell'impresa impiantistica.

3.12 Parere a privato del 3-5-2011 legale rappresentante di un Consorzio stabile

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se il proponente quesito, in quanto legale rappresentante di un Consorzio Stabile, possa abilitare il Consorzio medesimo - avendone i requisiti tecnico-professionali - allo svolgimento delle attività previste dall'art.1 del decreto in parola, nel caso in cui ricopra contestualmente anche l'incarico di Direttore Tecnico e Consigliere Delegato in altra Società.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato - in linea di principio - che il proponente, in quanto *"legale rappresentante"* dell'impresa *"Consorzio Stabile...."* - *qualora fosse effettivamente in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008 in parola* - possa assumere l'incarico di soggetto abilitante l'impresa consortile *sempreché la stessa possieda ed operi (nel settore impiantistico) con la propria comune struttura di impresa, e non affidi/deleghi l'esecuzione dei lavori ai singoli consorziati.*

3.13 Parere a privato del 29-2-2012 **contratto di fornitura d'opera**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto possa essere nominato responsabile tecnico in un'impresa di installazione impianti disciplinando il relativo rapporto con un "contratto di fornitura d'opera".

Al riguardo è stato rappresentato che tale strumento contrattuale *non appare idoneo* a far considerare l'interessato in possesso del fondamentale requisito di "immedesimazione" rispetto all'impresa medesima.

3.14 Parere a CCIAA Forlì-Cesena del 16-11-2010 **dipendente di impresa consorziata**

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che un soggetto non possa essere preposto come responsabile tecnico di una società consortile a responsabilità limitata (i cui soci sono una società cooperativa e una società a responsabilità limitata) qualora sia un dipendente di una delle due società socie, poiché non idoneo a soddisfare il principio di immedesimazione nell'impresa, cioè la riferibilità dei requisiti posseduti dal responsabile tecnico all'impresa preponente.

In ogni caso, l'ipotesi prospettata, anche ove fosse risultato rispettato il principio sopraindicato, sarebbe stata fonte di contrasto rispetto a quanto previsto dall'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008, laddove è previsto che la qualifica del responsabile tecnico di cui al comma 1 è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3.15 Parere a CCIAA di Modena del 9-11-2009 **amministratore delegato**

Il Mi.S.E., in ordine alla legittimità di un eventuale nomina come responsabile tecnico di un Amministratore delegato (per sua natura, legale rappresentante dell'impresa) ha rappresentato che qualora sia realmente in possesso dei requisiti professionali, non ha obiezioni da formulare al riguardo.

3.16 Parere a CCIAA di Taranto del 12-11-2012 **contratto di lavoro intermittente**

Circa il "contratto di lavoro intermittente" il Mi.S.E. ha rappresentato, in relazione al rispetto del principio di immedesimazione, che fatte salve eventuali diverse disposizioni in materia di lavoro di cui il Mi.S.E. stesso non è a conoscenza, occorre fare rinvio a quanto previsto dalla circolare n.3600/C del 6 aprile 2006 laddove è stato stabilito quanto segue:

" Si ritiene pertanto che lo stesso sia *inidoneo* ai fini della dimostrazione del requisito di immedesimazione, tenuto conto del fatto che il responsabile tecnico, come detto, deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo.

Il prestatore di lavoro intermittente è comunque computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Pertanto, pur non potendo svolgere il ruolo di responsabile tecnico in via principale, potrà, di contro, svolgere il ruolo di responsabile tecnico in via sostitutiva nei casi, ad esempio, di malattia oppure di ferie del responsabile tecnico principale, con ciò garantendo la piena operatività dell'impresa".

3.17 Parere a CCIAA di Salerno del 15-11-2012 **distacco da società controllante a società controllata**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un dipendente di una Società capogruppo possa essere nominato responsabile tecnico di un'impresa operante nel settore impiantistico, soggetta al controllo da parte della Società capogruppo medesima, per effetto del suo "distaccamento" presso l'impresa controllata in parola.

Al riguardo il Mi.S.E. ha premesso che la questione, in quanto relativa alla valutazione dei requisiti tecnico professionali, non rientra nella competenza di questa Amministrazione ma tra le prerogative della Camera di commercio, in quanto responsabile del procedimento. Pur tuttavia, in quanto richiesto, ha ritenuto opportuno rispondere al quesito in esame ma ha tuttavia chiarito la necessità che la materia debba essere oggetto di ulteriore approfondimento che la Camera di commercio potrà realizzare solo attraverso la consultazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro, alla quale è necessario far riferimento per un più compiuto esame della questione in parola.

In relazione alla materia del distaccamento di personale ha tuttavia ricordato quanto previsto dall'art.30 del D.Lgs. 276/2003 e dalla circolare del Ministero del Lavoro n.3/2004.

In particolare la circolare del Ministero del Lavoro fa un esplicito riferimento/paragone con la "somministrazione" laddove precisa che *"Ciò che differenzia il distacco dalla somministrazione, infatti, è solo l'interesse del distaccante. Mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come l'interesse al buon andamento della società controllata o partecipata"*.

Con circolare del Mi.S.E. n.3600/C del 6.4.2006 furono, a suo tempo, date indicazioni *"in senso positivo"* circa la possibilità che un soggetto (prestatore di lavoro somministrato) potesse abilitare un'impresa di installazione impianti (come anche di autoriparazione o di pulizie o di facchinaggio), qualora ovviamente risultasse in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

In particolare fu precisato quanto appresso:

"a) somministrazione (artt. da 20 a 28 del citato decreto legislativo n.276): il prestatore di lavoro somministrato, ai sensi dell'art.22, comma 5, non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Lo stesso, inoltre, non è assunto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore, ma piuttosto a quelle del soggetto somministratore.

Il somministrato non può, pertanto, essere assimilato in modo perfetto ad un lavoratore dipendente dell'impresa presso cui esplica la propria attività.

Considerato, tuttavia, che il predetto svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, e che si pone, quindi, di fatto, rispetto a quest'ultimo, in una relazione riconducibile a quella del lavoratore dipendente, si ritiene che ove nel concreto atteggiarsi del rapporto, ricorrano i presupposti indicati in precedenza, nulla osti all'utilizzo di tale figura contrattuale per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1, 2 e 3".

Il punto 1) richiamato nel precedente capoverso concerne la seguente finalità: *"dimostrare l'immedesimazione organica con l'impresa, al fine dell'assunzione del ruolo di responsabile tecnico"*.

Premesso quanto sopra, viste le precedenti direttive impartite in ordine alla *"somministrazione"* di cui alla circolare n.3600/C del 6.4.2006, e le evidenti - seppur parziali - analogie riscontrate dal Ministero del Lavoro con circolare n.3/2004 tra *"distacco"* e *"somministrazione"*, che in questo contesto il Mi.S.E. ha ritenuto di poter condividere, il Mi.S.E. ha ritenuto, pur con tutte le dovute cautele del caso (vedi la necessità di una consultazione presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro), di poter esprimere parere favorevole in ordine al quesito in oggetto, restando inteso

che debbano comunque ricorrere le medesime condizioni previste per la somministrazione dalla circolare 3600/C, che qui di seguito si riportano nuovamente: *"Considerato, tuttavia, che il predetto svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, e che si pone, quindi, di fatto, rispetto a quest'ultimo, in una relazione riconducibile a quella del lavoratore dipendente, si ritiene che ove nel concreto atteggiarsi del rapporto, ricorrano i presupposti indicati in precedenza, nulla osti"*.

3.18 Parere a CCIAA di Potenza del 2-1-2013¹ **contratto d'opera**

Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se il prestatore d'opera possa essere nominato responsabile tecnico presso l'impresa con la quale ha in essere il contratto d'opera.

Al riguardo il Mi.S.E. ha preliminarmente rappresentato che tra il preposto responsabile tecnico e l'impresa di installazione impianti debba sussistere un vincolo stabile e continuativo che comporti per il responsabile tecnico un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa. Ci deve essere in sostanza l'immedesimazione del soggetto con l'impresa. Il termine "immedesimazione" va interpretato in senso stretto e cioè deve riferirsi alla necessità dell'esistenza oggettiva e biunivoca di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa.

Premesso ciò, si osserva che con il contratto d'opera il soggetto "prestatore d'opera" si obbliga, ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile, a compiere un'opera o un servizio verso un corrispettivo [c.c. 2225], con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. La sua completa indipendenza nella prestazione d'opera con totale assenza di un rapporto diretto e costante con la struttura operativa dell'impresa (committente) nonché l'impossibilità per il prestatore d'opera di partecipare, sotto varie forme, alla vita sociale dell'impresa (come previsto, ad esempio, nel caso dell'associazione in partecipazione: partecipazione agli utili d'esercizio; possibilità di svolgere attività di controllo sull'impresa; diritto a ricevere il rendiconto;eventuale partecipazione alle perdite d'esercizio), rende di fatto impossibile che un rapporto disciplinato dal contratto d'opera possa essere ricondotto nell'ottica del rispetto del principio di "immedesimazione" sopra riportato. Conseguentemente, il Mi.S.E. ha ritenuto che il prestatore d'opera non possa svolgere la funzione oggetto del quesito in parola.

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che "... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Ha altresì stabilito che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

3.19 Parere a CCIAA di Messina del 9-1-2013 **società cooperativa sociale – socio volontario**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un socio volontario di una società cooperativa sociale (art.2 della Legge n.381/1991) possa essere nominato responsabile tecnico della cooperativa medesima - operante nel campo dell'installazione impianti di cui al d.m. 37/2008 - qualora ovviamente, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art.4 e non incorra nelle cause ostative previste dall'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008.

Il Mi.S.E. al riguardo ha rappresentato quanto segue:

- innanzitutto che sia verificato il rispetto integrale delle disposizioni previste dalla L.381 sopracitata (in particolare, tra le altre, la disposizione di cui all'art.2, laddove è previsto che, pur non avendo diritto ad alcuna remunerazione, fatto salvo l'eventuale rimborso spese sostenute e documentate, il socio volontario deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- inoltre, condizione imprescindibile affinché il socio volontario/prestatore d'opera possa essere nominato responsabile tecnico è che l'attività lavorativa prestata dal predetto non si riconduca ad una limitata disponibilità oraria giornaliera dovendo invece necessariamente consistere in un impegno (giornaliero) che - dal punto di vista orario - sia analogo a quello che contrattualmente è posto a carico dell'operaio installatore "assunto a tempo pieno", tenuto conto delle notevoli responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una impresa di impiantistica, dovendo lo stesso garantire gli utenti che i lavori dell'impresa siano effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti. In tal senso va, pertanto, precisamente definita l'attività che il soggetto si obbliga a prestare a favore dell'impresa in parola (attraverso una dichiarazione scritta resa da entrambi le parti: legale rappresentante e socio volontario prestatore d'opera), alla stregua di quanto a suo tempo previsto dalle direttive ministeriali relativamente all'associazione in partecipazione.

3.20 Parere a privato del 6-5-2013 socio accomandante e socio accomandatario

Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se un soggetto possa assumere - in qualità di socio accomandante - la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa da costituire nella forma giuridica di società in accomandita semplice, qualora svolgesse, al contempo, anche attività di lavoro autonomo.

Il Mi.S.E. in proposito ha rappresentato il proprio avviso non favorevole alla nomina a responsabile tecnico del "socio accomandante", confermando con ciò i pareri negativi precedentemente già espressi al riguardo.

Qualora il soggetto in parola fosse realmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali, potrebbe dunque abilitare l'impresa di installazione impianti costituita nella forma giuridica di società in accomandita (semplice o per azioni) *solo in qualità di socio accomandatario/prestatore d'opera ovvero di socio accomandatario/legale rappresentante*.

Il Mi.S.E. ha colto l'occasione per precisare che qualora l'interessato assumesse poi, all'interno dell'impresa, la posizione di socio accomandatario e sia in possesso della rappresentanza legale (come di norma previsto dal Codice Civile), lo stesso non ricadrebbe nella situazione ostativa prevista dall'art.3, comma 2 ("*Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa*"). Potrebbe dunque abilitare l'impresa anche se svolgesse attività di lavoro autonomo di tipo continuativo, tenuto conto che dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art.3 le incompatibilità ivi previste risultano a carico esclusivamente dei soggetti preposti responsabile tecnico (con atto formale del legale rappresentante o proprietario individuale) e non anche per coloro che abilitano le imprese in quanto legali rappresentanti o proprietari individuali.

Qualora invece il socio accomandatario-prestatore d'opera (cioè installatore di impianti) non fosse in possesso della legale rappresentanza, sarebbe, di fatto, da considerare un responsabile tecnico preposto. Da ciò deriverebbe l'insorgenza della causa ostativa sopracitata, semprech  ovviamente, sia verificato che l'attivit  di lavoro autonomo dallo stesso svolta sia di tipo continuativo.   stato ovviamente ricordato che spetta in tal caso alla Camera di commercio, in quanto responsabile del procedimento, procedere alle verifiche sulla continuit  o meno dell'attivit  (autonoma) svolta.

3.21 Parere a privato del 5-8-2013 **socio di capitale/membro del Consiglio di Amministrazione**

In risposta ad un quesito il Mi.S.E. ha espresso parere favorevole circa la possibilit  che un soggetto possa essere nominato responsabile tecnico in un'impresa costituita nella forma di societ  di capitali, nella quale il soggetto medesimo sia socio e, al contempo, membro del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che, di norma, la carica di consigliere pu  essere considerata idonea ai fini dell'immedesimazione in un'impresa di installazione impianti.

3.22 Parere a CCIAA Torino del 9-8-2013 **responsabile tecnico in una s.a.s.**

  stato sottoposto al Mi.S.E. un quesito nel quale viene chiesto di far conoscere se un soggetto – gi  preposto responsabile tecnico presso una s.r.l. operante nel settore di installazione impianti, in qualit  di socio prestatore d'opera – possa assumere la qualifica di responsabile tecnico anche in altra impresa costituita nella forma di una s.a.s. (rivestirebbe tale carica in rappresentanza della s.r.l. precedentemente menzionata; la s.r.l. parteciperebbe nella societ  in accomandita semplice in qualit  di socio accomandante).

In proposito il Mi.S.E. ha premesso che l'interessato non possa in ogni caso essere nominato responsabile tecnico per la s.a.s., a causa di quanto previsto dall'art.3, comma 2 del decreto 37/2008. Infatti, in quanto socio prestatore d'opera di una s.r.l., subisce le stesse limitazioni che sono poste in capo al responsabile tecnico nominato dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante, ci  in ossequio a quanto stabilito dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art.3 del decreto in oggetto.

Circa la posizione di socio accomandante che verrebbe rivestita dalla "s.r.l." all'interno della "s.a.s.", il Mi.S.E. ha ribadito quanto gi  affermato con precedenti pareri e ci  di *non essere favorevole* – in linea di principio - *alla nomina a responsabile tecnico del socio accomandante, in quanto non ritenuto immedesimato nell'impresa*.

Ha altres  rappresentato che, la situazione descritta nel quesito indurrebbe a fare un'ulteriore riflessione (in senso negativo), tenuto conto del fatto che verrebbe nominato come responsabile tecnico un "rappresentante del socio accomandante". Tale contesto creerebbe infatti ulteriori problematiche in ordine al rispetto del principio dell'immedesimazione nell'impresa costituita come "s.a.s.".

3.23 Parere a privato del 24.11.2014 **consorzio ordinario per attivit  esterne**

  stato chiesto al Mi.S.E. se un Consorzio ordinario per attivit  esterne, operante in ambito di installazione di impianti tecnologici di cui al dm 37/2008, debba necessariamente nominare un Responsabile Tecnico, anche nell'ipotesi che tutti i consorziati abbiano il loro Responsabile Tecnico.

Al riguardo si rappresenta - in linea di principio - che qualora il Consorzio in parola possieda ed operi - nel settore impiantistico - attraverso una propria comune struttura

di impresa, e non affidi/deleghi l'esecuzione dei lavori ai singoli consorziati, è indispensabile che il Consorzio medesimo nomini, per le attività disciplinate dal decreto in oggetto, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali.

Viceversa, in mancanza di una comune struttura operativa nel settore impiantistico, risulta a carico del singolo consorziato delegato all'esecuzione dei lavori relativi all'installazione di impianti tecnologici l'onere di avere un proprio responsabile tecnico regolarmente abilitato, che procederà all'emissione della dichiarazione di conformità prevista dalla normativa vigente per i lavori svolti in delega dal consorzio medesimo.

3.24 Parere a privato del 7.2.2017

Procura e procura institoria

Il Mi.S.E. ha confermato l'ormai consolidato orientamento ministeriale in materia di "procura", rappresentando che qualora la procura non risulti comparabile a quella "institoria", ma alla "procura a più atti", si debba necessariamente ricadere nella disciplina dettata dall'articolo 2209 del c.c., che equipara tale procura a quella institoria solo a fini pubblicitari, restando impregiudicato il profilo sostanziale che esclude il procuratore dalla preposizione all'esercizio dell'impresa.

A parere del Mi.S.E. tale fattispecie sembrerebbe aderire al caso oggetto di quesito: «*il procuratore impegnerebbe l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa*».

In altri termini il procuratore non ha poteri direttivi, ma esclusivamente funzioni esecutive, tali perciò da allontanarlo dalla rappresentanza legale dell'impresa. Conseguentemente non avrebbe titolo per abilitare l'impresa. Il tutto però deve essere valutato in concreto dal responsabile del procedimento dell'ufficio del registro delle imprese, ricevente l'istanza.

Diversamente, nel caso in cui l'interessato venga nominato responsabile tecnico mediante l'attribuzione di una procura institoria, il Mi.S.E. ha rappresentato che l'argomento "istitutore/responsabile tecnico" è stato già oggetto di apposito favorevole pronunciamento ministeriale con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, laddove è stato previsto che "considerato che, ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, l'istitutore può rappresentare l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, e può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell'imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell'imprenditore stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in possesso dei requisiti di legge".

La predetta circolare concerne le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle similitudini degli argomenti trattati, è stata da sempre considerata dal Mi.S.E. idonea a disciplinare casi simili connessi alla materia in oggetto.

Il Mi.S.E. ha ovviamente ritenuto necessario sottolineare il fatto che la procura institoria debba obbligatoriamente ricomprendere l'intera attività imprenditoriale (sia pure riferita alla localizzazione o al ramo d'azienda), in ossequio alle disposizioni previste nel codice civile. Non può dunque avere un'efficacia giuridica ristretta ad un solo specifico settore aziendale, poiché in tal caso non avrebbe le caratteristiche e la valenza di una procura "institoria".

3.25 Parere a privato del 12.4.2017

Part-time

Il Mi.S.E. ha rappresentato che in passato ha più volte ribadito, in ordine alla possibilità che un soggetto possa essere nominato con contratto di lavoro part-time (in questo caso, di 16 ore a settimana) responsabile tecnico di una società di impiantistica

di cui al d.m. 37/2008, che l'esercizio della funzione di responsabile tecnico in modalità part-time contrasti con la necessità di assicurare che l'attività di installazione impianti sia esercitata dall'impresa con la costante presenza/supervisione/controllo del responsabile tecnico, tenuto conto della delicatezza e importanza della funzione dalla stesso esercitata, volta a garantire, per l'appunto, la sicurezza degli impianti installati dall'impresa.

Con il presente parere ha inteso confermare l'indirizzo assunto e pertanto ha confermato il proprio parere non favorevole.

4. INCOMPATIBILITA'

4.1 Parere a privato del 10-12-2010 socio e amministratore di altre 2 imprese

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al d.m.37/2008 possa essere nominato responsabile tecnico di un'impresa già attiva, avente come attività primaria quella di "costruzione di edifici residenziali e non" e che si vorrebbe abilitare anche all'esercizio dell'attività di impiantistica, qualora l'interessato medesimo risulti essere socio e amministratore dell'impresa di costruzioni medesima nonché socio e amministratore di altre due imprese, operanti rispettivamente nel settore della compravendita di immobili di proprietà e della produzione olivicola (attività, quest'ultima, a carattere stagionale).

Il Mi.S.E. al riguardo ha distinto due differenti situazioni:

1. nel 1° caso, qualora l'interessato fosse, al contempo, anche il *legale rappresentante* dell'impresa in parola, potrebbe, a parere del Mi.S.E., abilitare l'impresa e continuare ad esercitare le attività sopramenzionate tenuto conto che, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art.3 del d.m. in parola, le limitazioni di "*cumulo*" sono previste unicamente per la figura di "*responsabile tecnico preposto con atto formale dal legale rappresentante o proprietario individuale*" e non anche per coloro che abilitano le imprese "*in quanto legali rappresentanti o proprietari individuali*".
2. nel 2° caso, qualora l'interessato non fosse invece il legale rappresentante dell'impresa in discorso, è stato evidenziato dal Mi.S.E. che l'art.3, comma 2 del d.m. in parola, in cui è previsto che "la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa", voglia esprimere la necessità che la qualifica stessa non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno le attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori siano effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti; quindi, nel caso concreto in esame, non è essenziale che l'interessato non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l'unica discriminante, che spetta alla Camera di commercio verificare, è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa; tuttavia, tenuto conto della mole degli incarichi posseduti dall'interessato (soprattutto esterni all'impresa), il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno *esprimere parere non favorevole* all'attribuzione della qualifica di responsabile tecnico al soggetto in questione; è stato infine osservato che sempreché ovviamente vengano meno le condizioni di incompatibilità sopramenzionate l'interessato potrebbe assumere tale qualifica solo qualora rivesta la figura di "socio prestatore d'opera", condizione

preliminare, nel caso in questione, per qualsivoglia valutazione favorevole di merito al riguardo.

4.2 Parere a CCIAA di Savona del 10-10-2008 **responsabile tecnico in 2 imprese di installazione impianti**

In relazione alla possibilità che il socio di una società artigiana voglia rivestire la carica di responsabile tecnico per due distinte società, il Mi.S.E., pur evitando di entrare nello specifico, poiché trattasi di vicenda relativa a un imprenditore artigiano, che in quanto tale esula dalle competenze ministeriali (essendo l'artigianato materia di competenza esclusiva della Regione), ha rappresentato - astrattamente - quanto segue.

Il DM 37/2008 introduce normativamente il criterio di unicità e incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico, a differenza di quanto previsto dal disposto della L.46/90. Tuttavia il punto di contatto tra DM 37/2008 e la legge 46/90 è che entrambe le disposizioni hanno previsto l'abilitazione dell'impresa sulla base della qualificazione tecnico-professionale da parte dell'imprenditore o del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, di un soggetto - da essi stessi preposto - che assume la qualifica di responsabile tecnico.

Ne consegue che l'attuale definizione normativa, del comma 2 dell'articolo 3 del dm 37, "Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attività continuativa", nell'ottica di una **interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza**, deve essere letta nel **senso letterale** derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 3, nel senso cioè che **il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico**, e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.

Conseguentemente, nel caso in questione, ove il socio sia il legale rappresentante di entrambe le società, il Mi.S.E. ritiene di non esservi incompatibilità e che pertanto lo stesso possa abilitare le due imprese.

4.3 Pareri alla CCIAA di Vicenza del 31-10-2008, a privato 27-4-2009 e a privato del 19-2-2010 **lavoratore dipendente presso altra impresa**

Il Mi.S.E. ha chiarito che per assumere la qualifica di responsabile tecnico (preposto con atto formale dall'imprenditore o dal legale rappresentante) un soggetto deve interrompere immediatamente ogni legame professionale di lavoro subordinato sussistente presso altra impresa (di altro settore), ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma2.

Differente è invece il discorso nel caso in cui il soggetto in questione abiliti la propria impresa in quanto imprenditore o legale rappresentante, poiché in tal caso il Mi.S.E. ritiene di non esservi incompatibilità.

Dal decreto in parola risulta infatti chiara la volontà del legislatore di trattare in modo differenziato la figura del preposto responsabile tecnico rispetto a quella del titolare/legale rappresentante che abilita l'impresa di installazione impianti. Solo nei confronti del primo si applicano le incompatibilità e le preclusioni previste dall'art. 3, comma 2, del decreto in oggetto.

4.4 Pareri a privato 31-3-2009 e a CCIAA di Modena del 9-11-2009 **responsabile tecnico di più imprese**

È stata rappresentata dal Mi.S.E. l'impossibilità della nomina di un soggetto a responsabile tecnico di più imprese, tenuto conto dei divieti previsti dall'art.3, comma 2.

Nulla osta al riguardo, a parere del Mi.S.E., qualora invece un soggetto abiliti direttamente le imprese in qualità di legale rappresentante, poiché in tale veste può svolgere anche altre attività di tipo continuativo nonché ricoprire la medesima funzione per più imprese, in quanto non soggetto alle predette limitazioni.

4.5 Parere a privato 23-4-2009 **ingegnere/socio accomandatario in altra impresa**

A parere del Mi.S.E. un soggetto (ingegnere nonché socio accomandatario in una società in accomandita semplice svolgente attività di assemblaggio di quadri elettrici) può divenire - in qualità di legale rappresentante - colui che abilita altra impresa operante nel settore di installazione impianti, poiché in tal caso non incorrerebbe nell'incompatibilità prevista dall'art.3, comma 2, che ricade invece sul responsabile tecnico preposto con atto formale dal legale rappresentante o dal titolare di un'impresa di installazione impianti, alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.3 medesimo.

4.6 Parere a privato del 26-5-2009 **attività lavorativa di tipo saltuario**

Il Mise ha ribadito che, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008, la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività continuativa, ma che tale principio di incompatibilità può essere derogato previa dimostrazione che lo stesso sia di tipo "saltuario", essendo solo la continuità l'elemento discriminante. La norma non distingue infatti tra lavoro dipendente o autonomo o professionale.

4.7 Pareri a CCIAA di Firenze del 1-10-2008 e a CCIAA di Napoli del 8-6-2009 **socio e/o consigliere di amministrazione in altra impresa**

È stata "esclusa" dal Mi.S.E. ogni forma di "compatibilità" (ai sensi dell'art.3, comma 2) tra la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza (poiché tali incarichi impedirebbero, di fatto, il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di cui al d.m. 37/2008). Tale incompatibilità va estesa, per i medesimi motivi, anche al caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società.

4.8 Pareri a privato del 26-6-2009, a privato del 10-9-2009 e a CCIAA di Lecce del 2-7-2012 **impresa/e inattiva/e**

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che non si possa configurare "astrattamente" un'ipotesi di incompatibilità tra la carica o cariche posseduta/e di amministratore di impresa/e inattiva/e con quella di responsabile tecnico di un'impresa impiantistica, tenuto conto, per l'appunto, dell'inoperatività della/e impresa/e inattiva/e (è stato tuttavia chiarito dal Mi.S.E. che se anche una sola impresa dovesse riprendere

l'attività, si manifesterebbe l'incompatibilità prevista dalla normativa in esame per l'insorgenza dell'impedimento normativo previsto dall'art.3, comma 2).

4.9 Parere a privato del 3-5-2011 ¹ responsabile tecnico ai sensi della L.122/92 e del d.m.37/2008

In merito alla possibilità che un soggetto possa assumere il ruolo di responsabile tecnico in una stessa impresa sia per quanto concerne il settore di installazione impianti (d.m. 37/2008) che quello di autoriparazione (legge 122/92), il Mi.S.E. ha rappresentato che dal punto di vista della normativa vigente in materia di installazione impianti, le disposizioni contenute nell'art.3, comma 2, impediscono che tale ipotesi possa essere presa favorevolmente in considerazione. Naturalmente tale parere negativo non può essere esteso anche al caso in cui il soggetto in questione abilitasse l'impresa impiantistica in qualità di legale rappresentante poiché la disposizione di cui all'art.3, comma 2 non troverebbe, in tal caso, appropriata applicazione.

Pur tuttavia tale ipotesi favorevole confliggerebbe, a parere del Mi.S.E., comunque con la necessità che il responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione stazioni presso l'autofficina, dovendo assicurare ai terzi che l'espletamento dell'attività di autoriparazione avvenga in conformità alla legge e nell'assoluto rispetto del principio della sicurezza del parco veicoli circolanti, come affermato in passato con circolare 3286/C del 19 giugno 1992, laddove fu richiamato - per la figura del responsabile tecnico di una impresa di autoriparazione - il principio dell'univocità del rapporto: *"Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge (122/92), si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa...."*. ⁽¹⁾

In conclusione, il Mi.S.E. non ritiene possibile che uno stesso soggetto (ancorché titolare o legale rappresentante dell'impresa) possa ricoprire la funzione di responsabile tecnico per entrambe le attività regolamentate in parola, tenuto conto che l'incarico di responsabile tecnico di un'impresa impiantistica, la cui attività è, per sua stessa natura, itinerante (in quanto si svolge presso edifici terzi), è incompatibile con l'incarico di responsabile tecnico presso un'impresa di autoriparazione (che al contrario, per sua stessa natura, deve essere necessariamente stazionare presso l'officina, ai fini dell'esercizio della funzione ricoperta).

¹ Peraltro lo stesso art.10, comma 4 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n.558 ha poi espressamente previsto che ciascuna unità locale (officina) abbia uno responsabile tecnico.

4.10 Parere a privato del 31-5-2011 istitutore

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'istitutore, qualora abilitasse un'impresa di installazione impianti (la cui figura rispetta il principio dell'immedesimazione, come peraltro stabilito con circolare Mi.S.E. n. 3597/C del 27 gennaio 2006), non incorre nelle cause ostative di cui all'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008.

Infatti, costituendo - sostanzialmente - ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, un alter ego dell'imprenditore, non possono essergli fatte valere le limitazioni sopracitate tenuto conto che le medesime concernono unicamente la figura di *"responsabile tecnico preposto con atto formale dal legale rappresentante o proprietario individuale"* e non anche coloro che abilitano le imprese "in quanto legali rappresentanti o proprietari individuali", al di là quindi di qualsivoglia valutazione del

Mi.S.E. sulla continuità o meno dell'attività esercitata dall'istitutore al di fuori dell'impresa medesima.

4.11 Parere a CCIAA Benevento del 1-7-2010 **titolare impresa individuale in stato di fallimento**

Con un quesito è stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un'impresa possa nominare come responsabile tecnico un soggetto che possiede i requisiti tecnico-professionali in quanto titolare di impresa individuale abilitata a tale attività, che risulta, tuttavia, agli atti del Registro delle Imprese, in stato di fallimento dal 1985, non ancora dichiarato chiuso (l'imprenditore, iscritto anche alla C.P.A. in quanto artigiano, è stato cancellato d'ufficio dall'Albo Artigiani ma, tuttavia, risulta ancora iscritto quale piccolo imprenditore).

Il Mi.S.E. in proposito ha ritenuto utile sottolineare come - in linea astratta - il fallimento di un imprenditore individuale non costituisca causa ostativa alla nomina del medesimo soggetto a responsabile tecnico di altra impresa, qualora naturalmente lo stesso sia in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al d.m.37/2008.

Ha inoltre rappresentato che, tenuto conto che la procedura fallimentare non risulta essere ancora conclusa, si potrebbe configurare una situazione in cui l'imprenditore individuale (nominando responsabile tecnico) possa aver continuato a svolgere attività di impresa in regime di esercizio provvisorio, poiché autorizzato in tal senso dal tribunale. In tal caso, l'eventuale nomina a responsabile tecnico sarebbe, a parere del Mi.S.E., incompatibile con l'attività di tipo continuativo svolta dal medesimo soggetto come imprenditore, come previsto dall'art.3, comma 2 del d.m. in parola.

4.12 Parere a CCIAA Potenza del 8-3-2011 **Presidente del C.d.A. in un'impresa agricola**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che, in linea teorica, debba essere esclusa ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico posseduta presso un'impresa di impiantistica con la carica di Presidente del C.d.A. rivestita presso un'impresa agricola, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza, e non trattasi solamente di carica onoraria.

4.13 Parere a privato del 3-5-2011 **Legale rappresentante di un Consorzio Stabile**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se il proponente quesito, in quanto legale rappresentante di un Consorzio Stabile, possa abilitare il Consorzio medesimo allo svolgimento di attività impiantistica - avendone i requisiti tecnico-professionali - nel caso in cui ricopra contestualmente anche l'incarico di Direttore Tecnico e Consigliere Delegato in altra Società.

Al riguardo il Mi.S.E. ha preliminarmente rappresentato, in linea di principio, che il proponente, in quanto legale rappresentante dell'impresa "Consorzio Stabile (omissis)....", qualora fosse effettivamente in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, possa assumere l'incarico di soggetto abilitante l'impresa consortile sempreché l'impresa stessa possieda ed operi (nel settore impiantistico) con la propria comune struttura di impresa e non affidi/deleghi l'esecuzione dei lavori ai singoli consorziati.

In tal caso, il Mi.S.E. ha precisato che non possono essere fatte valere le limitazioni previste dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art.3 del d.m. in discorso poiché le stesse - a parere del Mi.S.E. - concernono unicamente la figura di "responsabile tecnico preposto con atto formale dal legale rappresentante o proprietario individuale"

e non anche coloro che abilitano le imprese *"in quanto legali rappresentanti o proprietari individuali"*, al di là di qualsivoglia valutazione circa la continuità o meno dell'attività esercitata dal proponente nell'altra Società.

Il Mi.S.E. ha infine rappresentato di non essere in grado di esprimere alcun tipo di valutazione - in quanto non competente - in ordine al possesso dei requisiti (ulteriori) previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e relativo regolamento attuativo -DPR 207/2010 (sia quelli di natura particolare, previsti per la specifica figura giuridica dei Consorzi Stabili, sia quelli aventi carattere generale), demandando, conseguentemente, alla competente Camera di commercio di verificare concretamente, per il caso in esame, il rispetto della normativa citata.

4.14 Parere a privato del 30-9-2011 **incompatibilità a carico di un socio lavoratore/responsabile tecnico**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che nel caso in cui il "socio lavoratore" venga preposto con atto formale del titolare o del legale rappresentante dell'impresa di installazione impianti, a responsabile tecnico di un'impresa impiantistica, vada in ogni caso verificato che non sussistano le condizioni di incompatibilità previste dall'art.3, comma 2 ("Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa"), sempreché, naturalmente, non sia in possesso della rappresentanza legale dell'impresa (in tale caso non sarebbe, infatti, applicabile la menzionata previsione normativa, poiché dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art.3, le limitazioni ivi previste vanno riferite esclusivamente alla sola figura del responsabile tecnico nominato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa di impiantistica, e "non anche al titolare o legale rappresentante" in possesso dei requisiti professionali).

4.15 Parere a privato del 20-2-2013 **socio accomandatario**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto che sia al contempo socio accomandatario di una s.a.s. e legale rappresentante di una s.p.a. possa abilitare le predette imprese, entrambe operanti nel settore dell'installazione impianti, tenuto conto di quanto previsto dal decreto in parola.

Il Mi.S.E., in proposito, nel premettere di ritenere scontato che l'interessato sia effettivamente in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, ha ritenuto opportuno ricordare le disposizioni previste dall'art.3, comma 2, del d.m. in parola in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa e che la stessa funzione possa essere ricoperta esclusivamente per una sola impresa. Tale previsione normativa deve essere presa in considerazione sempreché l'interessato non sia il titolare di un'impresa individuale ovvero il legale rappresentante di un'impresa strutturata in forma societaria, dovendo riferirsi le limitazioni previste dall'art.3, comma 2 (per via di quanto disposto dall'art.3, comma 1), esclusivamente alla figura del responsabile tecnico nominato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa di impiantistica, e *"non anche al titolare o legale rappresentante"* abilitante l'impresa.

Nel caso in questione il Mi.S.E. ha rappresentato dunque che, sempreché l'interessato sia in possesso - in qualità di socio accomandatario - della rappresentanza legale della società in accomandita semplice, come previsto, di norma, dal Codice Civile, non ricadrebbe nella situazione ostativa prevista dall'art.3, comma 2 (*"Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è*

incompatibile con ogni altra attività continuativa") e dunque potrebbe abilitare entrambe le imprese in parola.

In caso contrario il socio accomandatario - sempreché sia, ovviamente, prestatore d'opera (cioè installatore di impianti) - sarebbe di fatto un responsabile tecnico preposto (paragonabile ad esempio al lavoratore subordinato). Conseguentemente tale situazione comporterebbe l'insorgenza della causa ostativa prevista dall'art.3, comma 2 in parola (essendo l'attività di legale rappresentante di una S.p.a. incompatibile con la qualifica di responsabile tecnico preposto, rivestita presso la S.a.s.). Pertanto sarebbe a carico dell'interessato scegliere quale impresa abilitare, essendo escluso - da norma - che le possa abilitare entrambe.

4.16 Parere a CCIAA Potenza del 5-3-2013¹

associato in partecipazione/responsabile tecnico/procuratore di un impresa e responsabile tecnico/socio di altra impresa

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto, responsabile tecnico (in qualità di associato in partecipazione) di un impresa di installazione impianti (strutturata come società di capitali), possa essere nominato procuratore della stessa impresa ovvero se esista un incompatibilità tra le due cariche. L'interessato è inoltre anche socio/responsabile tecnico di altra impresa di installazione impianti (strutturata come società di persone) ed è dunque stato chiesto al Mi.S.E. se tale carica sia incompatibile con l'altro incarico di responsabile tecnico nella società di capitale sopramenzionata, ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008.

In relazione al primo quesito il Mi.S.E. ha rappresentato che le due cariche - procuratore e associato in partecipazione (responsabile tecnico) - non siano pienamente compatibili in quanto l'associato in partecipazione, secondo quanto previsto dal Codice Civile, pur potendo partecipare, sotto varie forme, alla vita sociale dell'impresa (come, ad esempio: partecipazione agli utili d'esercizio; possibilità di svolgere attività di controllo sull'impresa; diritto a ricevere il rendiconto; eventuale partecipazione alle perdite d'esercizio) è però, di fatto, un soggetto esterno all'impresa; il procuratore invece, nel caso che la procura sia "institoria", rappresenta l'impresa nei confronti di terzi (ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile) potendo compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità dell'imprenditore (in questo caso la società di capitali) ed è pienamente "immedesimato" con l'impresa in esame; pur tuttavia anche una procura "non institoria" farebbe venir meno la terzietà dell'associato in partecipazione, in quanto comunque il procuratore sarebbe legato all'impresa da altro vincolo, pur se di diversa natura.

In relazione alla possibilità che il medesimo soggetto sia anche socio/responsabile tecnico di altra impresa di installazione impianti, costituita nella forma di società di persone, il Mi.S.E. ha rappresentato che l'incompatibilità prevista dall'art.3, comma 2 possa venire meno solo nel caso in cui l'interessato abilitasse rispettivamente l'impresa costituita nella forma di società di capitale attraverso la summenzionata procura institoria e l'impresa costituita nella forma di società di persone in qualità di legale rappresentante. Qualsivoglia altra ipotesi al riguardo, a parere del Mi.S.E., andrebbe esclusa. In tal caso infatti l'interessato sarebbe necessariamente costretto a scegliere quale impresa abilitare, in quanto l'ipotesi che lo stesso possa abilitarle entrambe "*in qualità di preposto responsabile tecnico, nominato con atto formale dal/i legale/i rappresentante/i della/e impresa/e in parola*" sarebbe in contrasto con la previsione normativa di cui al combinato disposto dal 1° e 2° comma dell'art.3 del decreto in parola.

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che "... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Ha altresì stabilito che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

4.17 Parere a CCIAA Pistoia del 27-5-2013¹

Ingegnere/associato in partecipazione/responsabile tecnico

È stato chiesto al Mi.S.E. se possa essere nominato responsabile tecnico presso un'impresa di installazione impianti un soggetto terzo "libero professionista" (in qualità di associato in partecipazione), qualora lo stesso svolgesse "... in forma occasionale e non continuativa, al di fuori dell'orario di lavoro (a titolo esemplificativo, nel fine settimana)" l'attività di ingegnere, tenuto conto della previsione normativa di cui all'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008.

In proposito il Mi.S.E., nel premettere che sulla questione sussiste l'autonomia decisionale e procedimentale della Camera di commercio, ha espresso l'avviso che l'articolo 3, comma 2, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di installazione impianti, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori vengano effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti. Non è essenziale cioè che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l'unica discriminante, che spetta alla Camera di commercio verificare, è che tale attività non sia continuativa, ovvero tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa.

Ha dunque fatto presente che qualora tale attività fosse svolta dall'associato al di fuori dell'orario di lavoro dell'impresa di installazione impianti, nulla osterebbe al riguardo.

Ha tuttavia concluso ribadendo nuovamente che spetta in ogni caso alla Camera di commercio, in quanto responsabile del procedimento, verificare "caso per caso" l'assenza degli elementi ostativi previsti in materia dalla normativa vigente (d.m.37/2008, art.3, c.2).

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che "... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Ha altresì stabilito che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

4.18 Parere a CCIAA Frosinone del 4-7-2013¹

associato in partecipazione/socio di capitale

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se - in linea di principio - un soggetto che fosse socio di capitale presso un'impresa di installazione impianti possa abilitare la relativa impresa (qualora ovviamente possieda i requisiti prescritti dalla normativa vigente e non ricorrano eventuali cause ostative) attraverso la stipula di un contratto di associazione in partecipazione mediante il quale assumerebbe il ruolo di "associato in partecipazione".

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che le due cariche - socio di capitale e associato in partecipazione (responsabile tecnico) non siano pienamente compatibili tra loro, in quanto l'associato in partecipazione, secondo quanto previsto dal Codice Civile, pur potendo partecipare, sotto varie forme, alla vita sociale dell'impresa (come, ad esempio: partecipazione agli utili d'esercizio; possibilità di svolgere attività di controllo sull'impresa; diritto a ricevere il rendiconto; eventuale partecipazione alle perdite d'esercizio) è però, di fatto, un soggetto esterno all'impresa mentre il "socio di capitale" è soggetto *interno* all'impresa, essendo uno dei proprietari della medesima.

Il Mi.S.E. ha peraltro chiarito che il socio medesimo non potrebbe in ogni caso abilitare l'impresa in quanto non risulta essere "socio prestatore d'opera". Qualora lo fosse tale eventualità renderebbe peraltro inutile la stipula del contratto di associazione in partecipazione. Il ruolo di associato in partecipazione/responsabile tecnico, peraltro, sarebbe anch'esso incompatibile con la figura di socio prestatore d'opera, per le stesse motivazioni di cui sopra.

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che "... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Ha altresì stabilito che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

4.19 Parere a privato del 18-12-2014 **socio di capitale**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che ha sempre ritenuto possibile - in passato, in linea generale - che la qualifica di responsabile tecnico (preposto) in un'impresa operante nel settore impiantistico fosse compatibile con la qualifica di socio rivestita dal soggetto medesimo presso altra impresa (di qualsivoglia natura sia l'attività sociale), sempreché ovviamente il socio medesimo non sia investito nell'impresa terza di poteri direttivi o di rappresentanza o non abbia incarichi/impegni di tipo lavorativo da espletare (non sia cioè socio lavoratore).

4.20 Parere a privato del 26-4-2017

Ingegnere e Direttore Tecnico nella stessa impresa che produce strutture/edifici in legno

Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se l'interessato, che ricopre - in qualità di lavoratore dipendente - il ruolo di Ingegnere e Direttore Tecnico presso la stessa impresa, che produce strutture/edifici in legno, possa essere nominato responsabile tecnico presso la medesima impresa, visto quanto previsto dall'art.3, comma 2 del dm37/2008.

L'interessato, a supporto di tale richiesta, ha evidenziato la contiguità tecnica tra la realizzazione delle strutture/edifici lignei e la parte impiantistica degli stessi edifici

nonché la conseguente necessità da parte dell'impresa di avere come riferimento un unico tecnico.

Al riguardo il Mi.S.E., nel premettere che la valutazione dei requisiti tecnico professionali non rientri nella sua competenza ma in quella della Camera di commercio territorialmente interessata al relativo procedimento, ha tuttavia ritenuto opportuno rispondere al quesito proposto, facendo presente di poter considerare favorevolmente l'ipotesi così come prospettata, sempreché ovviamente l'interessato sia effettivamente in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal d.m.37/2008.

Con tale parere il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno derogare dall'interpretazione data fino ad allora, tesa ad un rigoroso rispetto del principio di incompatibilità previsto dal comma 2 in parola, tenuto conto delle specificità del quesito e dunque delle affinità delle attività svolte dall'interessato nella medesima impresa presso la quale è un lavoratore subordinato.

5. DIPLOMA DI LAUREA

5 Parere a CCIAA di Ravenna del 22-7-2008 e a CCIAA Lucca del 8-8-2008 ***Idoneità laurea ai fini di cui all'art.4, comma 1, lettera a.***

Il Mi.S.E. ha rappresentato in merito all'idoneità di una laurea (ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, che dà titolo ad assumere la qualifica di responsabile tecnico in imprese esercenti l'attività di impiantistica) e al valore delle pronunzie del Consiglio Universitario Nazionale, che il C.U.N. stesso, a partire dalle adunanze del 12 luglio 2007, ha affermato che essendo i corsi di laurea *"contenitori ampi nei quali possono essere istituiti corsi differenziati tra loro per percorso formativo e contenuti, anche a parità di denominazione"* è necessario *"procedere al puntuale esame del curriculum di ciascun laureato per il quale il quesito venga posto"*. Ogni pronunciamento è pertanto reso sulla base dello specifico curriculum universitario presentato e pertanto ha valore limitato alla singola laurea oggetto di parere.

Ne consegue che, come affermato dal C.U.N., il parere reso da questo organo "non potrà essere automaticamente esteso a tutti coloro che hanno conseguito il medesimo titolo di studio".

Quanto sopra ha valenza, sempre secondo il C.U.N., sia per la L.122/82 che per il D.M. 37/2008.

Il Mi.S.E. ha fatto tuttavia presente che resta comunque fermo il principio che la responsabilità del procedimento di valutazione del titolo rimane in capo alla Camera di commercio (o alla C.P.A./Regione, se trattasi di artigiano), salvo volersi avvalere del competente parere espresso dal C.U.N..

In merito a quanto evidenziato con la nota esplicativa rilasciata dall'Ufficio Legislativo del Mi.S.E. in data 23.4.2008 circa la validità della cosiddetta laurea breve ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.4 comma 1 lettera a) del decreto 37, è stato infine rappresentato dal Mi.S.E. stesso, che il C.U.N. ha più volte legittimato in passato il possesso dei requisiti di cui all'ex L.46/90, per specifici diplomi di laurea breve e, di recente, con riferimento specifico al dm 37/08, ha ritenuto che alcune lauree triennali (con l'avvertenza di cui appresso) fossero abilitanti per una o più lettere del ridetto dm 37/08 (ex pluribus adunanze 16 aprile 2008 e 8 maggio 2008).

È stato tuttavia precisato che il C.U.N., in ogni occasione, ha più volte specificato e sottolineato come il riconoscimento del titolo di laurea breve, ai fini del possesso dei requisiti, vada valutato di volta in volta sulla base del programma di studi seguito dal soggetto interessato.

Pertanto il Mi.S.E. ha ritenuto che la nota esplicativa del 23.4.2008 dell'Ufficio Legislativo non debba ritenersi applicabile ai fini della problematica qui evidenziata.

6. DIPLOMI CONSEGUITI AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL SECONDO CICLO E ALTRI TITOLI DI STUDIO

6.1 Parere a privato del 4-7-2008 ***diplomi di qualifica triennali***

Il Mi.S.E. ha rappresentato che i diplomi di qualifica possano rientrare nella casistica di cui al punto b, comma 1 dell'art.4 del d.m. 37/2008.

6.2 Parere a CCIAA di Salerno del 24-2-2012 **organismi competenti a valutare diplomi o qualifiche conseguite al termine della scuola secondaria del secondo ciclo**

Il Mi.S.E., in merito alla richiesta informativa avanzata dalla Camera di commercio proponente circa la validità del diploma di perito industriale, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4 del dm 37/2008, ha fatto presente di non essere competente a valutare i titoli di studio o, comunque, a esprimere qualificati pareri al riguardo; ha tuttavia suggerito, qualora la Camera di commercio lo ritenesse opportuno, di rivolgersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o all'Ufficio Scolastico Regionale [o sue strutture decentrate: CSA] ovvero allo stesso Istituto scolastico che ha rilasciato il diploma medesimo.

6.3 Parere a privato del 29-5-2009 ***Requisiti tecnico professionali legati al possesso del solo titolo di studio***

In ordine alla possibilità che un soggetto possa essere nominato responsabile tecnico presso un'impresa impiantistica avendo conseguito un diploma di perito industriale con corso quinquennale senza tuttavia essere in possesso della prescritta esperienza professionale (2 anni di inserimento - ovvero 1 anno, per la lettera d, comma 2 dell'art.1 - presso un'impresa di settore, come previsto dal comma 1, lettera b dell'art.4), facendo eventualmente valere, in sostituzione dell'esperienza professionale sopradetta, i due anni aggiuntivi frequentati per via del conseguimento del diploma di scuola secondaria del secondo ciclo (di anni n.5) rispetto alla qualifica che si consegue al termine della scuola secondaria del secondo ciclo (di durata triennale), il Mi.S.E. ha rappresentato che il d.m. 37/2008 non prevede tale possibilità "di sostituzione", conseguentemente, non potendo essere presa favorevolmente in considerazione, rimarrebbe preclusa la nomina dell'interessato a responsabile tecnico.

6.4 Lettera Circolare del 16-6-2011 ***Valutabilità dei diplomi, attestati e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività regolamentate***

Il Mi.S.E. con lettera circolare datata 16 giugno 2011 ha impartito specifiche direttive in merito alla valutazione dei diplomi, attestati e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività regolamentate, come qui sotto specificato:

art. 1, c. 1:

<<Al personale dei ruoli marescialli e scergenti delle Forze armate nonché agli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano frequentato e completato con esito favorevole i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso scuole ed istituti di formazione militari, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che all'estero è riconosciuto, **a domanda**, il corrispondente **Diploma di qualifica** dei corsi di studio dell'istruzione professionale, secondo la tabella «A» annessa al presente decreto.>>;

art. 1, c. 3:

<<I titoli di studio di cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n. 212/1983. **Le domande**, corredate da specifica attestazione rilasciata dall'Amministrazione Militare di appartenenza, **dovranno essere presentate agli istituti professionali** nei quali è attivata la specializzazione richiesta, **che rilasceranno i relativi diplomi**.>>;

art. 2, c. 1:

<<I diplomi di qualifica rilasciati ai sensi del presente decreto hanno la stessa natura di titoli di studio e la medesima validità così come indicato dall'art. 2 del decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 250, e consentono l'ammissione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale.>>.

Risulta evidente, in particolare dalla lettura dell'art. 1, c. 3, cit., che nel momento in cui gli interessati si rivolgono alla camera di commercio per ottenere la valutazione dei propri titoli ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale per lo svolgimento di attività regolamentate, dovranno esibire il diploma di qualifica ivi previsto, rilasciato dai competenti istituti professionali.

Sembra infine opportuno richiamare l'attenzione su quanto disposto dall'art. 1, c. 2, del decreto in parola:

<<Eventuali istanze presentate dal personale che risulti in possesso di titoli professionali per i quali non siano stati previsti, nella suddetta tabella, i corrispondenti diplomi di qualifica, saranno esaminate dalla Forza armata di appartenenza del militare e trasmesse, per la definitiva valutazione ai fini dell'equipollenza, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.>>.

6.5 Parere a CCIAA Teramo del 27-4-2011 equiparazione titoli di studio

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se la sentenza del Consiglio di Stato datata 30 novembre 2010 possa aver equiparato il titolo di studio di perito industriale con la laurea in ingegneria, come ha di fatto sostenuto un utente che ha presentato apposita istanza presso gli uffici camerali al fine di poter ottenere l'abilitazione ad esercitare attività impiantistica di cui al d.m. 37/2008.

Il Mi.S.E. in proposito ha ritenuto opportuno condividere le motivazioni della Camera di commercio che sono alla base del parere *non favorevole* espresso sulla questione. Ha rammentato in proposito quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera b) del d.m.37 che stabilisce come requisito tecnico-professionali il possesso di un *"diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno"*. Secondo il Mi.S.E., infatti, anche ammettendo, per mera ipotesi, che il diploma di perito industriale sia idoneo ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera b) del d.m.37/2008 (sulla validità del titolo di studio il Mi.S.E. ha rappresentato di non essere in grado di fornire proprie valutazioni, in quanto non competente in materia), è comunque necessario che il conseguimento del diploma stesso sia seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno), condizione che, nel caso in esame, non si evince.

6.6 Pareri a CCIAA Modena del 9-11-2009, a CPA di Bologna del 17-2-2010 e a CPA Biella del 3-2-2009

termini temporali dell'esperienza professionale rispetto al conseguimento del titolo di studio

Il Mi.S.E. ha rappresentato, ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4, comma 1, lettere b-c), che il periodo di inserimento presso un'impresa del settore deve essere sempre successivo, in termini temporali, al conseguimento del "diploma/qualifica" o del "titolo/attestato, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale", poiché – a parere del Ministero - la *ratio* del legislatore è far sì che l'interessato acquisisca prima le necessarie conoscenze teoriche per poi acquisire, in un secondo momento, attraverso l'esperienza professionale, le relative competenze che possano qualificarlo ai fini di cui sopra (no, dunque, all'eventuale acquisizione di esperienze professionali durante o, addirittura, prima del conseguimento del titolo di studio).

6.7 Parere a privato del 17-3-2014

equiparazione diploma di perito industriale ad un'idonea laurea di natura tecnica

Il Mi.S.E. ha rappresentato, circa la possibilità di equiparare, cioè di considerare equipollenti, il diploma di perito industriale ad un'idonea laurea di natura tecnica, che la previsione normativa di cui all'art.4 non lascia scampo a diversa possibilità interpretativa che non sia quella ivi affermata.

Secondo il MISE tale articolo - laddove afferma che il diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art.1 del dm.37/2008, debba essere seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (il periodo di inserimento per le attività di cui all'*articolo 1*, comma 2, lettera d, è di un anno) - lascia chiaramente intendere che oltre al conseguimento di un titolo di studio idoneo l'interessato deve aver successivamente maturato anche esperienza/e professionale/i presso impresa/e di settore abilitata/e (anche se non installatrice, purché sia abilitata, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 5 del d.m.37/2008).

Pertanto questa Amministrazione ha sottolineato come qualsivoglia soggetto interessato all'applicazione dell'art.4, comma 1, lettera b) debba necessariamente aver acquisito esperienza pratica "*sul campo*", cioè aver svolto concretamente e direttamente attività di installazione impianti. Ha altresì aggiunto di poter escludere che le esperienze oggetto di quesito possano ritenersi utili ai fini di cui all'art.4 (d.m.37/2008), tenuto conto che le stesse sono state maturate presso studi professionali di perito industriale e non presso imprese di installazione impianti tecnologici abilitate.

Pertanto la stessa normativa che disciplina l'accesso alla professione di perito industriale (il richiedente quesito, per analogia, ne richiedeva la sua applicazione anche al caso in questione), prevede un differente (e più lungo) percorso di esperienza professionale nel caso di diploma rispetto all'ipotesi di laurea triennale di matrice tecnica. Dunque anche in questa materia, secondo il Mi.S.E., è prevista una diversa quantificazione dell'esperienza professionale a seconda del differente titolo in possesso.

6.8 Parere a CCIAA AT del 17-11-2016

titoli e attestati e conseguente esperienza professionale

Il Mi.S.E. ha rappresentato di condividere le determinazioni assunte dalla Camera di commercio, ritenendo, parimenti, gli attestati di qualifica conseguiti ai sensi della legge 845/1978 pienamente rientranti nella fattispecie prevista dall'art.4, comma 1, lettera c) del d.m. 37/2008 (*titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art.1, comma 2, lettera d, è di due anni*).

6.9 Circolare n.3697/C del 20.2.2017

pareri resi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i titoli di studio dell'istruzione secondaria superiore e per il diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 – idoneità o meno ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionale previsti dall'art.4 del d.m. 37/2008.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Registro delle imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
(via pec)

e, per conoscenza

CIRCOLARE N. 3697/C

ALL'UNIOCAMERE (via pec)

Oggetto: **Pareri resi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i titoli di studio dell'istruzione secondaria superiore e per il diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 - idoneità o meno ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionale previsti dall'art.4 del d.m. 37/2008.**

Si fa riferimento ai due quesiti inoltrati da questa Amministrazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente con note n.19759 del 12 febbraio 2015 e n.370210 del 24 novembre 2016, con i quali è stato richiesto di far conoscere - *sia in ordine ai diplomi di scuola secondaria del secondo ciclo, sia in merito al diploma di tecnico superiore previsto all'art.4, comma 1, lettera a-bis del d.m. 37/2008* - le singole fattispecie di diplomi che possano essere considerati utili per l'acquisizione dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art.4 del d.m. 37/2008, ai fini dell'esercizio delle attività di installazione degli impianti tecnologici elencati all'art.1, comma 2 del d.m. 37/2008.

A tali richieste il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito risposta con note nn.4683 del 26 maggio 2015 (All.1) e 718 del 26 gennaio 2017 (All.2) che, tenuto conto dell'importanza dell'argomento trattato, si ritiene opportuno divulgare a codeste Camere e Unioncamere, come allegato alla presente Circolare.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Circolare divulgativa dei pareri resi dal M.I.U.R. con
note nn.4683 del 26.5.2015 e 718 del 26.1.2017

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
paolo.maiozzi@mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio V

Avv. Mario Fiorentino
Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Sallustiana, 53
00187 Roma
dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

Oggetto: Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici - D.M. n. 37/2008, articolo 4, comma 1, lettera a-bis) - Richiesta parere circa diploma di tecnico superiore.

Si fa riferimento alla nota di codesta Direzione Generale n. 0370210 del 24 novembre 2016, con la quale sono stati richiesti tra l'altro chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a-bis) del D.M. n. 37/2008, così come integrato dall'art. 1, comma 50, legge n. 107/2015 (Buona Scuola). Con riferimento a tale questione, di competenza di questo Ufficio, si forniscono le seguenti precisazioni.

La norma suddetta dispone l'inclusione tra i requisiti tecnico-professionali prescritti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso D.M. n. 37/2008 del "Diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011".

In particolare, codesto Ufficio chiede di chiarire:

1. a quale specifici titoli di studio si riferisca la norma;
2. per quali attività, tra quelle elencate dall'articolo 1, comma 2, del D.M. n. 37/2008, possa trovare applicazione.

Allo scopo di fornire i richiesti chiarimenti, è necessario descrivere, in sintesi, le principali caratteristiche del sistema di cui fanno parte gli Istituti Tecnici Superiori, I.T.S., che rilasciano il diploma di tecnico superiore:

- Gli I.T.S. costituiscono un canale formativo di livello post secondario, parallelo ai percorsi universitari, strettamente collegato alla realtà del sistema produttivo e del mercato del lavoro.

NG/rt *NG*
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.58495994 e-mail rita.florenzi@istruzione.it

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Sono stati introdotti con la legge n. 40/2007, art.13, che ha trovato attuazione nelle Linee guida adottate con d.P.C.M. 25 gennaio 2008.

- Gli I.T.S. sono costituiti, nell'ambito dei piani territoriali deliberati dalle Regioni nell'esercizio della loro esclusiva competenza in materia di programmazione dell'offerta formativa, con riferimento a sei aree tecnologiche (Efficienza energetica; Tecnologie della informazione e della comunicazione; Mobilità sostenibile; Nuove tecnologie per il Made in Italy; Nuove tecnologie della vita; Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo) considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese.
- I percorsi formativi post diploma degli I.T.S. hanno durata biennale/triennale. I corsi si realizzano sulla base delle 29 "Figure nazionali di riferimento" (D.I. 7 settembre 2011 e D.I. 5 febbraio 2013 - allegati), correlate a ciascuna delle aree tecnologiche. Le figure costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi formativi e dei relativi standard delle competenze. A livello territoriale le figure sono declinate in profili che rispondono alle particolari esigenze del mondo del lavoro e delle professioni.
- Al termine del corso, con il superamento delle prove di verifica finale, si consegue il Diploma di Tecnico Superiore corrispondente al V/VI livello del Quadro europeo delle qualifiche - EQF. Il Diploma contiene sia la denominazione corrispondente alla figura nazionale sia la sintetica indicazione del profilo specifico risultante dalla declinazione della figura a livello territoriale. E' corredato dall'European Diploma Supplement, Europass, che fornisce una descrizione standardizzata circa natura, livello e contenuto delle competenze acquisite a seguito del completamento del percorso formativo.
- la tabella allegata al citato D.I. 7 settembre 2011 individua le seguenti figure nazionali per l'area tecnologica "Efficienza energetica":

Area tecnologica	Ambito	Figure
Efficienza energetica	Approvvigionamento e generazione di energia	Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti
	Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico	Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile

- Ciascun I.T.S. procede poi alla declinazione in specifici profili della figura nazionale in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

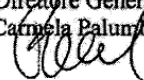
lavoro e delle professioni e in funzione delle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati

In questo quadro caratterizzato dalla flessibilità dell'offerta formativa, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a-bis) del D.M. n. 37/2008 gli Istituti Tecnici Superiori appartenenti all'area tecnologica "Efficienza energetica" sono tenuti a provvedere a:

- a) indicare nel bando di selezione per l'ammissione al percorso formativo il tipo di impianto previsto dall'articolo 1 del D.M. n. 37/2008 alla cui installazione il candidato potrà essere abilitato a seguito del conseguimento del diploma;
- b) esplicitare nel profilo, da indicare sinteticamente nel diploma, il tipo di impianto per la cui installazione sono state acquisite le necessarie competenze;
- c) inserire nella sezione 5.2 dell'Europass Diploma supplement, da rilasciare con il diploma di tecnico superiore, uno specifico riferimento all'accesso alla attività regolamentata.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Divisione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio III

Div. VI - Dr. M. Geronzi
Div. VIII - Ing. Conetta
Div. IV - Dr.ssa Paradiso

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0087305 - 09/06/2015 - INGRESSO

AL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIANFRANCESCO VECCHIO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

D. G. PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL

CONSUMATORE, LA VIGILANZA, E LA

NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE VI

VIA SALLUSTIANA, 53

00187 ROMA

Rif. prot. 19759 del 12/2/2015

OGGETTO: Richiesta parere su titoli di studio per accesso ad attività regolamentate.

A riscontro della nota prot. n. 19759 del 12/2/2015, si fornisce il parere sulla questione, formulato dal dott. Massimo Esposito, dirigente tecnico, in data 4 maggio c.m.

"Con riferimento alla richiesta in oggetto, prot. di uscita MISE 0019759 del 23 febbraio 2015, si riporta di seguito l'elenco di attività regolamentate di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale MISE n. 37 del 22 gennaio 2008 e per ognuna di esse i titoli di studio dell'istruzione secondaria superiore da ritenere certamente idonei e quelli da ritenere certamente non idonei al suo svolgimento.

Si sono presi in considerazione solo i titoli di studio relativi ai percorsi dell'istruzione tecnica e professionale, in quanto quelli relativi ai percorsi dell'istruzione liceale sono da ritenersi senz'altro non idonei.

Relativamente all'istruzione professionale, nell'elenco ci si riferisce sia ai diplomi che alle qualifiche. I titoli non presenti nell'elenco vanno valutati caso per caso, considerando gli specifici percorsi formativi.

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

IDONEI:

Istituti Tecnici - Elettronica ed Elettrotecnica;

Istituti Professionali - Manutenzione e Assistenza Tecnica.

NON IDONEI:

Istituti Tecnici - Settore Economico;

Istituti Tecnici - Settore Tecnologico: Grafica, Chimica, Sistema Moda, Agraria. Istituti

Professionali - Settore Servizi;

Istituti Professionali - Settore Produzioni Industriali e Artigianali - Articolazione Artigianato.

MIUR - Viale Trastevere, 76/A

00153 Roma - Tel. 06.5949.3242

e-mail: vincenzo.giudice@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio III

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

IDONEI:

Istituti Tecnici – Elettronica ed Elettrotecnica;

Istituti Professionali – Manutenzione e Assistenza Tecnica.

NON IDONEI:

Istituti Tecnici – Settore Economico;

Istituti Tecnici – Settore Tecnologico: Grafica, Chimica, Sistema Moda, Agraria, Costruzioni;

Istituti Professionali – Settore Servizi;

Istituti Professionali – Settore Produzioni Industriali e Artigianali – Articolazione Artigianato.

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

IDONEI:

Istituti Tecnici – Meccanica Meccatronica ed Energia.

NON IDONEI:

Istituti Tecnici – Settore Economico;

Istituti Tecnici – Settore Tecnologico: Grafica, Chimica, Sistema Moda, Agraria, Informatica e Telecomunicazioni;

Istituti Professionali – Settore Servizi;

Istituti Professionali – Settore Produzioni Industriali e Artigianali – Articolazione Artigianato.

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

IDONEI:

NON IDONEI:

Istituti Tecnici – Settore Economico;

Istituti Tecnici – Settore Tecnologico: Grafica, Sistema Moda, Agraria, Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia, Informatica e Telecomunicazioni;

Istituti Professionali – Settore Servizi;

Istituti Professionali – Settore Produzioni Industriali e Artigianali – Articolazione Artigianato.

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

MIUR - Viale Trastevere, 76/A
00153 Roma - Tel. 06.5849.3242
e-mail: vincenzo.giudice@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio III

IDONEI:

NON IDONEI:

Istituti Tecnici – Settore Economico;

Istituti Tecnici – Settore Tecnologico: Grafica, Sistema Moda, Agraria, Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni;

Istituti Professionali – Settore Servizi;

Istituti Professionali – Settore Produzioni Industriali e Artigianali – Articolazione Artigianato.

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

IDONEI:

NON IDONEI:

Istituti Tecnici – Settore Economico;

Istituti Tecnici – Settore Tecnologico: Grafica, Sistema Moda, Agraria, Chimica, Informatica e Telecomunicazioni

Istituti Professionali – Settore Servizi;

Istituti Professionali – Settore Produzioni Industriali e Artigianali – Articolazione Artigianato.

g) impianti di protezione antincendio.

IDONEI:

NON IDONEI:

Istituti Tecnici – Settore Economico;

Istituti Tecnici – Settore Tecnologico: Grafica, Sistema Moda, Agraria, Informatica e Telecomunicazioni;

Istituti Professionali – Settore Servizi;

Istituti Professionali – Settore Produzioni Industriali e Artigianali – Articolazione Artigianato".

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

MIUR - Viale Trastevere, 76/A
00153 Roma - Tel. 06.5849.3242
e-mail: vincenzo.giudice@istruzione.it

6.10 Circolare n.3698/C del 7.4.2017

pareri resi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i titoli di studio dell'istruzione secondaria superiore e per il diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 – idoneità o meno ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionale previsti dall'art.4 del d.m. 37/2008.

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0136302.07-04-2017



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
(via pec)

CIRCOLARE N. 3698/C

e, per conoscenza
ALL'UNIOCAMERE (via pec)

Oggetto: **Parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e per il diploma di perito industriale specializzazione chimica – idoneità o meno ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionale previsti dall'art.4 del d.m. 37/2008.**

Si fa seguito a quanto rappresentato con circolare n.3697/C del 20 febbraio 2017 con la quale sono stati resi noti gli indirizzi forniti dal M.I.U.R.-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con note nn.4683 del 26 maggio 2015 e 718 del 26 gennaio 2017, in merito alla valutazione sia dei diplomi di scuola secondaria del secondo ciclo, sia del diploma di tecnico superiore previsto all'art.4, comma 1, lettera a-bis del d.m. 37/2008, in relazione all'utilizzabilità degli stessi ai fini dell'acquisizione o meno dei requisiti tecnico professionale previsti dall'art.4 del d.m. 37/2008.

Al riguardo, si comunica che il M.I.U.R. con nota n. 3230 del 23 marzo 2017 (all.1) ha fornito - in merito al diploma di tecnico superiore e al diploma di perito industriale specializzazione chimica – ulteriori indicazioni utili ai fini della valutazione degli stessi, in relazione all'art.4 del dm 37/2008.

Si allega anche il quesito presentato da un privato cittadino, relativo al diploma di perito industriale specializzazione chimica, in risposta al quale è stato emesso il relativo parere, ai fini di una maggiore comprensione delle motivazioni alla base dello stesso.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Circolare divulgativa del parere reso dal M.I.U.R. con nota n.3230 del 23.3.2017



Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
paolo.maiozzi@mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- Ufficio III -

**AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO,
LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE VI
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it**

**OGGETTO: Richiesta parere su titoli di studio per accesso ad attività
regolamentate - Ministero dello Sviluppo Economico.**

A riscontro della nota prot. 370210 del 24/11/2016, si fornisce il parere sulla questione, formulato dall'Ispettore di settore.

"Con riferimento alla richiesta prot. MISE 0370210 del 24 novembre 2016, relativa ai titoli di studio idonei per l'accesso alle attività regolamentate di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale MISE n. 37 del 22 gennaio 2008, si precisa quanto segue:

- A seguito di quanto disposto dall'art. 1, comma 50, della Legge 107/2015, il titolo di "Diploma di Tecnico Superiore", conseguito nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) afferenti all'area "Efficienza energetica", è uno dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio delle attività di installazione di impianti all'interno di edifici (art. 4 del D.M. 37/2008). In particolare, con riferimento alla classificazione degli impianti di cui all'art. 1 del citato D.M., tale diploma è da ritenersi idoneo per l'esercizio dell'attività relativamente a:
 - **Lettera a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - **Lettera c)** impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - **Lettera e)** impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - **Lettera g)** impianti di protezione antincendio.
- Diversamente da quanto riportato nell'ultimo capoverso della nota MISE in oggetto, nella nota prot. 4683 del 26/5/2015 di questa D.G. si indica il titolo di perito industriale specializzazione "chimica" come non idoneo solo relativamente alle lettere a), b), c), f) di cui all'art. 1 del citato D.M.; viceversa, riguardo alle attività citate dal sig. Marcello Anselmi, cioè quelle ricomprese nelle lettere **d), e), g)**, la nota 4683 non include il titolo di perito industriale specializzazione "chimica" né tra i

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- Ufficio III -

titoli idonei né tra quelli non idonei, intendendo con ciò, come specificato nella nota stessa, che "I titoli non presenti nell'elenco vanno valutati caso per caso, considerando gli specifici percorsi formativi". Ciò in ragione delle specificità dei diversi percorsi, ordinamentali e sperimentali, che nel corso degli anni sono stati ricompresi nella specializzazione "chimica" (Tessili, Tintori, sperimentazione "Deuterio", Chimico conciaro, Chimica industriale). Anche nel nuovo ordinamento, subentrato nel 2010, l'indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" comprende al suo interno le articolazioni "Chimica e materiali", "Biotecnologie ambientali" e "Biotecnologie sanitarie", che presentano significative differenze nei percorsi di studio. Nello specifico, il titolo cui fa riferimento il sig. Anselmi, "Diploma di perito industriale - specializzazione Chimica" può essere senz'altro ritenuto idoneo per l'esercizio delle attività di cui alle lettere d), e), g)".

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

..... mi chiamo (.... Omissis), sono un ex titolare (e responsabile tecnico) di impresa di installazione, e manutenzione impianti gas (cat.E d.m. 37/08), precedentemente dipendente di impresa di installazione impianti di cui alle lettere C, D, E, e G, del citato decreto. Le volevo gentilmente sottoporre un quesito su una questione che ho affrontato nella mia esperienza di iniziare un'attività di installazione impianti, riguardo alle circolari del vostro ministero che le camere di commercio utilizzano al fine della classificazione dei titoli di studio abilitanti all'esercizio delle attività di cui al citato decreto d.m.37/08, le quali per quanto riguarda il mio titolo di studio (perito industriale capotecnico, specializzazione chimico) indicano il suddetto titolo abilitante per l'esercizio dell'attività di cui alla lettera E (impianti gas), e lettera G (impianti antincendio), escludendo l'abilitazione per gli impianti di cui alla lettera D (idrici e di trattamento acque). Quest'ultimo aspetto a me pare in evidente contraddizione con il programma ministeriale di studi relativo al mio diploma che prevede ampiamente lo studio approfondito di tutto ciò che attiene al trattamento acque siano esse primarie o reflue, analisi acque, progettazione, gestione e controllo di qualsiasi tipologia di impianto di trattamento acque, con riferimento sia agli aspetti teorici di studio dei processi e relativi impianti e legislazione tecnica, sia a contenuti pratici di analisi acque ante e post trattamento (sia primarie che reflue), e di disegno di schemi d'impianto di tutti i possibili trattamenti che la tecnologia consente. Tutto ciò oltre che essere facilmente verificabile prendendo visione dei programmi del Ministero dell'Istruzione, è confermato dal fatto che per quanto riguarda l'esercizio della libera professione di Perito Industriale spec. Chimico, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, nell'elenco delle attività che il suddetto perito può svolgere annovera la progettazione, la gestione ed il controllo nonché la redazione della dichiarazione di rispondenza, prevista da d.m. 37/08 in mancanza della dichiarazione di conformità dell'impresa installatrice, degli impianti di trattamento acque.

Alla luce di quanto esposto a me pare palese la lacuna creata nel non considerare il titolo di studio abilitante all'installazione, manutenzione e certificazione di conformità degli impianti idrici e di trattamento acque di cui alla lettera D del d.m.37/08, e sarebbe quindi auspicabile, per rendere giustizia ad un percorso formativo che nell'intenzione del Ministero dell'Istruzione forma tecnici specializzati ad occuparsi di trattamento delle acque, che il vostro Ministero dello sviluppo economico magari concertandosi con quello dell'istruzione, modifichi le tabelle alle quali le camere di commercio fanno riferimento, ed attribuisca ai diplomati periti ind. spec. chimico del vecchio ordinamento, ma anche a quelli del nuovo ordinamento degli istituti tecnici tecnologici spec. chimica, materiali e biotecnologie, l'abilitazione (previa i periodi di inserimento previsti all'interno di imprese abilitate) all'esercizio delle attività di impiantistica di cui alla lettera D del d.m.37/08.

Nel ringraziarla per la Sua attenzione, e sperando in una Sua gentile risposta, porgo Cordiali Saluti.

7. ESPERIENZA PROFESSIONALE

7.1 ESPERIENZA PROFESSIONALE CONTINUATIVA/CONSECUTIVA

7.1.1 Parere a CCIAA di Nuoro del 6-5-2009

Esperienza professionale non consecutiva maturata presso diverse imprese in differenti periodi temporali

In merito alla possibilità che possa essere presa validamente in considerazione - ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera c - l'esperienza professionale conseguita da un soggetto (in possesso di attestato di qualifica professionale) che abbia lavorato per più imprese (esattamente n.10 imprese) per un periodo complessivo cumulato pari a 61 mesi e 12 giorni, in un arco temporale di 10 (dieci) anni, il Mi.S.E. ha rappresentato che, vista l'evoluzione della situazione socio-economica avvenuta negli ultimi 10-15 anni, che ha manifestato una costante e sempre più consistente diffusione, anche nel settore impiantistico, dei contratti a tempo determinato, a progetto e/o comunque di contratti aventi comunque una definita scadenza temporale, per motivi di equità sostanziale (al fine di non penalizzare il soggetto che, per vari motivi, non abbia lavorato consecutivamente per quattro anni di fila per la stessa impresa, come previsto dall'art.4, comma 1, lettera c del d.m. in parola), si possano prendere in considerazione tutti i suddetti periodi lavorativi, esprimendo, pertanto, parere favorevole al relativo cumulo.

7.1.2 Parere a Regione Veneto del 28-8-2008

lavoro a tempo parziale

In ordine alle modalità di computo del tempo lavorato nei rapporti di lavoro a tempo parziale ai fini dell'art.4 del d.m.37/2008, il Mi.S.E. ha fatto rinvio alla circolare n. 3597/C del 27-01-2006, pag. 7 (relativa all'attività di facchinaggio), le cui indicazioni appaiono applicabili - per lo specifico aspetto - anche all'attività di installazione impianti. È stato così chiarito che i periodi lavorativi debbano essere valutati secondo criteri di proporzionalità (per cui, ad esempio, un anno di lavoro ad orario dimezzato va computato come sei mesi di lavoro a tempo pieno).

7.1.3 Parere a CCIAA di Savona del 29-10-2009

cumulo esperienze lavorative non consecutive/continuative (anche in forma combinata tra loro)

Il Mi.S.E. ha confermato che, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'art.4 del d.m.37/2008, possa essere consentito il cumulo dei periodi della medesima esperienza professionale maturati da un soggetto "non consecutivamente" presso imprese abilitate, facendo un'eccezione al principio di consecutività, tenuto conto della mutata realtà della situazione socio-economica italiana ed, in particolare, della costante e sempre più consistente diffusione, anche nel settore impiantistico, dei contratti a tempo determinato, a progetto e/o comunque di contratti aventi comunque una definita scadenza temporale.

Infatti, tale dinamica contrattuale comporta evidenti conseguenze in termini di forte limitazione all'acquisizione dei requisiti professionali da parte di eventuali nuovi soggetti interessati, tenuto conto che ogni interruzione del rapporto interromperebbe, di fatto, anche il periodo di maturazione dei requisiti suddetti, facendo tornare indietro la lancetta del tempo.

Pertanto, per motivi di equità sostanziale, il Mi.S.E. ha ritenuto di dover ribadire che possano prendersi in considerazione tutti i periodi lavorativi utili ai fini della maturazione dei requisiti in esame, onde evitare di penalizzare i soggetti che non avessero, per vari motivi, potuto lavorare consecutivamente.

Al contrario il Mi.S.E. non ritiene che possano essere presi favorevolmente in considerazione - in forma combinata tra loro (cumulo) - forme diverse di esperienza professionale maturata (ad esempio il periodo di esperienza professionale maturata in qualità di collaboratore familiare con quella maturata come operaio installatore con qualifica di specializzato), tenuto conto della mancanza di una apposita previsione normativa che possa giustificare una valutazione positiva.

Infatti, secondo il Mi.S.E., il d.m. 37/2008 non consente di poter cumulare i periodi di esperienza professionale maturati *"alle dirette dipendenze di un'impresa impiantistica"* (previsti dalle lettere b-c-d, comma 1 dell'art.4) con quelli maturati in forma di *"collaborazione tecnica continuativa"* svolta in qualità di titolare, socio e collaboratore familiare di imprese abilitate del settore.

7.2 TIPOLOGIE DI ESPERIENZE PROFESSIONALI

7.2.1 Pareri a CCIAA di Napoli del 30-3-2010 e a privato del 16-4-2014 apprendistato

Il Mi.S.E. ha rappresentato che può essere preso validamente in considerazione il periodo di apprendistato anche ai fini della previsione di cui all'art.4, comma 1, lettere b) e c) del d.m. 37/2008.

Infatti con la circolare ministeriale n.3439/C del 27 marzo 1998 (concernente la L.46/90) il Mi.S.E. ha a suo tempo precisato che *"un soggetto in possesso di idoneo titolo di studio o attestato di formazione professionale, che abbia svolto alle dipendenze di un'impresa del settore il solo periodo di apprendistato può ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali unicamente nelle ipotesi previste all'art.3, lettere b) e c) della Legge n.46/90, in quanto il citato articolo esclude la validità dell'apprendistato nell'ipotesi di cui alla lettera d), sempreché l'apprendistato non risulti effettuato contemporaneamente al periodo di studio"*.

Pertanto, non essendo sostanzialmente cambiata con il d.m. in parola - per l'ipotesi prospettata - la disciplina normativa di riferimento, tenuto conto che anche il d.m. 37/2008 non ha escluso *"a priori"* la possibilità che possa essere preso in considerazione il periodo di apprendistato nei casi previsti dall'art.4, comma 1, lettere b) e c), il Mi.S.E. ha ritenuto di poter confermare il precedente orientamento. È stato ovviamente precisato che debba escludersi a priori l'idoneità del periodo maturato a titolo di apprendistato nell'ipotesi di cui all'art.4, comma 1, lettera d, in ottemperanza alle disposizioni ivi espressamente previste.

7.2.2 Parere a CCIAA di Ravenna del 3-5-2011 contratto di formazione lavoro

Il Mi.S.E. ha ritenuto, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4, comma 1, lettere b-c), che l'esperienza lavorativa acquisita con contratto di formazione-lavoro possa essere considerata valida, anche in vigore del d.m. 37/2008, tenuto conto delle direttive a suo tempo impartite con circolare 3439/C del 27 marzo 1998 (in materia di legge 46/90).

7.2.3 Pareri a privati del 12-8-2010 e del 17-3-2016 elettricista su navi mercantili

Il Mi.S.E. ha ricevuto un quesito con il quale è stato chiesto se un soggetto possa utilizzare l'esperienza professionale acquisita con la qualifica di elettricista - in 5 anni di lavoro sulle navi mercantili (risultante dal Libretto di Navigazione per la gente di mare) - ai fini della nomina di responsabile tecnico di cui al d.m. 37/2008.

Al riguardo il Mi.S.E., con parere datato 12-8-2010, ha preliminarmente rappresentato che questa Amministrazione, con precedenti pronunciamenti in materia di impiantistica riguardanti l'ex legge 46/1990, si esprime in termini favorevoli all'equiparazione dell'attività di installazione di impianti relativi all'abitabilità degli ambienti interni delle imbarcazioni (qualora queste ultime - per le loro dimensioni e caratteristiche - ad esempio yachts, cabinati, navi - potessero essere ritenute assimilabili ad un'abitazione) con la stessa attività svolta negli edifici adibiti ad uso civile, ai sensi della legge 46/90.

Naturalmente, ai fini del riconoscimento del requisito professionale, il Mi.S.E. ha ritenuto pertanto che sia assolutamente necessario che la Camera di commercio competente proceda a tali verifiche, cioè che accerti quale sia stata l'attività concretamente esercitata dall'interessato (anche verificando la tipologia di imbarcazioni su cui abbia operato).

È altresì necessario che venga verificato che l'interessato abbia lavorato come elettricista nell'impresa di navigazione *esclusivamente alle dirette dipendenze dell'ufficio tecnico interno precedentemente costituito dalla medesima*.

Con le premesse di cui sopra, il Mi.S.E. ha rappresentato che, qualora supportata da idonea documentazione (ad esempio: copie delle dichiarazioni di conformità redatte dall'impresa all'epoca in cui l'interessato era dipendente; documentazione attestante la costituzione dell'ufficio tecnico interno da parte dell'impresa di navigazione e l'inserimento dell'interessato nella relativa struttura tecnica come operaio elettricista), nessuna eccezione si potrebbe opporre, in linea teorica, circa la validità dell'esperienza professionale così acquisita da parte dell'interessato, ai fini dell'acquisizione dei requisiti professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera c).

Il Mi.S.E., con successivo parere rilasciato ad altro soggetto in data 17-3-2016, nel confermare il parere sopracitato rilasciato in data 12.8.2010, ha rappresentato che anche all'epoca della legge 46/90 la costituzione dell'Ufficio Tecnico Interno presso imprese non installatrici - ovviamente qualora operante sugli impianti disciplinati dalla Legge 46/90 - era soggetto alla preventiva richiesta abilitativa da presentare alla locale Camera di commercio, come indicato dalla circolare ministeriale n.3282/C del 30.4.1992. Tale circolare è stata poi *implicitamente* modificata con la sostituzione del soggetto incaricato alle verifiche di cui sopra, passando dalla Commissione di cui agli articoli 3 e 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (abolita dal DPR 9 maggio 1994, n. 608) al funzionario camerale responsabile del procedimento.

Il Mi.S.E. ha ritenuto inoltre importante precisare che tale valutazione vada in ogni caso circoscritta al singolo caso sottopostogli e che vada fatto salvo anche il differente orientamento che la locale Camera di commercio potrà eventualmente assumere al riguardo, nel rispetto della propria autonomia decisionale.

7.2.4 Parere a privato del 25-10-2011 e a CCIAA di Ferrara del 31-5-2012 **verifiche su impianti**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che anche qualora l'interessato (nominando responsabile tecnico) fosse abilitato ai fini dell'effettuazione delle verifiche sugli impianti di cui al d.m. 37/2008 - installati da terzi - non necessariamente sarebbe da considerarsi come soggetto automaticamente abilitato all'installazione degli impianti medesimi, poiché tale possibilità discende unicamente dall'effettivo possesso dei requisiti previsti dall'art.4 di cui al decreto in parola.

7.2.5 Parere a privato del 21-11-2011 **collaborazione tecnica continuativa (art.4, comma 2)**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che la collaborazione tecnica continuativa di cui all'art.4, comma 2 del d.m. 37/2008 possa considerarsi valida, ai fini dell'ottenimento dei requisiti ivi previsti, *anche qualora fosse prestata in forma non esclusiva*. È cioè possibile che il medesimo soggetto svolga contemporaneamente anche altra attività.

Ha tuttavia precisato che condizione imprescindibile affinché l'interessato (socio lavoratore) possa acquisire i requisiti, è che lo stesso svolga per il periodo di tempo ivi previsto, un'attività del tutto analoga/simile a quella prestata da un operaio installatore di impianti, cioè deve essere esperienza pratica - *acquisita sul campo* - in materia di installazione impianti, e non quindi una qualsivoglia attività svolta all'interno di un'impresa di installazione, (come ad esempio, quella amministrativa); peraltro tale attività deve avere durata pari a 6 anni e non può certamente ricondursi ad un'limitata disponibilità oraria giornaliera ma deve necessariamente consistere in un impegno giornaliero che - dal punto di vista orario - si può facilmente ricondurre a quello che contrattualmente è posto a carico dell'operaio installatore *"assunto a tempo pieno"*.

È peraltro necessario che venga riscontrato in maniera inequivocabile che l'interessato abbia effettivamente svolto tale attività. Un'eventuale dichiarazione del responsabile tecnico che attesti lo svolgimento di quanto detto, dovrà in ogni caso - a norma del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.p.r. 445/2000 - essere riscontrato dall'Amministrazione competente anche in altri modi. Il Mi.S.E. ha conseguentemente suggerito, in quanto non competente in materia, di voler consultare in proposito, gli Uffici del Ministero del Lavoro, dell'Inail e dell'Inps, per eventuali pertinenti indicazioni al riguardo.

7.2.6 Parere a CPA Biella del 25-5-2011 **contratto a progetto**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'esperienza professionale acquisita da un soggetto attraverso un contratto a progetto possa essere presa, in linea generale, favorevolmente in considerazione ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4 del d.m.37/2008, facendo rinvio, al riguardo, a quanto rappresentato con circolare ministeriale n.3600/C del 6 aprile 2006.

7.2.7 Pareri a privati del 14-4-2012 e del 19-4-2012 **dipendente di impresa del settore**

Il Mi.S.E. ha rappresentato, circa la possibilità di maturare l'esperienza professionale prevista dall'art.4, comma 1, lettere b) e/o c) del d.m.37/2008, in qualità di lavoratore dipendente dell'impresa di installazione impianti, che l'inserimento presso l'impresa stessa debba avvenire in qualità di operaio installatore, essendo necessario che l'interessato acquisisca nel settore di interesse, esperienza pratica *"sul campo"*.

7.2.8 Parere a privato del 19-4-2012 **capocantiere**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se possa essere nominato responsabile tecnico di un'impresa di installazione impianti un soggetto in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria del secondo ciclo (attinente l'attività di settore in parola) nonché di esperienza professionale di almeno 2 anni in qualità di capocantiere (livello contrattuale "quadro - 7° livello - CCNL metalmeccanici e installatori impianti).

L'interessato ha altresì specificato che talune Camere di commercio non considerano validi i requisiti tecnico-professionali nella tipologia di casi come sopradescritti poiché l'orientamento prevalente è che un soggetto possa acquisire i requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera b) solo avendo un'esperienza professionale acquisita in qualità di *operaio installatore con qualifica di specializzato* (oltre che, naturalmente, un idoneo/a diploma/qualifica).

In proposito il Mi.S.E. ha rappresentato, circa la validità dell'eventuale esperienza acquisita presso imprese abilitate nel settore impiantistico - in qualità di "*capocantiere*" - che quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera b rende assai dubbio/discutibile che le mansioni assunte possano essere di per sé sufficiente ad avvalorare la tesi che il soggetto possa aver acquisito "*sul campo*" un'esperienza professionale utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali oggetto del quesito.

Quindi, seppur in parte per differenti motivazioni, il Mi.S.E. concorda con l'orientamento assunto - a suo dire - dalle Camere di commercio, ritenendo necessario che l'interessato acquisisca tale esperienza professionale in qualità di "*operaio installatore (specializzato e non)*".

7.2.9 Parere a privato del 19-4-2012

responsabile ufficio tecnico (che redige progetti ed effettua il coordinamento dei lavori)

È stato rappresentato dal Mi.S.E., circa la possibilità che un soggetto possa aver acquisito l'esperienza professionale prevista dall'art.4, comma 1, lettere b-c) attraverso lo svolgimento di lavoro subordinato presso un'impresa di installazione impianti - in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico (che redige progetti ed effettua il coordinamento dei lavori) - che appare assai dubbio/discutibile che tali mansioni, assunte in passato, possano essere di per sé sufficienti ad avvalorare la tesi che il soggetto possa aver acquisito "*sul campo*" un'esperienza professionale utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali oggetto del quesito.

Il Mi.S.E. ritiene infatti necessario che l'interessato acquisisca tale esperienza professionale in qualità di "*operaio installatore (anche se non specializzato)*".

7.2.10 Parere a privato del 1-6-2012

ex responsabile tecnico di impresa del settore

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se ad un soggetto (che in sede di S.C.I.A. è stato indicato come preposto responsabile tecnico di un'impresa di installazione impianti) possano essere riconosciuti i requisiti tecnico-professionali di cui al d.m. 37/2008, qualora lo stesso sia stato nominato in passato (nel 2001) responsabile tecnico di altra impresa di installazione impianti, ai sensi della ex legge 46/90 (con riconoscimento del possesso dei requisiti da parte della stessa Camera di commercio ricevente l'istanza in parola), cessando altresì dalla funzione nel corso del 2007.

Secondo quanto riferito dal proponente quesito, la competente Camera di commercio, nel sospendere l'istanza, ha rappresentato l'esigenza che vengano nuovamente indicati, da parte dell'impresa installatrice - ai fini abilitativi - i requisiti a suo tempo posseduti dal soggetto in questione.

Il Mi.S.E. ha rappresentato che la competente Camera di commercio dovrebbe riesaminare l'istanza partendo dal presupposto che al soggetto in parola vada verificato "ex-novo" il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art.4 del d.m. in parola, essendo mutata la normativa di riferimento del settore (anche verificando la documentazione di cui la Camera di commercio dovrebbe esserne già in possesso, per effetto della precedente istanza datata 2001).

7.2.11 Parere a CCIAA di Potenza del 14-1-2009 **incompleta esperienza professionale**

È stato chiesto al Mi.S.E di far conoscere se un soggetto possa utilizzare l'esperienza professionale maturata presso un'impresa abilitata all'installazione di tutte le tipologie di impianti previste dall'art. 1 del decreto richiamato in oggetto, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti tecnico-professionale di cui all'art. 4, c. 1, lett. "b" per tutte le medesime tipologie di impianti.

Ad avviso del Mi.S.E. i periodi di inserimento previsti dalla normativa in esame in abbinamento ad idoneo titolo di studio o di formazione professionale, hanno lo scopo di **completare**, mediante l'esperienza pratica e il contatto con lavoratori già esperti, le conoscenze acquisite in via teorica durante il corso di studi o di formazione.

Tale "**completamento**", a parere del Mi.S.E., non potrebbe realizzarsi nel caso in cui si ammettesse di poter riconoscere il requisito tecnico-professionale anche per tipologie di impianti su cui non si sia mai concretamente operato.

Ovviamente, salvo che non risulti direttamente dall'inquadramento contrattuale, sarà onere dell'interessato dimostrare che la propria prestazione lavorativa ha riguardato tutte le tipologie di impianti per le quali il riconoscimento è richiesto.

Nel caso in esame l'interessato (che secondo quanto indicato dalla Camera proponente il quesito, è inquadrato come operaio generico) ha dichiarato di avere maturato la sua esperienza su tutte le tipologie di impianti per le quali risulta abilitata l'impresa presso cui ha operato.

Il titolare della medesima impresa, tuttavia, sempre secondo quanto indicato dalla Camera in parola, ha affermato che la prestazione dell'interessato riguardava esclusivamente "lavorazioni di apertura tracce".

A parere del Mi.S.E., sussistendo "fondati dubbi" (vedasi art. 71, D.P.R. n. 445/2000) sulla veridicità di quanto dichiarato dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del medesimo D.P.R. n. 445, l'interessato stesso dovrà - ove comunque intenzionato a fare valere i predetti requisiti di esperienza professionale - esibire prove incontrovertibili a conferma di quanto asserito.

7.2.12 Parere a CCIAA di Rieti del 29-03-2011 **dipendente (della stessa impresa)/responsabile tecnico per le altre tipologie di impianti**

Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se un soggetto, responsabile tecnico di un'impresa di impiantistica operante nel settore degli impianti di cui alla lettera a), comma 2, art.1 del d.m. 37/2008, possa, a parere della Scrivente, aver maturato i requisiti tecnico-professionali nel settore degli impianti idraulici, nel quale settore l'impresa in parola - contestualmente - opera, tenuto conto che lo stesso ha svolto tale lavoro sotto la diretta dipendenza di altro responsabile tecnico della stessa impresa.

Al riguardo il Mi.S.E., oltre ad esprimere seri dubbi/perplessità in merito al fatto che l'interessato abbia acquisito l'esperienza professionale oggetto del presente quesito, tenuto conto che l'esperienza professionale acquisita nel settore di cui alla lettera d) si è sempre sovrapposta all'esercizio dell'incarico che ha sempre ricoperto presso l'impresa in questione (di responsabile tecnico nel settore di cui alla sopracitata lettera a), impedendo la reale, continuativa acquisizione dell'esperienza medesima, ha ricordato che la qualifica di responsabile tecnico è, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 2 del d.m. in parola, incompatibile con qualsivoglia altra attività di tipo continuativo.

A parere del Mi.S.E. sarebbe opportuno effettuare un'attenta riflessione in merito alla stessa attività svolta come supporto al responsabile tecnico del settore di cui alla lettera d), tenuto conto che l'esperienza in parola potrebbe anche essersi configurata come attività svolta in contrasto con la previsione normativa di cui all'art.3, comma 2, attività, cioè, di fatto, incompatibile con la funzione di responsabile tecnico di cui alla lettera a).

Ad ogni modo il Mi.S.E. ha ricordato che spetta in ogni caso alla Camera di commercio proponente verificare concretamente, per il caso in esame, il rispetto della normativa vigente.

7.2.13 Parere a privato del 4-12-2008 imprenditore individuale (collaborazione tecnica continuativa)

Il Mi.S.E. ha rappresentato che un imprenditore individuale, venendo meno il responsabile tecnico da lui stesso nominato per l'esercizio delle attività di cui al d.m.37/2008, possa continuare a esercitare le attività medesime qualora il titolo di studio e l'esperienza professionale posseduti siano idonei rispetto a quanto previsto dall'art.4, commi 1 (punto b) e 2 (primo capoverso).

Viceversa, qualora il titolo di studio non sia ritenuto abilitante, al soggetto in questione occorrerebbe un lasso di tempo più lungo per acquisire i requisiti tecnici professionali, così come previsto dal comma 2, 2° capoverso dell'art.4, di cui appresso: *"Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art.4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'art.1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni"*.

7.2.14 Parere a privato del 27-12-2012 tipologia esperienze professionali

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se ai fini del possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.4 del d.m.37/2008 possano considerarsi utili talune esperienze professionali previste dall'art.2 della Legge 17/90 e più precisamente:

- aver prestato almeno 3 anni di servizio in attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
- aver compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
- aver prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.

Al riguardo il Mi.S.E. ha precisato che da quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera b) (*"diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno"*) appare evidente che le esperienze professionali debbano necessariamente essere acquisite presso un "impresa del settore abilitata (anche se non installatrice, purché sia abilitata, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 5 del d.m.37/2008)"; ha inoltre rappresentato che, come notorio, il soggetto interessato debba necessariamente acquisire esperienza pratica *"sul campo"*, svolga cioè concretamente e direttamente attività di installazione impianti. Ha conseguentemente escluso che le

esperienze oggetto del presente quesito possano ritenersi utili ai fini di cui all'art.4 (d.m.37/2008).

7.2.15 Parere a privato del 7-1-2013

attività di insegnamento in materie tecnico-pratiche inerenti il settore

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se, ai fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera b), qualora il proponente quesito non abbia maturato la relativa prevista esperienza professionale in un'impresa del settore, possa essere considerata utile/equivalente l'esperienza maturata dal proponente medesimo in qualità di professore di materie tecnico-pratiche inerenti al settore in oggetto (presso un Istituto Tecnico Industriale Statale, dal 1978 al 1991), facendola dunque valere in sostituzione dell'esperienza professionale prevista dalla normativa sopracitata.

Al riguardo è stato rappresentato che la normativa vigente (d.m. 37/2008) non prevede tale eventualità "di sostituzione" e pertanto, a parere del Mi.S.E., non essendo espressamente prevista nell'articolato normativo *non può* essere presa favorevolmente in considerazione, rimanendo dunque preclusa qualsivoglia valutazione positiva al riguardo.

7.2.16 Parere a CCIAA di Salerno del 26-4-2013

esperienza professionale presso impresa non abilitata

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se l'esperienza maturata da un soggetto come lavoratore dipendente (dal 1989 al 1993) presso un'impresa individuale di installazione impianti - iscritta nel registro delle imprese e regolarizzata ai sensi della L.46/90 il 1° marzo 1993 - possa essere ritenuta idonea ai fini della sua nomina a responsabile tecnico presso altra impresa di installazione impianti.

Il Mi.S.E. in proposito ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole circa l'utilizzabilità della predetta esperienza ai fini di cui sopra, poiché acquisita presso impresa che non aveva ancora ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, ai sensi dell'ex L.46/90. In questo caso non è stato peraltro possibile dare applicazione a quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1996, n.25, in quanto il soggetto in parola non ha acquisito l'esperienza medesima in qualità di titolare di impresa del settore. È stato peraltro aggiunto che dal quesito non risulta specificato se l'esperienza professionale acquisita dell'interessato sia stata conseguita in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato, ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera d) del decreto in oggetto.

7.2.17 Parere a CCIAA di Frosinone del 21-1-2014

esperienza professionale: associazione temporanea di impresa e contratto di rete

La CCIAA di Frosinone ha chiesto al Mi.S.E. di far conoscere, nel caso in cui tra due o più imprese, una delle quali formalmente abilitata all'esercizio dell'attività impiantistica, venga costituita un'associazione temporanea di imprese (A.T.I.) ai sensi degli artt. 3, c. 20, e 37 del D.Lgs. 163/2006 (allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento degli appalti di lavori pubblici), ovvero venga stipulato un contratto di rete ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 3, c.4-ter, del D.L. 5/2009, se possa essere presa validamente in considerazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1 (lettere b-c-d) e comma 2 del D.M. 37/08 (ovviamente, se supportata da idonea documentazione), l'esperienza professionale conseguita dal dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare dell'impresa aggregata non abilitata che abbia partecipato, unitamente

all'impresa formalmente abilitata, all'attività di installazione impianti, in forza di uno dei suddetti patti aggregativi.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, essendo previsto all'art.4, commi 1 e 2 in parola che l'esperienza professionale può essere presa validamente in considerazione solo se maturata presso impresa abilitata, si trova nell'impossibilità di poter considerare positivamente l'esperienza professionale così prospettata.

Ha ritenuto inoltre utile aggiungere che, in ogni caso, questi tipi di "raggruppamenti" non possono costituire un sistema per aggirare norme che prevedono il possesso di specifici requisiti per lo svolgimento di una attività. Quindi, se un'impresa non possiede i requisiti, non può in alcun modo – anche dove sia, per così dire, coordinata da un'altra impresa del "raggruppamento", che i requisiti in questione li ha – svolgere quella attività. Ne consegue che nel caso in cui lo facesse, l'attività medesima sarebbe illegittima ed in quanto tale sanzionabile (così come sanzionabile sarebbe anche l'ATI stessa per avergliela affidata nonché la stazione appaltante per averla consentita).

7.2.18 Parere alla Regione Lazio (C.R.A.) del 30-7-2014 **prestatore di lavoro somministrato e lavoro ripartito**

In relazione ad un quesito relativo alla validità o meno dell'esperienza professionale acquisita attraverso un contratto di somministrazione, ai fini della maturazione dei requisiti previsti dal d.m.37/2008, il Mi.S.E. ha ricordato quanto stabilito con circolare ministeriale n.3600/C del 6.4.2006 (che pur riguardando l'ex legge 46/90 trova puntuale applicazione anche con il decreto in oggetto), laddove furono date indicazioni "in senso positivo" circa la possibilità che un soggetto (prestatore di lavoro somministrato) potesse utilizzare l'esperienza in tal modo contratta ai fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali.

In particolare con la circolare in parola fu precisato quanto appresso:

"somministrazione (artt. da 20 a 28 del citato decreto legislativo n.276):

il prestatore di lavoro somministrato, ai sensi dell'art.22, comma 5, non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Lo stesso, inoltre, non è assunto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore, ma piuttosto a quelle del soggetto somministratore.

Il somministrato non può, pertanto, essere assimilato in modo perfetto ad un lavoratore dipendente dell'impresa presso cui esplica la propria attività.

Considerato, tuttavia, che il predetto svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, e che si pone, quindi, di fatto, rispetto a quest'ultimo, in una relazione riconducibile a quella del lavoratore dipendente, si ritiene che ove nel concreto atteggiarsi del rapporto, ricorrano i presupposti indicati in precedenza, nulla osti all'utilizzo di tale figura contrattuale per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1, 2 e 3".

Il punto 3) qui richiamato concerne la seguente finalità: *"dimostrare di aver svolto un'attività lavorativa presso imprese del settore, al fine di maturare i requisiti tecnici-professionali previsti dalla L.46/90".*

Con lo stesso quesito sono state richieste al Mi.S.E. direttive in ordine all'esperienza professionale maturata attraverso il cosiddetto "lavoro ripartito". Al riguardo è stato riportato, anche qui, quanto stabilito con circolare ministeriale n.3600/C del 6.4.2006 (che, pur riguardando l'ex legge 46/90, risulta essere applicabile anche con il decreto in oggetto), laddove furono date indicazioni "in senso positivo" circa la possibilità che un soggetto potesse utilizzare l'esperienza in tal modo contratta ai fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali in parola:

"lavoro ripartito (artt. da 41 a 43): *considerato che dall'esame degli artt. 41, comma 5, e 43, il rapporto contrattuale in questione appare ampiamente riconducibile a quello di lavoro subordinato, con la sostanziale differenza della responsabilità solidale per l'adempimento della prestazione lavorativa, nulla osta al suo utilizzo per la dimostrazione del requisito dell'immedesimazione.*

In particolare, la solidarietà dell'obbligazione consente al titolare dell'impresa di avere garantita la presenza di un responsabile tecnico anche nei casi in cui uno dei due coobbligati sia assente dal lavoro per malattia, ferie, eccetera.

Il rapporto in questione appare inoltre idoneo anche per l'acquisizione del requisito tecnico-professionale, con l'avvertenza che la prestazione dei coobbligati verrà, ovviamente, computata proporzionalmente al tempo effettivamente lavorato (in analogia con il lavoro a tempo parziale)".

7.2.19 Parere a privato del 3-9-2014 installazione impianti su treni e motrici

Circa l'esperienza professionale maturata dall'interessato - attraverso lavori di installazione impianti tecnologici eseguiti su treni e motrici, alle dipendenze di impresa non abilitata - il Mi.S.E. ha rappresentato, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto in parola, di non ritenere che tale esperienza professionale possa ritenersi idonea/utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionali di cui al decreto in oggetto, in quanto conseguita attraverso lavori eseguiti esclusivamente su treni e motrici anziché edifici, e ciò a prescindere da qualsivoglia altra considerazione/rilievo che potrebbe interessare il caso sottoposto all'attenzione del Mi.S.E..

7.2.20 Parere a privato del 28-1-2015 contratto di collaborazione

Il Mi.S.E. ha rappresentato relativamente all'esperienza professionale acquisita dall'interessato presso un'impresa installatrice - attraverso un rapporto disciplinato da un "contratto di collaborazione", stipulato tra le parti - che non debba in ogni caso ritenersi idonea, tale collaborazione, all'assolvimento del principio dell'immedesimazione nell'impresa impiantistica, e che dunque non possa essere presa favorevolmente in considerazione ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali nel settore in parola. Ha peraltro aggiunto in proposito che l'art.4, comma 2, si riferisce unicamente alle figure dei *titolari*, dei *collaboratori familiari* e dei *soci (lavoratori)* dell'impresa di installazione di impianti tecnologici.

Il rapporto che l'interessato ha instaurato con l'impresa impiantistica non ha consentito al medesimo di operare in nome e per conto dell'impresa stessa - impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni (sia pur limitatamente agli aspetti propriamente tecnici dell'attività impiantistica stessa) - non essendo stato costituito un vincolo stabile e continuativo che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento da parte di quest'ultima di un costante controllo sui servizi offerti dal collaboratore stesso.

Per effetto di quanto sopra specificato è stato altresì osservato che siffatta attività svolta dall'interessato, in quanto esercitata in completa autonomia (vedasi altresì la circostanza che l'interessato abbia emesso fatturazioni) e nella totale assenza del possesso della relativa abilitazione, se avesse effettivamente riguardato l'installazione di impianti tecnologici di cui al dm 37/2008, potrebbe aver configurato una violazione della normativa vigente in parola, che impone infatti - per il legittimo esercizio dell'attività impiantistica - il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dagli artt.3 e 4 nonché il correlato relativo riconoscimento degli stessi da parte della competente Camera di commercio.

7.2.21 Parere a privato del 28-10-2015

esperienza professionale acquisita in uffici tecnici interni costituiti presso strutture militari

Il Mi.S.E. ha precisato preliminarmente che deve essere fatta salva ovviamente ogni eventuale diversa regolamentazione che possa riguardare lo specifico settore militare, confermando inoltre quanto fatto presente in passato in materia di uffici tecnici interni di organismi/enti pubblici o privati - sia in regime di L.46/90 (vedasi circolare ministeriale 3282/C del 30.4.1992), sia in vigore dell'attuale d.m. 37/2008 - e cioè il proprio parere favorevole in ordine alla possibilità che Enti o Organismi pubblici/privati potessero istituire al loro interno uffici tecnici interni, sempreché tuttavia l'attività degli stessi fosse limitata alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile (tecnico) fosse in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa di settore (è stato inoltre ribadito che, ai fini della nomina del responsabile dell'ufficio tecnico interno, è necessaria la *preventiva formale* costituzione dell'Ufficio tecnico medesimo, cioè di una struttura costituita da risorse umane/strumentali preposte allo svolgimento dell'attività di installazione impianti - ad esclusivo uso interno - e loro manutenzione).

In relazione all'esperienza professionale maturata presso gli uffici tecnici interni, questa Amministrazione ha ribadito quanto fatto conoscere con precedenti pareri ovverosia che possa essere valutata favorevolmente, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) la Camera di commercio accerti che l'attività concretamente esercitata dall'interessato sia stata quella dell'installatore di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008, *esclusivamente alle dirette dipendenze dell'ufficio tecnico interno precedentemente costituito*;
- 2) la Camera di commercio accerti che l'istanza sia supportata da idonea documentazione (ad esempio: copie delle dichiarazioni di conformità redatte dall'organismo militare nel quale l'interessato era dipendente; documentazione attestante la costituzione dell'ufficio tecnico interno da parte dell'organismo militare medesimo e l'inserimento dell'interessato nella struttura tecnica in parola con mansioni esclusive di installatore di impianti, ovviamente per un periodo di tempo pari a quello previsto dall'art.4 del d.m. in parola).

7.3 CUMULO DEI REQUISITI IN FORMA COMBINATA

7.3.1 Parere a CCIAA di Biella del 27-5-2009

divieto di cumulo di requisiti non omogenei

Il Mi.S.E., in merito alla possibilità che ad un soggetto, che abbia maturato esperienza professionale per n.5 anni in qualità di collaboratore familiare di impresa artigiana e n.1 anno e 3 mesi in qualità di operario 3° livello presso un'impresa artigiana (nel medesimo settore), possano essergli riconosciuti - previa sommatoria dei due periodi lavorativi - i requisiti tecnico-professionali abilitanti alla nomina a responsabile tecnico, ha rappresentato che la normativa vigente (d.m.37/2008) non prevede tale eventualità "*di cumulo*" e, pertanto, ne rimane preclusa qualsivoglia valutazione positiva al riguardo.

7.3.2 Parere a CPA di Biella del 8-03-2010

cumulo di requisiti omogenei

In relazione alla possibilità che un soggetto possa acquisire i requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art.4, comma 2, secondo capoverso, qualora abbia prestato attività di "*collaborazione tecnica continuativa*" di cui n.5 anni in qualità di coadiuvante del padre in un'impresa individuale di installazione impianti e n.1 anno in qualità di titolare di impresa individuale del medesimo settore (abilitata, in tal caso, da un diverso soggetto), attraverso il meccanismo di cumulo dei due diversi periodi di esperienza professionale, il Mi.S.E. ha rappresentato parere favorevole all'ipotesi prospettata tenuto conto che le suddette esperienze professionali hanno entrambe la natura di "*collaborazione tecnica continuativa*", cioè sono di analoga tipologia.

Il Mi.S.E. ha inoltre ritenuto opportuno rappresentare, relativamente alla non continuità ovvero consecutività del periodo di riferimento della collaborazione tecnica (5+1 anni), che nulla osta al riguardo, ciò al fine di non penalizzare eccessivamente coloro che abbiano acquisito, in diversi periodi temporali, esperienze professionali di analoga tipologia, tenuto conto che ogni interruzione del rapporto interromperebbe, di fatto, anche il periodo di maturazione dei suddetti requisiti, facendo tornare indietro la lancetta del tempo.

Ha tuttavia escluso, in linea di principio, ogni forma di commistione tra diverse tipologie di esperienze professionali eventualmente acquisite da un medesimo soggetto, poiché ogni ipotesi di cumulo non troverebbe - in tale caso - alcun fondamento (la normativa vigente non consente, infatti, ad esempio, di poter cumulare i periodi di esperienza professionale maturati "*alle dirette dipendenze di un'impresa impiantistica*", previsti dalle lettere b-c-d, comma 1 dell'art.4, con i periodi di esperienza professionale maturati in forma di "*collaborazione tecnica continuativa*" in qualità di titolare, socio e collaboratore familiare di imprese abilitate del settore, previsti dall'art.4, comma 2).

7.3.3 Parere a CCIAA di Padova del 23-9-2008 ***divieto di cumulo di requisiti non omogenei***

Il Mi.S.E. ha ribadito l'impossibilità di poter considerare positivamente, ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M.37/2008, il cumulo delle esperienze maturate da un soggetto ai sensi dei commi 1 (punto d) e 2 dell'art.4 del decreto medesimo (cioè come operaio installatore con qualifica di specializzato e come socio lavoratore di impresa del medesimo settore), in quanto non espressamente prevista dalla normativa vigente.

7.4 AMMINISTRATORE NON SOCIO / SOCIO NON AMMINISTRATORE

7.4.1 Parere a CCIAA di Perugia del 29-4-2009 e a CCIAA di Savona del 29-10-2009 **esperienza professionale maturata in qualità di amministratori o soci/amministratori di società**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'art.4, comma 2, prevede, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali attraverso lo svolgimento dell'attività di "*collaborazione tecnica continuativa*", le sole figure di "*titolare, soci e collaboratori familiari*" escludendo, pertanto, quella di amministratori di società (come l'amministratore unico/delegato o il componente il consiglio di amministrazione), salvo che gli stessi non siano, al contempo, anche soci (lavoratori).

7.4.2 Parere a CCIAA di Reggio Calabria del 22-5-2012 **esperienza professionale maturata in qualità di legale rappresentante**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'articolo 4, comma 2, è applicabile esclusivamente alle figure di "soci, collaboratori familiari e titolari" di imprese di installazione impianti e *non anche ai legali rappresentanti.*

7.4.3 Parere a privato del 3-3-2009 **socio lavoratore**

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che le eventuali cariche ricoperte da un soggetto (come ad esempio quella di amministratore in altre due distinte imprese "non installatrici di impianti") non costituiscono - per un socio lavoratore di un'impresa di installazione impianti - impedimento alcuno ai fini della maturazione dell'esperienza professionale utile ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.4, comma 2, secondo paragrafo, purché naturalmente gli incarichi medesimi non ostacolino lo svolgimento della *suddetta attività di collaborazione tecnica continuativa, della durata di 6 anni.*

7.5 IMPRENDITORE INDIVIDUALE E ASSICURAZIONE INAIL

7.5.1 Parere a privato del 4-2-2011 **posizione assicurativa del titolare dell'impresa**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto, titolare di un'impresa con responsabile tecnico, iscritta nel R.I. dal 4 agosto 2008 e abilitata all'esercizio di attività impiantistica (lettere a-b-c-d-e-g), possa aver maturato i requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività di impiantistica di cui alle lettere c-d-e, avendo peraltro il diploma di perito industriale capotecnico specializzazione termotecnica.

Il titolare dell'impresa di impiantistica, peraltro, è iscritto all'INPS e all'INAIL poiché svolge, come coadiuvante nell'impresa di famiglia, un'attività di tipo commerciale nel settore di materiali edili.

È stato infine precisato dall'interessato che la competente Camera di commercio, che legge per conoscenza, in risposta alla sua richiesta in ordine al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui sopra, ha, a suo dire, respinto l'istanza poiché mancava l'iscrizione dell'impresa all'Inail. A fronte di ciò nulla è valso l'assunto che l'Inail avesse a suo tempo respinto l'iscrizione dell'impresa in quanto "*non artigiana*".

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, ai fini dell'acquisizione dei requisiti in parola, sia necessario che l'interessato - titolare di impresa di impiantistica - abbia effettivamente svolto presso la propria impresa, attività avente natura di "collaborazione tecnica continuativa", abbia cioè affiancato e supportato il responsabile tecnico, prestando la propria opera al fine di acquisire "sul campo" un'idonea esperienza professionale, per la durata prevista dal decreto in parola.

Il Mi.S.E. ha precisato che un'eventuale dichiarazione del responsabile tecnico che attestasse lo svolgimento di quanto sopra riportato, dovrà essere riscontrata, in ogni caso, a norma del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.p.r. 445/2000, dall'Amministrazione competente anche in altri modi.

Ha rappresentato inoltre che, in ogni caso, la mancata iscrizione all'Inail da parte del titolare ostacoli il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore del medesimo. La stessa circolare n.3439/C del 27 marzo 1998 prevede espressamente per tali situazioni che i titolari possano maturare i requisiti tecnico professionali (naturalmente decorsi i termini previsti dalla normativa vigente) a condizione che "*il titolare dell'impresa produca apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio,*

attestante l'effettivo esercizio dell'attività e la regolare iscrizione INAIL nel periodo di riferimento".

Circa i motivi per i quali sia stata a suo tempo rifiutata dall'Inail l'iscrizione del titolare, il Mi.S.E. ha rappresentato di non essere competente a fornire parere al riguardo.

7.5.2 Lettera circolare del 26-4-2011

Sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL per il titolare dell'impresa individuale non artigiana esercente attività regolamentata (impiantistica)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI - Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0078993 - 26/04/2011 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ALL'UNIONCAMERE

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

LETTERA CIRCOLARE (via p.e.c.)

OGGETTO: Sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL per il titolare di impresa individuale non artigiana esercente un'attività regolamentata (impiantistica).

Considerati i numerosi quesiti pervenuti da parte di codeste Camere sull'argomento richiamato in oggetto, si è ritenuto opportuno acquisire l'avviso dell'INAIL al riguardo.

Si provvede, pertanto, a trasmettere copia del parere reso dall'INAIL con nota prot. n. 3040 dell'11 gennaio 2011.

IL DIRIGENTE
(Marco Maceroni)

Sp/C/Doc/Varie/Varie-AB.368

Via Sallustiana 53, 00187 Roma
Tel 0647055332-5304 Fax 0647055338
marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
gianmarco.spino@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.it

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**DIREZIONE CENTRALE RISCHI**

Ufficio Tariffe

Rif.: Prot. n. 3040 dell'11/01/2011

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0052397 - 22/03/2011 - INGRESSO

Classificazione D.C. Rischì

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi normativi/operativi

Attività:

Tipologia: Altro

Fascicolo: anno 2011

Sottofascicolo: Obbligo assicurativo/persone assicurate

Chiavi di ricerca: Imprenditore non artigiano

Altri uffici: No

Minisito: SI

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il

Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

Div. XXI - Registro delle imprese

Posta certificata:

imp.mccvnt.div21@pec.sviluppoeconomico.gov.it

c.a. dr Marco Maceroni

Mail to: marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it

OGGETTO: Sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL per il titolare di impresa individuale non artigiana esercente un'attività regolamentata (impiantistica).
Richiesta di parere.

Con la nota evidenziata a margine, pari oggetto, è stato rappresentato il caso, segnalato da un dottore commercialista, del titolare di una impresa individuale che ha denunciato alla Camera di Commercio l'avvio dell'attività di installazione, riparazione e manutenzione straordinaria delle seguenti tipologie di impianti posti al servizio degli edifici¹ ossia elettrici, elettronici, termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione del gas, impianti di sollevamento persone e impianti di protezione antincendio.

Il titolare dell'impresa ha nominato un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali abilitanti allo svolgimento delle riferite attività² ed ha, poi, richiesto alla Camera di Commercio il riconoscimento dei propri requisiti tecnico-professionali, per essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di indirizzo tecnico, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) del D.M. n. 37/2008.

La Camera di Commercio, però, ha respinto la richiesta, in assenza di assicurazione all'INAIL per la medesima attività.

Ciò sul presupposto che il titolare dell'impresa abbia, in realtà, i requisiti di legge ai fini dell'assicurazione INAIL, in quanto, avendo nominato un "responsabile tecnico" e svolgendo un'attività che implica partecipazione manuale e continuativa all'attività dell'impresa, la Camera di Commercio ritiene che egli sia da assimilare al "coadiuvante del titolare dell'impresa individuale", soggetto all'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto.

Peraltro, sul punto, codesta Direzione ha espresso riserve propendendo "per l'opinione" in base alla quale "non ricorrano nel caso in esame i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo," richiamando le indicazioni fornite alle Sedi con nota prot. n. 9045 del 7/10/2009 con particolare

¹ Art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37.

² Art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37.

INAIL.60010.15/03/2011.0002051

riguardo all'esclusione dall'obbligo assicurativo dell'artigiano di fatto, in assenza dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dalle leggi statali ed anche regionali per l'esercizio di determinate attività che richiedono una specifica preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.³

Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che la normativa in materia⁴ prevede che le ditte iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane sono abilitate ad esercitare le attività regolamentate (in materia di impiantistica) a condizione che l'imprenditore:

- abbia i requisiti tecnico-professionali ex art. 4 D.M. n. 37/2008⁵ ovvero, se non ne sia in possesso,
- individui un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali, il quale svolge tale funzione per una sola impresa, mentre la sua qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Affinché i requisiti professionali posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili all'impresa, è necessario che si configuri un "rapporto di immedesimazione" tra l'impresa ed il responsabile tecnico stesso.

Tale rapporto consiste in una forma di collaborazione stabile e continuativa con la struttura aziendale che consente al responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e le proprie determinazioni, limitatamente agli aspetti tecnico-operativi dell'attività stessa.

In tale ottica, avendo acquisito le valutazioni della Direzione Centrale Prestazioni per gli aspetti di competenza, si è dell'avviso che il titolare dell'impresa venga a trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive alle quali la legge ricollega l'insorgenza dell'obbligo assicurativo INAIL.

Infatti, il titolare, "nominato un responsabile tecnico," presta abitualmente la propria opera manuale nell'ambito di una posizione funzionale di subordinazione alle direttive del responsabile tecnico che "opera in nome e per conto dell'impresa" e, conseguentemente, egli può considerarsi soggetto ad un rapporto di dipendenza funzionale nei confronti della stessa struttura aziendale.

Ciò viene ad integrare una fattispecie che presenta spiccate analogie con quella dei coadiuvanti familiari (diversi da coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo che coadiuvando il titolare dell'impresa configurano l'impresa familiare) operanti nel quadro di una collaborazione abituale con il titolare di una impresa (non familiare ex art. 230 bis del Codice Civile) che può dar luogo ad un rapporto di lavoro dipendente o ad un rapporto di tipo societario di subordinazione funzionale alle direttive dell'impresa, in aderenza al principio costantemente affermato dalla

³ Artt. 1 e 4 del Testo Unico approvato con DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. Legge n. 443/1985, circolare n. 80/2004 e nota della scrivente prot. n. 9045 del 7/10/2009.

⁴ Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37.

⁵ L'art. 4 del D.M. del 22/01/2008, n. 37 prevede che i requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1

giurisprudenza costituzionale della parità di tutela a parità di rischio, come più volte riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Diversamente, non può condividersi l'opinione tendente ad escludere il titolare dell'impresa dall'obbligo assicurativo, in quanto codesta Direzione fonda tale conclusione su un punto oggetto delle istruzioni diramate alle Sedi con nota prot. n. 9045 del 7/10/2009, riguardante, in realtà, la fattispecie degli "artigiani di fatto" ossia i soggetti che, pur non risultando iscritti all'Albo delle imprese artigiane, svolgano di fatto personalmente ed abitualmente, un'attività oggettivamente artigianale, fattispecie estranea all'oggetto del presente quesito, riferita, invece, ad una figura assimilabile ai familiari coadiuvanti del titolare artigiano.

Ad ulteriore conferma, il commercialista interpellante riferisce che il titolare dell'impresa già opera in qualità di "coadiuvante nell'azienda di famiglia che si occupa di commercio di materiali edili, iscritto nella gestione commercianti ed all'INAIL per la medesima attività".

Quindi, laddove il titolare eserciti, apportando la sua opera manuale, lavorazioni rischiose, nel quadro di una collaborazione tecnica continuativa resa nell'interesse dell'impresa, risulteranno soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4 del T.U. approvato con DPR n.1124/65, ai fini della ricorrenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dell'Istituto.

In tal caso, troverà applicazione, per analogia, il regime assicurativo previsto per i familiari coadiuvanti del titolare artigiano⁶, soggetti a "premi annuali a persona" in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della "Tariffa artigiani autonomi 2000" (D.M. 1/2/2001).

I premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Ester Rotoli

I.N.A.I.L. – Direzione Centrale Rischi – P.le G. Pastore, 6 - 00144 ROMA - Tel 06.54873617 06.54873618 – Fax 06.54873800

⁶ Circolare INAIL n. 11/2010 presente nella Banca dati normativa del sito www.inail.it.

7.5.3 Parere a CCIAA Valdostana del 13-10-2014 **obbligo assicurativo**

In riferimento all'esperienza professionale maturata ai sensi dell'art.4, comma 2, il Mi.S.E. ha precisato - in linea generale, nonché per il caso sottoposto a quesito - quanto segue:

- la disposizione trova applicazione solamente nei confronti del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari; è dunque esclusa la sua applicazione nei confronti della figura del legale rappresentante dell'impresa di installazioni impianti, in quanto non espressamente previsto dal decreto in parola;
- i soggetti di cui sopra devono essere in regola con gli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL e quant'altro previsto in materia contributiva (assistenziale e previdenziale).
- è necessario che la Camera di commercio, nell'ambito di procedimenti simili, proceda altresì all'attenta verifica delle prove documentali (dichiarazioni di conformità, fatture emesse, eccetera) al fine di valutare se il soggetto interessato possa o meno essere ritenuto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.4, comma 2; ha inoltre ritenuto ovvio dover rappresentare, nel caso in cui il titolare (o socio o collaboratore familiare) possa documentare unicamente un solo lavoro nel periodo temporale preso in considerazione (almeno 6 anni, come previsto dal decreto), che si debba fortemente dubitare che si possa addivenire alla conclusione che lo stesso possa aver maturato i requisiti ivi previsti; ha ricordato infatti che affinché possa essere presa validamente in considerazione, l'attività di collaborazione tecnica deve necessariamente essere stata prestata "in forma continuativa", cioè ininterrottamente nel corso di almeno 6 anni, e tale circostanza va provata attraverso la documentazione citata che attesti nel contempo, sia lo svolgimento da parte dell'impresa di una continuativa attività di installazione di impianti tecnologici di cui al decreto in oggetto, sia lo svolgimento da parte dell'interessato di una attività di collaborazione tecnica presso l'impresa medesima, resa "senza soluzione di continuità".

7.5.4 Parere a privato del 10-2-2016 **modalità verifica maturazione requisiti professionali da parte del titolare di impresa individuale**

Il Mi.S.E. ha rappresentato in relazione alle concrete modalità di verifica dell'esperienza professionale complessivamente maturata dall'interessato, titolare di impresa individuale, che questa Amministrazione non ha mai impartito alle Camere di commercio specifiche direttive al riguardo, fatta eccezione della lettera circolare n.78993 del 26 aprile 2011, con la quale sono state divulgate le direttive dell'INAIL sulla "*Sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL per il titolare dell'impresa individuale esercente attività regolamentata (impiantistica)*".

Ovviamente oltretutto la copertura assicurativa è stata espressa la necessità da parte del Mi.S.E., di garantire anche quella previdenziale, con il versamento dei dovuti contributi.

Per quanto concerne le dichiarazioni di conformità ha invece ritenuto necessario precisare che la competente Camera di commercio debba verificare l'esistenza di un congruo numero delle stesse nello specifico settore per il quale l'interessato ha richiesto la verifica dei requisiti tecnico professionali, ovviamente da individuare nel periodo di tempo utile al procedimento in parola (cioè nei sei anni oggetto di richiesta da parte del proponente). E ciò è necessario in quanto la Camera di commercio deve verificare se l'esperienza professionale acquisita dall'interessato sia stato di tipo continuativo, come previsto dall'art.4, comma 2 ("*Si considerano, altresì, in possesso*

dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni"). In relazione al numero delle dichiarazioni di conformità da accertare ai fini del riconoscimento dell'esperienza in parola, il Mi.S.E. demanda ogni tipo di valutazione alla Camera di commercio responsabile del relativo procedimento.

Circa poi la specifica tipologia di impianti per i quali l'interessato intende dimostrare l'esercizio dell'attività, il Mi.S.E. ha affermato che qualsivoglia tipo di intervento di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e rifacimento effettuato sugli impianti in parola può essere considerato utile ai fini della dimostrazione dell'acquisizione dell'esperienza professionale.

7.6 ESPERIENZA PROFESSIONALE PRESSO UN UFFICIO TECNICO INTERNO

7.6.1 Parere a CCIAA Macerata del 24-2-2009 **esperienza presso impresa non installatrice**

Al Mi.S.E. è stato chiesto se sia possibile riconoscere i requisiti tecnico-professionale (art.4) ad un dipendente di un'impresa non installatrice che ha svolto, per gli edifici della medesima, attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al d.m.37/2008, sotto la direzione tecnica di un ingegnere, senza che dal certificato camerale relativo all'impresa stessa fosse mai risultata l'esistenza dell'ufficio tecnico interno.

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'esperienza professionale acquisita nel caso in questione non possa essere presa in considerazione, ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.4 del d.m. in parola, poiché non era stato previamente costituito dall'impresa (e denunciato alla Camera di commercio) l'ufficio tecnico interno né era stata comunicata alla stessa la nomina del relativo responsabile tecnico.

7.6.2 Parere a Regione Veneto (C.R.A.) del 2-12-2010 **esperienza presso ente pubblico**

È stato richiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto, che abbia maturato esperienza lavorativa di settore presso una struttura comunale, possieda i requisiti tecnico-professionali di cui al d.m. in parola ovvero, in caso contrario, se possano essere confermate valide le direttive emanate con circolare ministeriale datata 30 aprile 1992.

Al riguardo il Mi.S.E. ha fatto preliminarmente presente di aver già espresso in passato - sia in regime di L.46/90 (vedasi circolare ministeriale 3282/C del 30.4.1992, citata da C.R.A. stessa), sia in vigenza dell'attuale d.m.37/2008 - parere favorevole in ordine alla possibilità che Enti o Organismi pubblici/privati potessero istituire al loro interno uffici tecnici interni, sempreché l'attività di tale uffici venisse limitata alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possedesse i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4 del d.m. in parola, così come espressamente previsto dall'art.2, punto c) del decreto medesimo.

Premesso ciò, il Mi.S.E. ha tuttavia rappresentato l'esigenza che la C.R.A. accerti, ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionale, quale sia stata l'attività concretamente esercitata dall'interessato e se lo stesso abbia lavorato come impiantista *esclusivamente alle dirette dipendenze dell'ufficio tecnico interno precedentemente costituito dall'Ente Pubblico (Comune).*

Il Mi.S.E. ha quindi rappresentato di non aver eccezioni da opporre in merito alla validità dell'esperienza professionale così maturata dal soggetto medesimo, ai fini dell'acquisizione dei requisiti professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera c) ove, naturalmente, fosse supportata da idonea documentazione (ad esempio: copie delle dichiarazioni di conformità redatte dal Comune all'epoca in cui l'interessato era dipendente; documentazione attestante la costituzione dell'ufficio tecnico interno da parte del Comune e l'inserimento dell'interessato nella struttura tecnica comunale come operaio installatore con qualifica di specializzato; nomina del responsabile tecnico).

8. IMPIEGATO TECNICO – QUADRO DIRETTIVO E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

8.1 Parere a CCIAA di Varese del 15-7-2008 impiegato tecnico

E' stato rappresentato dal MISE che, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera d), è assolutamente necessario che il soggetto interessato abbia svolto la propria prestazione lavorativa - in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato - per un durata pari ad almeno 3 anni, indipendentemente dalla qualifica professionale eventualmente posseduta dal medesimo soggetto al momento della valutazione dei requisiti in parola.

8.2 Parere a privato del 5-1-2011 direttore tecnico

In merito alla possibilità che il titolare di un'impresa individuale, che è anche direttore tecnico dell'impresa medesima, possa aver maturato i requisiti tecnico professionali di cui all'art.4, comma 2, avendo acquisito 6 anni di esperienza lavorativa in qualità, per l'appunto, di direttore tecnico, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno ricordare quanto previsto dall'art.4, comma 2 del d.m.37/2008, laddove è previsto che *"I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni"*.

Premesso ciò, ha ritenuto opportuno esprimere forti dubbi/perplessità in merito al fatto che l'attività di direzione tecnica dell'impresa possa essere di per sé sufficiente ad avvalorare la tesi che l'interessato possa aver acquisito "sul campo" un'esperienza professionale utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali oggetto di quesito. È stato tuttavia ricordato al proponente quesito, che spetta in ogni caso alla competente Camera di commercio verificare concretamente, per il caso in esame, il rispetto della normativa vigente.

8.3 Parere a CCIAA di Savona del 24-3-2009 e a CPA di Venezia del 29-3-2011 impiegato tecnico

E' stato posto un quesito al MISE inerente la possibilità di ritenere valida - ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera d - una dichiarazione resa dal legale rappresentante di un'impresa di installazione impianti, dalla quale risulti l'attiva collaborazione con l'ex responsabile tecnico prestata - nello svolgimento pratico dell'attività impiantistica - da un soggetto avente qualifica di "impiegato tecnico".

A tale riguardo il Ministero ha precisato che il d.m. 37/08 non prevede modalità diverse dalla prestazione lavorativa svolta, per un termine non inferiore a 3 anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato.

8.4 Parere a privato del 23-03-2010 **impiegato tecnico**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che l'esperienza professionale conseguita per circa n.2 anni continuativi - in qualità di impiegato tecnico d'ufficio - alle dirette dipendenze di imprese di settore, non possa essere presa favorevolmente in considerazione ai fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera b) del d.m. in parola.

Ritiene, infatti, che la previsione normativa in parola (possesso di un diploma effettivamente abilitante, seguito da un periodo di inserimento di almeno n.2 anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore), si riferisca "implicitamente" all'attività svolta in qualità di operaio installatore, tenuto conto che il soggetto medesimo deve acquisire - nella pratica quotidiana - l'effettiva capacità di installare gli impianti richiesti, cioè fare esperienza pratica completa "*sul campo*", condizione che - a parere del Ministero - non si riscontra nel caso proposto.

8.5 Parere a privato del 8-4-2009 **titolare (progettista impianti)**

E' stato posto un quesito al MISE riguardo il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del dm 37/08 al titolare di un'impresa impiantistica, che per un periodo di 6 anni ha progettato gli impianti (in quanto iscritto all'Albo dei periti industriali) e impartito direttive per la loro realizzazione al responsabile tecnico ed ai propri dipendenti.

Il MISE ritiene che l'esperienza professionale di cui all'art. 4, co. 2 del d.m. in parola, maturi necessariamente effettuando direttamente - insieme a collaboratori o singolarmente - i lavori di impiantistica e non delegando ad altri l'effettuazione dei medesimi. Ha pertanto espresso perplessità in ordine alla possibilità che tale attività possa essere considerata come idonea **collaborazione tecnica continuativa**, utile ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

8.6 Parere a privato del 20-7-2012 **impiegato tecnico**

È stata rappresentato dal Mi.S.E. che l'orientamento assunto da talune Camere di commercio è che un soggetto possa acquisire i requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera b) solo avendo un'esperienza professionale acquisita in qualità di *operaio installatore con qualifica di specializzato* (oltre che, naturalmente, un idoneo/a diploma/qualifica).

Circa la validità dell'eventuale esperienza acquisita presso imprese abilitate nel settore impiantistico - in qualità di "*impiegato*" - ha ritenuto opportuno ribadire che quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera b) deve essere attentamente valutato nel senso che le mansioni assunte devono avvalorare la tesi che il soggetto possa aver acquisito

"*sul campo*" un'esperienza professionale utile ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali oggetto del quesito.

Ne consegue che solo dalla declaratoria delle mansioni, eventualmente anche sostenuta da indicazioni ex art. 47 del DPR 445/00 dei datori di lavoro (*pro tempore*), la Camera di commercio competente potrà verificare se risulti rispettato il paradigma dell'articolo 4, comma 1, lett. b) consistente nel titolo di studio "*seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore*".

Ovviamente, secondo il Mi.S.E., qualora la Camera di commercio rilevi una discrasia tra la mansione e l'inquadramento, sarà tenuta ad informarne l'INAIL, la DPL e l'INPS, per gli eventuali accertamenti che quegli Enti intendessero svolgere al riguardo.

8.7 Parere a privato del 14-1-2013 **impiegato tecnico**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se il proponente quesito possa abilitare - in qualità di preposto responsabile tecnico - un'impresa di installazione impianti operante nei settori di cui alle lettere a-b) del comma 2 dell'art.1 del d.m.37/2008, qualora sia in possesso di idoneo titolo di studio nonché dell'esperienza professionale maturata presso un'impresa di impiantistica (operante nel settore di cui alla lettera a) in qualità di impiegato tecnico amministrativo VI° livello (rivestendo anche il ruolo di tecnico esterno operativo).

Al riguardo il Mi.S.E. ha espresso dubbi circa la possibilità di poter prendere favorevolmente in considerazione l'esperienza professionale dal medesimo maturata ai fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera b) del d.m. in parola.

Ha infatti rappresentato che la previsione normativa in parola (possesso di un diploma effettivamente abilitante, seguito da un periodo di inserimento di almeno n.2 anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore) si riferisce "implicitamente" all'attività svolta in qualità di operaio installatore, tenuto conto che il soggetto medesimo deve acquisire - nella pratica quotidiana - l'effettiva capacità di installare gli impianti richiesti, cioè fare esperienza pratica completa "*sul campo*".

Ha, tuttavia, ricordato come in passato talune sentenze della Corte di Cassazione abbiano evidenziato che l'iscrizione del dipendente nel libretto del lavoro (la cui obbligatorietà, peraltro, è oggi venuta meno) e quanto ivi riportato, non potesse costituire in assoluto prova certa della durata e del contenuto del rapporto di lavoro stesso, avendo il medesimo natura di scrittura privata (in quanto consistente, nella sostanza, in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro che non possono valere - da sole - a dimostrare, con certezza, il contenuto del rapporto di lavoro, pur costituendone un valido, ma non esclusivo, strumento per la sua corretta e puntuale definizione).

Ciò nonostante il Mi.S.E. ha precisato come la dichiarazione del rappresentante legale e/o dell'ex responsabile tecnico non siano assolutamente sufficienti ad assicurare un attendibile valutazione del contenuto del rapporto di lavoro che lega l'impresa all'impiegato tecnico, dovendo quindi la stessa essere necessariamente riscontrata - in maniera inequivocabile, da parte della P.A. ricevente (CCIAA), a norma del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.p.r. 445/2000 - anche in altro modo.

Ovviamente qualora la Camera di commercio rilevi una discrasia tra la mansione e l'inquadramento, sarà tenuta ad informarne l'INAIL, la DPL e l'INPS, per gli eventuali accertamenti che quegli Enti intendessero svolgere al riguardo.

9. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

9.1 Parere a CCIAA di Taranto del 30-6-2009¹

caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione per sussistenza immedesimazione

E' stato posto un quesito al MISE al fine di conoscere se possa sussistere o meno il rapporto di immedesimazione fra il responsabile tecnico di cui all'art.3 del d.m.37/2008 e l'impresa di impiantistica, nel caso in cui le parti interessate (associante e associato) abbiano stipulato un contratto di associazione in partecipazione che non preveda una partecipazione agli utili, come previsto dall'art.2549 del codice civile bensì altre forme remunerative (es.: compenso pattuito in base al numero di dichiarazioni di conformità sottoscritte; compenso fisso mensile; compenso sulla base di una percentuale del fatturato d'impresa; compenso sulla base di una percentuale del fatturato relativo al controllo e collaudo degli impianti, con importo minimo per ogni dichiarazione di conformità sottoscritta).

Il Mi.S.E. al riguardo ha rappresentato che siffatto contratto di associazione in partecipazione viola il principio previsto dall'art.2549 del codice civile che prevede - affinché si possa parlare di regolare "contratto di associazione in partecipazione" - la partecipazione dell'associato agli utili di un'impresa (o di uno o più affari) in cambio di un determinato apporto.

Pertanto, ai fini della nomina dell'associato come responsabile tecnico, non può essere esclusa la partecipazione dell'associato agli utili di un'impresa mentre va chiaramente esclusa la possibilità che la nomina a responsabile tecnico dell'associato sia legata ad uno o più affari, tenuto conto della natura stessa dell'incarico medesimo.

Al riguardo il Mi.S.E. ha altresì richiamato quanto previsto, in materia di imprese di facchinaggio, dalla circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione, poiché compatibile con il d.m.37/2008 (il contratto va affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato - in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa).

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è dunque più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che "... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Ha altresì stabilito che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

9.2 Parere a CCIAA di Cosenza del 6-4-2012¹

contratto di associazione in partecipazione (mancanza dell'obbligo di registrazione)

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che il contratto di associazione in partecipazione, attraverso cui un'impresa provvede ad incardinare il proprio responsabile tecnico, non debba essere previamente registrato.

Ha ricordato in proposito le direttive impartite in passato con circolare n. 3597/C del 27/01/2006, laddove fu indicato che tale tipo di contratto dovesse essere, per gli

specifici fini in questione, redatto per iscritto e con specificazione di alcuni elementi, senza, tuttavia, richiederne la relativa registrazione.

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è dunque più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che "... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Ha altresì stabilito che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

9.3 Parere a privato del 11-3-2010 ¹ associante (esperienza professionale)

È stato rappresentato dal Mi.S.E., in presenza di un contratto di associazione in partecipazione, l'impossibilità da parte dell'associante - che a tale titolo ha maturato esperienza professionale per un periodo complessivo **inferiore ai sei anni** - di poter acquisire i requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art.4, comma 2, paragrafo 1° ("I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari"), poiché tale disposizione risulta essere in contrasto con la previsione normativa di cui al successivo 2° paragrafo, laddove è previsto che "Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'art.1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni".

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è dunque più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che "... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Ha altresì stabilito che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

9.4 Parere a privato del 26-4-2011 e a CCIAA di Taranto del 19-3-2009 ¹ associato (esperienza professionale)

È stato rappresentato dal Mi.S.E., in presenza di un contratto di associazione in partecipazione, l'impossibilità da parte dell'associato di acquisire i requisiti tecnico professionali di cui all'art.4, poiché la previsione normativa di cui all'art.4, comma 2, paragrafo 1° si applica unicamente alle specifiche figure ivi previste: titolare, soci e collaboratori familiari ("I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari").

Peraltro è stato altresì rappresentato che le caratteristiche della prestazione dell'associato siano in ogni caso di natura tale da rendere impossibile la sua assimilazione ad una prestazione lavorativa svolta "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" (quest'ultima tipicamente caratterizzata dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro, dalla sottoposizione dello stesso alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare dell'imprenditore stesso nonché dal vincolo dell'orario di lavoro). La natura del rapporto in essere tra associato e associante (caratterizzato dall'assenza di qualsivoglia forma di potere disciplinare, di comando e di controllo da parte dell'associante) comporta quindi l'impossibilità di poter ricondurre la prestazione dell'associato ad una delle ipotesi contemplate nel primo comma dell'art.4.

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è dunque più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che "... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Ha altresì stabilito che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

9.5 Parere a privato del 25-5-2011 ¹

caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione per sussistenza immedesimazione

È stato rappresentato dal Mi.S.E., che affinché possa sussistere il rapporto di immedesimazione tra associato e impresa, mediante stipula del contratto di associazione in partecipazione, lo stesso contratto deve essere stipulato in ossequio a quanto previsto dalle direttive ministeriali (al riguardo è stato fatto esplicito riferimento a quanto previsto in materia di imprese di facchinaggio dalla circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione; è stato ricordato, in proposito, che il contratto medesimo deve essere affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato - in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa).

È stato precisato, infine, che spetta in ogni caso alla Camera di commercio competente, nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare "caso per caso" l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra associato e impresa.

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è dunque più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che "... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Ha altresì stabilito che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

9.6 Parere a privato del 23-2-2011 ¹

caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione per sussistenza immedesimazione (limitazione nella partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa)

È stato presentato al Mi.S.E. un quesito con il quale è stato chiesto di far conoscere se un'impresa individuale, già operante nel settore informatico, possa operare nel settore di attività di installazione impianti, qualora il titolare non possieda i requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008, e dunque proceda alla stipula di un contratto di associazione in partecipazione, ai sensi dell'art.2549 e seguenti del codice civile, e alla nomina dell'associato come responsabile tecnico (in quanto in possesso dei requisiti in parola), prevedendo nel contratto in parola che l'associato partecipi agli utili prodotti dall'impresa "limitatamente a quelli prodotti nel solo settore impiantistico, e nella misura del 50%".

È stato premesso che la competente Camera di commercio ha rifiutato l'iscrizione dell'impresa in questione sostenendo, a supporto di ciò, che il contratto in parola non può prevedere a carico dell'associato una limitazione alla partecipazione agli utili, tenuto conto del parere espresso dal Mi.S.E. con nota prot.59609 del 30.6.2009.

A parere del proponente quesito, tuttavia, tale nota ministeriale non risulta essere stata utilizzata propriamente dalla Camera di commercio ai fini della valutazione del caso in esame. Il proponente ha rappresentato che la clausola della partecipazione agli utili prevista nel contratto in esame non viola il dispositivo di cui all'art.2549 del Codice civile tenuto conto che l'articolo stesso prevede che la partecipazione agli utili dell'associato possa essere limitata ad uno o più affari e che, in analogia, possa anche essere limitata ad un solo settore di attività dell'impresa (quello impiantistico).

Tale contratto di associazione in partecipazione si discosterebbe infatti dal contratto di società proprio perché, a suo dire, in quest'ultimo l'apporto del socio è effettuato indistintamente per l'intera attività imprenditoriale (conseguentemente il riparto interessa gli utili prodotti dall'impresa nella sua totalità), mentre l'apporto dell'associato si limita, nel caso in esame, alla sola attività impiantistica (e pertanto a quest'ultima va limitata la partecipazione dell'associato all'eventuale ripartizione degli utili di impresa).

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che le disposizioni contenute all'art.2549 del Codice Civile laddove è previsto che *"Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto"*, non comportino tassativamente che la partecipazione agli utili sia collegata all'intera attività imprenditoriale ovvero sia imprescindibilmente collegata ad uno o più affari di una singola impresa.

Tra queste due possibilità il Mi.S.E. ha ritenuto concretamente ammissibile che la partecipazione agli utili da parte dell'associato possa esclusivamente riguardare quelli conseguiti in uno specifico settore di attività dell'impresa (nel caso in esame, quello di impiantistica).

È cioè possibile che tra una partecipazione agli utili d'impresa *"minimale"* (relativa ad un singolo affare) e *"massimale"* (relativa all'intera attività imprenditoriale) possa essere individuata una soluzione partecipativa agli utili *"intermedia"*. Peraltro il comune buon senso potrebbe non giustificare la partecipazione agli utili conseguiti in rapporto all'intera attività aziendale qualora lo stesso associato partecipi al solo svolgimento dell'attività impiantistica (e non anche a quella informatica). Peraltro la giurisprudenza, secondo il Mi.S.E., soccorre in merito a tale interpretazione, laddove con sentenza del Tribunale di Monza del 3 maggio 2000 viene incidentalmente stabilito che *"Con l'associazione in partecipazione l'associato non acquisisce un diritto sui prodotti dell'associante, ma solo sul profitto relativo all'esercizio dell'impresa per il*

ramo in considerazione. Ne consegue che al termine dell'anno, o comunque alla cessazione del rapporto - ivi compresa l'ipotesi di risoluzione - le rimanenze invendute non costituiscono un elemento dell'utile e che pertanto l'associato non può vantare alcuna pretesa sulle stesse, ferme restando le aspettative patrimoniali future in caso di realizzazione dei suddetti elementi della produzione, al cui costo di produzione lo stesso ha già contribuito".

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è dunque più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che "... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Ha altresì stabilito che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

9.7 Parere a privato del 1-3-2013 ¹ associante (esperienza professionale)

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto – titolare di un'impresa individuale, abilitata nel tempo da diversi soggetti esterni (associati in partecipazione)- possa aver maturato i requisiti tecnico professionali avendo prestato la collaborazione tecnica continuativa prevista dall'art.4, comma 2 del d.m. 37/2008.

Il Mi.S.E. ha premesso al riguardo di voler concordare con quanto stabilito dalla Camera di commercio di Savona laddove chiarisce che l'esperienza professionale in parola - ai fini di cui sopra - debba avere una durata complessiva, ancorché non continuativa, pari ad effettivi anni 6.

Ha altresì rappresentato che condizione imprescindibile affinché l'interessato possa aver acquisito i requisiti, è che lo stesso abbia svolto per il periodo di tempo ivi previsto, un'attività del tutto analoga/simile a quella prestata da un operaio installatore di impianti, cioè deve essere esperienza pratica - *acquisita sul campo* - in materia di installazione impianti, e non quindi una qualsivoglia attività svolta all'interno di un'impresa di installazione (come ad esempio, quella amministrativa); tale attività deve avere durata complessiva pari a 6 anni e non può certamente ricondursi ad un'limitata disponibilità oraria giornaliera ma deve necessariamente consistere in un impegno giornaliero che - dal punto di vista orario - si può facilmente ricondurre a quello che contrattualmente è posto a carico dell'operaio installatore "assunto a tempo pieno".

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art.53 del decreto legislativo in parola non è dunque più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008. L'art.53 ha infatti stabilito che "... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Ha altresì stabilito che "I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

9.8 Parere a CCIAA Ravenna del 13-11-2015 associazione in partecipazione – entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81

Il Mi.S.E. ha rappresentato che per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), entrato in vigore il 25/06/2015, non sia più possibile procedere alla nomina di un associato in partecipazione a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici di cui al d.m.37/2008.

L'art.53 del decreto legislativo in parola ha infatti stabilito che *"... nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro"*. Ha altresì stabilito che *"I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione"*.

9.9 Parere a CCIAA Piacenza del 22-11-2016

associazione in partecipazione – entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 – figura dell'associato rivestita da società

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un contratto di associazione in partecipazione - in cui l'associato è rappresentato da un'impresa collettiva abilitata del settore, disposta a conferire idonea prestazione di lavoro mediante persona appositamente qualificata e delegata - possa ritenersi valido strumento affinché l'associato possa considerarsi immedesimato nell'impresa associante e abilitare regolarmente l'impresa associante.

Il Mi.S.E. ha preliminarmente rappresentato in merito all'associazione in partecipazione che le recenti modifiche legislative in materia di lavoro, che hanno riguardato anche l'associazione in partecipazione, entrate in vigore il 25/06/2015 (decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 - disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), non rendono più possibile il ricorso all'associazione in partecipazione.

In merito al caso sottoposto all'attenzione del Mi.S.E. da parte della CCIAA, si fa presente che la fattispecie ipotizzata dalla Camera di commercio non può, in ogni caso, essere positivamente valutata per difetto di immedesimazione dell'impresa terza rispetto all'impresa interessata (associante), dovendo essere l'associato - ovviamente abilitato - necessariamente una persona fisica, tenuto conto dei vincoli e dei legami (anche di natura personale) che debbono sussistere tra l'associante e l'associato.

9.10 Parere a CCIAA Taranto del 18-4-2017

associazione in partecipazione – rinnovo automatico

Il Mi.S.E., nel ricordare che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, non sia più possibile procedere alla nomina di un terzo (associato in partecipazione) a responsabile tecnico di un'impresa di installazione di impianti tecnologici, per effetto di quanto previsto all'art.53, ha ritenuto opportuno rappresentare che - poiché nel contratto stipulato tra le parti, è stata prevista una precisa scadenza temporale (annuale) ai fini del rinnovo (ancorché automatico, con le modalità del silenzio/assenso) o cessazione (previa invio della lettera di disdetta) del contratto di associazione in partecipazione e che dunque attraverso il silenzio assenso le parti possono eventualmente rinnovare gli effetti del contratto per un ulteriore anno - la previsione normativa in parola possa trovare puntuale applicazione anche al caso in esame e che, pertanto, prima del compimento della scadenza annuale, il contratto

deve essere disdetto dalle parti interessate in quanto in contrasto con le disposizioni normative vigenti.

A parere del Mi.S.E. lo stesso non potrà essere, dunque, più rinnovato (ancorché con il meccanismo del silenzio assenso) proprio perché l'art.53 del decreto legislativo in parola, stabilendo che *"I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione"*, ha previsto che quelli in essere debbano essere considerati cessati alla loro scadenza, senza possibilità di rinnovo.

10. Legge n.25 del 5 gennaio 1996

10.1 Parere a CCIAA Lecce del 27-10-2010

Applicabilità o meno della L.25/96 (titolare – socio – collaboratore familiare)

Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se ad un soggetto possa essere riconosciuto - ai fini abilitativi - come periodo di inserimento, l'attività impiantistica svolta dal 23 ottobre 1986 al 13 settembre 1994, secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art.4 (cioè come collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa in qualità di titolare/socio/collaboratore familiare).

Il Mi.S.E. ha rappresentato al riguardo che sia possibile fare ricorso alla previsione normativa di cui all'art.6 della L.25/1996, e che quindi possa essere valutata positivamente l'esperienza professionale acquisita dall'interessato come *"titolare di un'impresa di impiantistica"* prima dell'entrata in vigore della L.46/90 (spetta, naturalmente, alla Camera di commercio verificare se tale esperienza lavorativa sia stata acquisita dall'interessato *"esclusivamente come titolare di impresa di impiantistica"*).

L'art. 6 della L.25/1996 così recita in proposito: *"I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46 , ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 , dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali"*.

Tutto ciò è stato reso possibile, a parere del Mi.S.E., per il richiamo, tra i visti del d.m.37/2008, dell'art.6 della legge 25/1996, che deve essere interpretato nel senso che tale legge, che pure si riferisce testualmente alla legge 46/90, trovi applicazione anche con riferimento al nuovo disposto del d.m.37/2008.

10.2 Parere a Camera Valdostana del 22-5-2012 **applicabilità della L.25/96 in vigenza del d.m. 37/2008**

Il Mi.S.E. ha rappresentato, in relazione alla possibilità dell'applicazione dell'art.6 della legge 25/96, che trattasi di normativa ancora vigente (risulta peraltro richiamata nei visti del citato DM 37) e, dunque, applicabile, qualora, naturalmente, si concretizzino i presupposti ivi previsti (vedasi, in proposito, anche la circolare n.3562/C del 7 luglio 2003); ciò a prescindere da qualsiasi considerazione di merito circa la limitata

esperienza che eventualmente possa possedere il soggetto richiedente l'applicazione della legge in parola, rispetto a quanto previsto dal decreto in oggetto.

11. CONFERIMENTO DI AZIENDA

11 Parere a CCIAA di Potenza del 7-11-2008

E' stato posto un quesito al MISE relativamente al caso di conferimento di azienda in società, da parte di un'impresa individuale che, contestualmente, cessa l'attività svolta (nella fattispecie, l'attività di impiantistica di cui al decreto ministeriale n. 37 del 2008). In particolare è stato chiesto se la società conferitaria che intraprende, a sua volta, la medesima attività, sia tenuta al rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Per rispondere al quesito in parola il Mi.S.E. ha ritenuto opportune alcune puntualizzazioni, in particolare con riferimento alla distinzione tra i concetti di "azienda" ed "impresa", poiché gli stessi, pur essendo spesso utilizzati nei discorsi comuni come sinonimi, individuano, in realtà, due situazioni ben distinte.

Mentre l'impresa (argomentando dall'art. 2082 c.c.) è una <<attività economica organizzata al fine dello scambio di beni o di servizi>>, l'azienda è lo "strumento" attraverso cui l'imprenditore esercita tale attività o, per utilizzare la terminologia del codice civile (art. 2555), <<il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa>>.

Nel caso del trasferimento dell'azienda (ad esempio sotto forma di conferimento), di conseguenza, non si stanno "unificando" due soggetti giuridici (l'impresa conferente o cedente e l'impresa conferitaria o cessionaria), ma si sta invece procedendo a trasferire un mero insieme di beni aziendali, sia mobili che immobili, che entrano a far parte dell'impresa conferitaria o acquirente in maniera distinta ed autonoma. Ci si trova di fronte, cioè, ad un caso nettamente diverso dalla fusione o dall'incorporazione, in cui una società o tutte le società si estinguono e la società che incorpora o la nuova società subentra in tutti i diritti ed obblighi della società o delle società preesistenti, con conseguente confusione dei relativi patrimoni, analogamente a quanto si verifica nella successione a titolo universale.

Il Mi.S.E. da ciò ne ha dedotto che, anche nel caso in cui l'attività esercitata per il tramite del compendio aziendale venga cessata dall'impresa conferente all'atto del trasferimento, si determini comunque un soluzione di continuità tra la precedente e la successiva gestione, che rimane del tutto distinta ed indipendente dalla prima, in quanto riferita ad un soggetto (la società conferitaria) ontologicamente diverso. Tale linea interpretativa trova peraltro riscontro anche in pronunce giurisprudenziali (v. sentenza n. 1172/99 del TAR Campania, Sezione III)

Premesso ciò, conseguentemente, il Mi.S.E. ha ritenuto che l'impresa conferitaria sia tenuta, nel momento dell'avvio dell'attività di impiantistica per il tramite del compendio conferito, a produrre una propria dichiarazione di inizio attività ai sensi del citato art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Peraltro, ad avviso del Mi.S.E., ciò non impedisce che, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta per il tramite del compendio oggetto di conferimento, la Camera di commercio competente, cui la normativa in riferimento rimette la titolarità del procedimento in parola, valuti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, la possibilità di emettere prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dall'art. 14, c. 2, della legge n. 241, un provvedimento espresso con cui si constati il possesso dei requisiti dichiarati.

D'altronde siffatta applicazione della norma, nell'ottica di una interpretazione evolutiva ed indirizzata ad un *favor* nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza,

appare in linea con i principi generali dell'attività amministrativa indicati nell'art. 1 della medesima legge n. 241, e particolarmente opportuna, in casi quali quello in esame, in cui risulta importante garantire la continuità dell'attività pur nella discontinuità dei soggetti che esercitano la stessa.

12. COMPETENZA TERRITORIALE CCIAA PER ACCERTAMENTO REQUISITI

12 Parere a CCIAA di Latina del 30-9-2011 (e p.c. a tutte le CCIAA)

E' stato posto un quesito al MISE al fine di conoscere presso quale Camera di commercio è necessario presentare la SCIA, nel caso di concreto avvio dell'attività presso una unità locale ("quella della sede oppure quella dell'unità locale?").

Il Mi.S.E. in proposito ha richiamato le direttive impartite con circolare ministeriale n. 3439/C del 27 marzo 1998, sezione 2, lettera f), laddove è stabilito che:

"In merito alle problematiche relative all'accertamento dei requisiti, si ribadisce che il loro riconoscimento deve essere richiesto unicamente dall'impresa (titolare o legale rappresentante) che intende iniziare una delle attività disciplinate dalla legge n. 46/90, in quanto è essa stessa che necessita dell'abilitazione, avvalendosi a tal fine di un soggetto, legato da un "rapporto di immedesimazione", in possesso dei requisiti. Tale richiesta va inoltrata alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa, anche se l'attività di impiantistica venga esercitata in luogo diverso dalla sede. [...]"

Secondo il Mi.S.E. tali indicazioni appaiono valide ancora oggi e riferibili a tutte quelle tipologie di attività regolamentate (ad es. le attività di impiantistica di cui al decreto 37/2008, oggetto del quesito) per le quali non è prevista la preposizione di un responsabile tecnico per ogni sede o localizzazione in cui viene svolta l'attività.

Quanto sopra comporta che presso la Camera di commercio competente, dovrà essere presentata la SCIA con la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge, il modulo S5, nel caso di società, per l'indicazione del complessivo avvio dell'attività da parte dell'impresa, e l'intercalare P per l'indicazione dei dati del preposto.

Nei confronti della camera di commercio competente per l'unità locale dovrà invece essere presentato un semplice modulo UL, con i generici dati relativi alla localizzazione.

Risulta evidente l'importanza di apporre una nota, in ciascuna delle due comunicazioni, che dia conto della presentazione dell'altro adempimento pubblicitario, in modo che le due camere di commercio coinvolte siano consapevoli dell'esistenza del procedimento correlato.

Tali indicazioni trovano puntuale riscontro nelle istruzioni per la compilazione della modulistica R.I./REA di cui alla circolare ministeriale n.3628/C del 9 settembre 2009, capitolo "istruzioni generali", paragrafo 11.

È stato altresì chiesto se per la nomina del responsabile tecnico - preposto con atto formale, ai sensi dell'art.3, comma 1 - è necessario ricorrere ad una scrittura privata autenticata o se è invero sufficiente che tale nomina sia ricompresa all'interno della SCIA e nella modulistica R.I./REA (Int P).

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato l'avviso che, in mancanza di ulteriori specificazioni della norma (che parla semplicemente di <<atto formale>>), siano idonee alla preposizione le modalità indicate nella citata circolare n. 3439/C, paragrafo 5, lettera c), "Modalità di nomina del responsabile tecnico".

13. PROBLEMA DEL TRANSITORIO

13.1 ATTIVITÀ SVOLTA NEL SETTORE EXTRA CIVILE IN VIGENZA DELLA L. 46/90

13.1.1 Parere a privato del 22-7-2008 impresa iscritta ma non abilitata ante d.m.37/2008¹.

E' stato posto un quesito al MISE circa l'installazione di taluni impianti in edifici industriale e commerciali ed in particolare in merito all'estensione della portata del dm 37/08, rispetto alla legge 46/90, ed alla conseguente abilitazione dell'impresa, già operante nel settore, allora non regolamentato, alla luce del nuovo dm 37/08.

In proposito è stato specificato che, in assenza di una specifica disposizione regolamentare che consenta un immediato ed automatico scivolamento delle imprese operanti nel settore delle installazioni di impianti in edifici non civili, è necessario fare ricorso ai principi generali posti dal regolamento, vale a dire il citato articolo 3, comma 1 e l'articolo 4, comma 1, che evidenzia i requisiti che deve possedere il soggetto (imprenditore, legale rappresentante o responsabile tecnico preposto) che abilita l'impresa.

Sono stati previste due possibilità :

- 1) il caso in cui il lavoratore ha prestato la sua opera per almeno tre anni come operaio specializzato nell'installazione degli impianti di cui alle lettere b-c-d-e-f-g della norma in parola, in imprese operanti esclusivamente in edifici non civili, prive dell'abilitazione prevista dalla legge n. 46/90;
- 2) il caso in cui il soggetto ha prestato la sua opera per almeno tre anni in qualità di titolare di impresa o legale rappresentante di società operanti nel settore di cui al punto che precede.

In entrambi i casi è stata data indicazione che nulla osta al riconoscimento in parola sempreché l'interessato fornisca tutta la documentazione ritenuta necessaria dalla Camera al fine di dimostrare il concreto svolgimento dell'attività da parte dell'impresa in cui era inserito e, per quanto lo concerne direttamente, dovrà presentare/dimostrare alla CCIAA:

- a) nel caso di cui al punto 1, documentazione incontrovertibile circa l'effettivo inquadramento del lavoratore come specializzato, nonché circa l'effettiva applicazione dello stesso per almeno tre anni sulla specifica tipologia di impianti per la quale il riconoscimento del requisito è richiesto;
- b) nel caso di cui al punto 2, alla luce di quanto previsto dalla circolare n. 3439/C del 27-03-1998, punti 2c e 2d, idonea documentazione circa l'effettivo svolgimento dell'attività secondo modalità riconducibili a quelle proprie di un operaio specializzato, nonché circa la regolare iscrizione all'INAIL nel periodo di riferimento.

13.1.2 Parere a Regione Piemonte del 30-7-2008 maturazione requisiti ante dm 37/2008²

¹ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore della norma correttiva introdotta dall'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Alla fattispecie oggi pertanto si applica esclusivamente quanto previsto dalla lettera circolare 68402 del 19 marzo 2012, più avanti riportata.

² Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore della norma correttiva introdotta dall'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Alla fattispecie oggi pertanto si applica esclusivamente quanto previsto dalla lettera circolare 68402 del 19 marzo 2012, più avanti riportata.

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che per coloro che abbiano maturato, ante D.M.37/2008, i requisiti tecnico-professionali in base alla L.46/1990, senza aver tuttavia presentato nei termini, prima del 27 marzo 2008, la D.I.A. (ora SCIA) all'Ufficio del Registro Imprese, vada applicata la normativa vigente ai fini della maturazione dei requisiti predetti (decreto n.37, art.4). Stessa sorte tocca a coloro che abbiano iniziato ma non completato, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere b) e c) della L.46/90, il periodo di inserimento presso un'azienda abilitata. Anche per costoro, infatti, si ritiene che vada applicato il decreto n.37/2008.

13.1.3 Parere a privato del 1-10-2009 maturazione requisiti ante dm 37/2008³

Al Mi.S.E. è stato posto un quesito relativo all'ipotesi che ad un soggetto iscritto alla Camera di commercio ed abilitato allo svolgimento dell'attività impiantistica di cui alla lettera b), comma 1 dell'art.1 della ex Legge 46/90, possa essere riconosciuta l'abilitazione allo svolgimento dell'attività impiantistica di cui alla lettera a), comma 2, dell'art.1 del dm 37/2008 *"per la totalità delle voci ivi incluse"*, tenuto conto che l'esercizio dell'attività impiantistica relativa all'automazione di porte, cancelli e barriere nella precedente normativa (L.46/90) veniva *"implicitamente"* inclusa nella lettera b) *"Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche"*, mentre nella normativa attualmente vigente (d.m.37/2008) viene *"espressamente"* inclusa nella lettera a) (*"Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere"*).

È stato altresì dichiarato dal proponente, che la Camera di commercio ha, invero, automaticamente abilitato allo svolgimento dell'attività impiantistica di cui alla lettera a), comma 2, dell'art.1 del dm 37/2008 *"per la totalità delle voci ivi incluse"*, le imprese precedentemente abilitate, ai sensi della ex Legge 46/90, allo svolgimento dell'attività relativa agli impianti di cui alla lettera a) comma 1 dell'art.1.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che la risposta fornita dalla Camera di commercio sia pienamente condivisibile laddove nega all'interessato di poter esercitare in toto, con scivolamento automatico, l'attività di cui agli impianti previsti dalla lettera a), comma 2, dell'art.1 del dm 37/2008, avendo il medesimo il possesso dei requisiti tecnico-professionali limitato alla sola voce *"Impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere"*.

A parere del Mi.S.E. l'interessato solo per tale voce della lettera a) avrebbe diritto a ottenere l'abilitazione. Conseguentemente è stato espresso parere non favorevole ad ogni tipo di scivolamento automatico - ai fini abilitativi - per le altre voci della lettera a) medesima, fatta salva la possibilità che il soggetto possa dimostrare, per altra via, di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi dell'art.4 del d.m.37/2008.

Circa lo scivolamento automatico *"per la totalità delle voci"* previste alla lettera a), comma 2, dell'art.1 del dm 37/2008, effettuato *"a suo dire"* dalla Camera di commercio a favore delle imprese abilitate allo svolgimento dell'attività relativa agli impianti di cui alla lettera a) comma 1 dell'art.1 della ex Legge 46/90, il Mi.S.E. ha espresso parere non favorevole al riguardo.

³ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore della norma correttiva introdotta dall'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Alla fattispecie oggi pertanto si applica esclusivamente quanto previsto dalla lettera circolare 68402 del 19 marzo 2012, più avanti riportata.

13.1.4 Parere a CRA Veneto del 10-11-2009⁴ **impresa iscritta ma non abilitata ante d.m.37/2008**

Il Mi.S.E. ha dato parere favorevole all'ipotesi prospettata dalla Regione Veneto ovverosia che ad un'impresa artigiana possano essere riconosciuti i requisiti professionali di cui al d.m. 37/2008, qualora dimostri con idonea documentazione di aver svolto, senza averne tuttavia previamente dichiarato lo svolgimento al Registro delle Imprese, anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, le attività disciplinate dal d.m.37/2008 ma non previste dalla L.46/90 (ad esempio, attività di installazione celle frigorifere ovvero attività di impiantistica per edifici non adibiti ad uso civile), sempreché l'impresa interessata riesca a dimostrare - per il passato (ante d.m.37/2008) - l'effettivo svolgimento di tale attività, a suo tempo, non regolarmente denunciata al Registro delle Imprese.

Il Mi.S.E. ha aggiunto che spetta alla C.p.a. - in quanto responsabile del procedimento - la valutazione in concreto dell'effettiva documentazione presentata dall'impresa come prova dell'effettivo svolgimento - negli anni precedenti all'entrata in vigore del d.m.37/2008 - dell'attività in questione, non escludendo eventuali consultazioni e verifiche presso l'Agenzia delle Entrate, anche al fine di garantire la massima trasparenza e obiettività delle decisioni prese, individuando eventuali abusi commessi. È stato inoltre ricordato, in tema di autocertificabilità di tutto ciò che può essere riscontrato dalla pubblica amministrazione, in sede di verifica ex art.71 del DPR 445/00, che lo stesso DPR trova applicazione, nel caso in esame, sia se trattasi di dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46) che di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (art.47).

È stato infine rappresentato che debbano ricorrere, in ogni caso, anche le condizioni di cui all'art.4 del d.m. 37/2008 (possessione dei requisiti professionali), ai fini dell'acquisizione della relativa abilitazione e che comunque la mancata denuncia di inizio attività di cui alla lettera g) comporta per il trasgressore il pagamento della relativa sanzione prevista dalla normativa vigente.

13.1.5 Parere a privato del 17-4-2009 ***inammissibilità della regolarizzazione di attività illegittima***

È stato posto un quesito al Mi.S.E. relativo al caso di un'impresa precedentemente abilitata allo svolgimento di attività impiantistica ai sensi della legge 46/90, ad eccezione fatta del settore di cui alla lettera g), comma 2, dell'art.1.

In sede di conversione (d.m. 37/2008) per la lettera g) è stata rifiutata l'iscrizione dalla Camera di commercio di Pesaro (non avendo la stessa ritenuto idonei i requisiti tecnico professionali). È stato precisato che tale impresa, pur non essendo abilitata ai sensi dell'ex L.46, già da tempo lavorava nel settore degli impianti di protezione antincendio (anche per edifici adibiti ad uso civile).

Premesso ciò, il proponente quesito chiede al Mi.S.E. se sia possibile che l'impresa ottenga l'abilitazione per lo svolgimento della predetta attività ai sensi del d.m. 37/2008, previa dimostrazione dell'attività svolta negli anni precedenti (ad esempio producendo i certificati di esecuzione lavori).

Al riguardo il Mi.S.E. ha ritenuto che sul caso in questione, il comportamento tenuto dalla Camera di commercio di Pesaro sia stato corretto, poiché l'impresa per ottenere

⁴ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore della norma correttiva introdotta dall'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Alla fattispecie oggi pertanto si applica esclusivamente quanto previsto dalla lettera circolare 68402 del 19 marzo 2012, più avanti riportata.

l'iscrizione deve nominare un responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti tecnico professionali.

È stato sottolineato inoltre che l'impresa in esame ha operato in assenza dei requisiti previsti dalla L.46/90 (un fatto che, secondo il Mi.S.E. deve sicuramente essere oggetto di conseguenti valutazioni e determinazioni da parte della Camera di commercio) e conseguentemente, l'attività svolta non può in nessun caso costituire titolo utile affinché l'impresa possa essere abilitata allo svolgimento dell'attività in parola.

13.1.6 Parere a CCIAA di Taranto del 2-2-2012 impresa iscritta ma non abilitata ante d.m.37/2008

Il Mi.S.E. ha rappresentato, in merito ad un'impresa di installazione - operante ante 37/2008 - di impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, relativi ad edifici esclusivamente destinati ad un uso non civile, che, in linea teorica, possano essere riconosciuti i requisiti tecnico professionali in capo ad un soggetto (titolare o preposto), sempreché lo stesso abbia maturato i requisiti previsti ai sensi del d.m.37/2008. Tale riconoscimento, tuttavia, andrebbe comunque strettamente limitato ai requisiti effettivamente posseduti dal soggetto interessato, senza alcuna estensione (di settore) ad altre voci e/o lettere previste dall'art.1, comma 2 del d.m.37/2008.

13.1.7 Parere a Regione Lazio (C.P.A. Roma) del 24-5-2012 conversione imprese non abilitate alla L.46/90 in imprese abilitate al d.m.37/2008

È stato chiesto al Mi.S.E. se le imprese non abilitate in sede di ex L.46/90 ma tuttavia iscritte nel registro delle imprese e operanti sugli impianti antincendio inerenti gli edifici destinati ad uso "non civile", che dimostrino, anche con fatture, di aver svolto - ante d.m. 37 - l'attività in parola, possano essere abilitate a svolgere l'attività ai sensi del d.m. 37/2008.

Il Mi.S.E. in proposito ha fatto presente che, sempreché ricorrano le condizioni sopraindicate, possano essere abilitate, ai sensi del d.m.37/2008, le imprese di installazione di impianti antincendio non abilitate ai sensi dell'ex legge 46/90 - che risultino iscritte all'Albo imprese artigiane/Registro delle imprese ed abbiano operato - in periodo di ex L.46/90 - nei soli edifici destinati ad uso non civile, purché dimostrino, inequivocabilmente, anche attraverso fatture, l'effettivo svolgimento dell'attività in parola nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti - in capo al nominato responsabile tecnico - dall'art.4 del d.m. 37/2008.

In questo specifico contesto, al fine di non penalizzare le predette imprese - regolarmente operanti nel settore, seppur limitatamente agli impianti riferiti agli edifici destinati ad uso non civile - scongiurandone, peraltro, la loro chiusura (qualora non fossero in grado di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali inderogabilmente previsti dall'art.4), il Mi.S.E. ha rappresentato che ai fini del riconoscimento dei requisiti in parola possa considerarsi favorevolmente - si precisa "in via eccezionale e limitatamente a tali specifici casi"- anche l'esperienza acquisita, dal soggetto di cui all'art.3, comma 1 del decreto in parola, nell'impresa medesima (anche se a suo tempo non abilitata alla legge 46/90), purché, naturalmente, vengano rispettate tutte le altre condizioni previste dall'art.4 del decreto in parola (durata esperienza professionale; tipologia dell'esperienza professionale; tipologia del titolo di studio posseduto, eccetera).

13.2 CONVERSIONE ABILITAZIONI DA 46/90 A 37/08

13.2.1 Parere a CCIAA di Potenza del 3-10-2011⁵ aggiornamento posizioni imprese

È stato posto un quesito al Mi.S.E. circa la sussistenza dell'obbligo, da parte della Camera proponente il quesito, di aggiornare ai sensi del d.m.37/2008 le posizioni risultanti dal Registro delle Imprese relative alle imprese di installazione (ex L.46/90) che ne hanno fatto richiesta, in assenza di una norma transitoria che ne disciplini il passaggio (e anche tenuto conto dei cambiamenti relativi alla nuova declaratoria di cui all'art.1, comma 2 del d.m. in parola).

Il Mi.S.E. ha rappresentato in proposito che, poiché in sede di d.m.37/2008 non furono previste norme transitorie che disciplinassero il transito dalla vecchia normativa alla nuova, è rimasto in capo a ciascuna impresa l'obbligo di procedere all'aggiornamento dei dati risultanti nel REA o nel registro delle imprese. Naturalmente tale passaggio andava/va fatto tenendo conto delle modifiche intervenute nella declaratoria per effetto del d.m. in parola escludendo, pertanto, qualsivoglia passaggio automatico di lettera "da L.46/90 a D.m. 37/2008".

Tenuto conto del fatto che molte delle imprese in questione hanno fatto richiesta di aggiornamento delle posizioni *ai sensi del d.m.37/2008*, e che la Camera proponente il quesito ha ritenuto invece di non procedere in tal senso - in mancanza delle norme transitorie di cui sopra - è stato ritenuto opportuno dal Mi.S.E. rappresentare la necessità che la Camera medesima prendesse nella dovuta considerazione le istanze presentate dalle imprese del settore, invitandola a contattare, inoltre, anche quelle che non ne avessero fatto richiesta (e che risultassero ancora iscritte ai sensi della L.46/90).

La totalità delle imprese del settore vanno quindi invitate a presentare la SCIA entro un congruo termine individuato dalla Camera, indicando il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionale previsti dal d.m. 37/2008.

A sua volta la Camera deve procedere alla valutazione della posizione di ciascuna impresa "caso per caso", al fine di attribuire a ciascuna, le sole "lettere/singole voci di lettere" per cui risultasse essere in possesso dei requisiti tecnico professionali. Naturalmente nel caso in cui un'impresa non procedesse in tal senso ovvero non fosse in possesso dei requisiti in esame, l'Ente camerale è tenuto ad emanare un provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività di installazione impianti.

È stato osservato che, in mancanza di un aggiornamento della posizione di cui sopra, ciascuna impresa risulterebbe essere *irregolarmente iscritta* al Registro delle Imprese ai sensi della ex legge 46/90 (in quanto norma decaduta dal 2008), con conseguente nocumento all'attività imprenditoriale (ad esempio, l'impossibilità a partecipare a gare pubbliche, essendo le stesse aperte alle sole imprese abilitate ai sensi del d.m.37/2008).

È stato inoltre ricordato che tenuto conto del sopravvivere di tale realtà con il decreto 23 marzo 2010 questo Ministero predispose i modelli di certificati tipo inerenti il registro delle imprese prevedendo l'iscrizione sulla base del possesso dei requisiti previsti sia dalla legge n.46/90 che dal decreto ministeriale n.37/08. Alla luce del tempo ormai decorso dall'emanazione del decreto in oggetto il Mi.S.E. ha ritenuto necessario superare la situazione di "*empasse*" rappresentando, in ordine a quanto

⁵ Il presente parere è richiamato per completezza dell'evoluzione interpretativa prima dell'entrata in vigore della norma correttiva introdotta dall'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Alla fattispecie oggi pertanto si applica esclusivamente quanto previsto dalla lettera circolare 68402 del 19 marzo 2012, più avanti riportata.

sopra specificato, che ogni altro rinvio non potrebbe più essere tollerato, anche al fine di garantire il corretto funzionamento del registro delle imprese.

13.2.2 Lettera circolare n.68402 del 19-3-2012 (testo completo)

Direttive impartite alle CCIAA in merito alla conversione d'ufficio dell'iscrizione delle imprese ex Legge 46/90

Oggetto: Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Imprese iscritte nel vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46; conversione d'ufficio della iscrizione, a norma dell'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, e dell'articolo 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Pervengono frequentemente alla scrivente quesiti sia da parte delle Camere di commercio che da parte di imprenditori con la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità, per gli imprenditori iscritti al Registro Imprese in costanza della legge 5 marzo 1990, n. 46, di vedere certificata la propria posizione di abilitazione all'installazione di impianti ai sensi del vigente D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e non più ai sensi della citata legge n.46/1990 abrogata con l'entrata in vigore del D.M.

Questa Amministrazione, rispondendo ad un quesito della Camera di commercio di Potenza con nota n.183538 del 3.10.2011, attesa l'assenza di un regime transitorio che consentisse esplicitamente la conversione automatica delle posizioni iscritte nel vigore della soppressa legge n.46/90, affermò la necessità di una valutazione caso per caso, in seguito a presentazione di SCIA, anche per tener conto in modo adeguato delle differenti classificazioni delle tipologie di impianti oggetto di tale disciplina e, più in generale, del diverso ambito di applicazione riferito, per la vecchia legge, prevalentemente agli impianti relativi agli edifici ad uso civile e, per effetto del nuovo regolamento, agli impianti di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 34 del D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5, in corso di conversione, ha affrontato la questione sopra sinteticamente evidenziata, prevedendo che *"L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso"*.

Detta norma, dovendo essere interpretata in modo da non privarla di ogni utile significato, non può essere ritenuta meramente ripetitiva del disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 37/2008, di cui essa stessa richiama l'articolo 3, e può quindi ritenersi finalizzata proprio a superare le perplessità connesse al diverso ambito di applicazione delle norme in questione, equiparando le imprese già abilitate ad operare sulla base della norma previgente con riferimento agli impianti degli edifici di civile abitazione a quelle abilitate in base alla nuova norma per tutte le tipologie di edifici.

L'intero quadro normativo che ne deriva va poi reinterpretato alla luce del comma 2 dell'art. 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, anch'esso in corso di conversione in legge, secondo cui *"Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica"*.

Detta ulteriore disposizione impone, anche per le norme in questione, un'interpretazione che riduca gli oneri per le imprese solo a quelli indispensabili ad evitare lesioni dell'interesse pubblico generale alla cui protezione sono finalizzate e, pertanto, impedisce interpretazioni che possano farne derivare anche adempimenti quali una semplice SCIA, quando tali adempimenti non siano espressamente previsti e la medesima garanzia possa essere ottenuta senza particolari condizioni, attribuendo d'ufficio la corretta nuova valenza all'abilitazione già posseduta. In altre parole, l'assenza di disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di passaggio dall'abilitazione ex legge 46/1990 all'abilitazione ex dm 37/2008, non può più essere interpretata in senso restrittivo, come impedimento alla prosecuzione di attività già legittimamente svolte e come mancanza di automatica continuità fra le due abilitazioni, almeno in tutti i casi in cui coincida la tipologia di impianti cui tale abilitazione è riferita, senza peraltro più distinzione fra abilitazione relativa ad edifici di civile abitazione ed abilitazione relativa ad altri edifici.

Si evidenzia, infine, che in occasione della discussione parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera n. 603 di martedì 13 marzo 2012, il Governo ha accettato fra gli altri l'ordine del giorno n. 9/4940/42 con cui, in relazione al rapporto fra abilitazione ai sensi della legge n. 46/1990 e abilitazione ai sensi del D.M. n. 37/2008, proprio al fine di "prevedere il pieno riconoscimento d'ufficio dell'abilitazione alle imprese di installazione già operanti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, senza pretendere adempimenti procedurali ingiustificati per l'accertamento dei requisiti nei singoli casi concreti e senza imporre oneri economici specifici per integrare e perfezionare il regime di iscrizione camerale" è stato richiesto al Governo l'impegno "a consentire il riconoscimento d'ufficio dell'abilitazione alle imprese installatrici regolarmente iscritte al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese artigiane, che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, già operavano su impianti in edifici precedentemente esclusi dalla legge 5 marzo 1990, n. 46".

Ne consegue che la problematica precedentemente esposta deve essere rivalutata alla luce delle due recenti innovazioni normative sopra richiamate, nonché dell'indirizzo interpretativo desumibile dal predetto impegno accolto dal Governo, e anche la posizione espressa dal Ministero in merito deve essere conseguentemente riconsiderata, ferma restando l'indicazione di procedere prima possibile all'aggiornamento delle relative posizioni nei registri camerali.

Pur nel rispetto dell'autonomia decisionale di codeste Camere di commercio, sembrerebbe pertanto opportuno suggerire di continuare a ritenere necessaria la presentazione di apposita SCIA – previa analisi in concreto della situazione della relativa impresa per le quali risulti ancora registrata un'abilitazione ai sensi di una o più lettere dell'articolo 1, comma 1, della legge 46/1990 – solo per i casi residuali in cui non possa essere individuata continuità con una corrispondente abilitazione ai sensi di una delle lettere dell'articolo 1, comma 2, del DM 37/2008, o di singole voci di tali lettere. In generale si dovrebbe, invece, procedere automaticamente d'ufficio, senza alcun nuovo accertamento dei requisiti professionali, secondo le modalità che di seguito si esemplificano per i casi ritenuti più comuni:

- l'impresa abilitata nel vigore della legge 46/90 per la sola intera lettera a), vedrà convertita d'ufficio la propria posizione nella corrispondente lettera a) del D.M. 37/08, limitata tuttavia all'attività relativa ai soli "impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica";
- l'impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 oltre che per la lettera a) anche per la lettera b) non limitata, o per la lettera b) limitata agli impianti di protezione da scariche atmosferiche, vedrà riconosciuta la lettera a) del D.M. n. 37/08 con la sola eccezione degli "impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere",

nonché, se ne ricorrono le condizioni, le altre voci della lettera b); se abilitata per la sola intera lettera b) della legge 46/1990, vedrà riconosciuta la lettera b) e la voce "impianti di protezione contro le scariche atmosferiche" della lettera a) del D.M. 37/08;

- l'impresa abilitata nel vigore della legge 46/90 per una o più delle lettere d), e), f) o g), vedrà riconosciuta l'abilitazione per ciascuna delle corrispondenti lettere dell'articolo 1 del D.M. n. 37/08;
- l'impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 per la lettera c), vedrà riconosciuta la lettera c) dell'articolo 1 del D.M. n. 37/08, con la sola eccezione delle attività inerenti gli impianti "di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali".

Il presupposto in base al quale la Camera procederà alle conversioni d'ufficio sopra evidenziate, è la sussistenza dello stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane con continuità dalla data del 27 marzo 2008, nonché, almeno dalla medesima data, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della legge n. 46 del 1990 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all'imprenditore o al legale rappresentante, ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell'impresa in veste di responsabile tecnico. Sono irrilevanti a tal fine eventuali trasferimenti di sede anche fra province diverse ed eventuali limitate sospensioni temporanee dell'attività.

Nei certificati e negli atti camerali verrà riportata la nuova dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37". L'operazione di conversione della predetta dizione è preceduta dall'apertura di un protocollo d'ufficio ed è considerata una notizia REA. Le informazioni relative alle lettere cui è specificamente riferita l'abilitazione devono essere riportate sia in corrispondenza del responsabile tecnico che dell'attività dell'impresa.

13.2.3 Parere a Camera Valdostana del 22-5-2012 **Soggetto inattivo (precedentemente abilitato)**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto inattivo che abbia precedentemente ottenuto il riconoscimento ex Legge 46/90 (in qualità di titolare di un'impresa individuale, con altro soggetto preposto "*responsabile tecnico*"), possa essere abilitato allo svolgimento della stessa attività per la quale aveva in passato ottenuto il nulla osta (installazione impianti elettrici) o se, invero, debba dimostrare di possedere "*ex novo*" i requisiti tecnico professionali previsti dall'art.4, comma 2 del decreto in parola.

In proposito il Mi.S.E. ha rappresentato di aver emanato - di recente - apposite direttive alle Camere di commercio - con lettera circolare n.68402 del 19 marzo 2012 - per disciplinare la conversione degli operatori del settore, iscritti al Registro delle Imprese e all'Albo Artigiani precedentemente all'entrata in vigore del d.m. in oggetto. Con tale lettera circolare è stata modificata la precedente posizione assunta dal Mi.S.E. con nota n.183538 del 3 ottobre 2011, indirizzata alla Camera di commercio di Potenza.

Il Mi.S.E. ha inoltre precisato che il presupposto in base al quale la Camera di commercio proponente potrà procedere, sulla base delle direttive ministeriali di cui alla citata lettera n.68402, alle *conversioni d'ufficio* delle abilitazioni, è la sussistenza dello stato di iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo Provinciale delle imprese artigiane con continuità dalla data del 27 marzo 2008 nonché, almeno dalla medesima data, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della L.46/90 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all'imprenditore o al legale rappresentante, ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell'impresa in veste di

responsabile tecnico (sono irrilevanti a tal fine eventuali trasferimenti di sede anche fra province diverse ed eventuali limitate sospensioni temporanee dell'attività); nel caso in essere le condizioni di cui sopra per un ribaltamento automatico della posizione (dalla L.46/90 al dm37/2008), a parere del Mi.S.E., non appaiono sussistere, fatta salva poi ovviamente la possibilità che il soggetto possa dimostrare *ex-novo*, per altra via, il possesso dei requisiti previsti dal decreto in oggetto.

14. NOMINA / SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO

14.1 Parere a CCIAA di Ravenna del 3-5-2011 retroattività nomina

Il Mi.S.E. ha espresso parere non favorevole circa la retroattività della nomina a responsabile tecnico in un'impresa di installazione impianti; tuttavia, nel momento in cui sorgesse l'esigenza da parte di un'impresa del settore di sostituire il responsabile tecnico, il relativo provvedimento va denunciato al R.E.A. entro il termine previsto di 30 giorni e, qualora venga riscontrato l'effettivo possesso dei requisiti tecnico-professionali, tale nomina acquisirà efficacia di fronte ai terzi. È stato inoltre ricordato che per la ritardata denuncia della nomina del nuovo responsabile tecnico l'impresa interessata debba necessariamente essere sanzionata dalla Camera di commercio.

14.2 Parere a CCIAA di Potenza del 3-1-2012 necessita presentazione Scia per nomina responsabile tecnico

Il Mi.S.E. ha rappresentato che la sostituzione del responsabile tecnico presuppone la presentazione di una nuova S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) da parte dell'impresa di installazione impianti interessata.

14.3 Parere a CCIAA di Latina del 7-6-2010 omessa comunicazione cessazione responsabile tecnico

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere quale sia il comportamento da tenere nei casi di omessa comunicazione da parte dell'impresa di installazione impianti, della cessazione della funzione di responsabile tecnico, se cioè la stessa debba essere annotata nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento d'ufficio (o dalla data in cui l'impresa, sollecitata, provvede a presentare la denuncia) o se invece detta cessazione debba decorrere dalla data in cui si è effettivamente interrotto il rapporto tra impresa e responsabile tecnico.

Il Mi.S.E. in proposito ha rappresentato che nella sistematica del d.m. 37/2008 ogni obbligo di comunicazione o denuncia relativa all'attività svolta fa capo all'impresa.

Nel caso in cui, pertanto, il responsabile tecnico segnali alla Camera di commercio la cessazione del proprio rapporto con l'impresa (che ha omesso la relativa denuncia alla Camera), supportando detta segnalazione con idonea documentazione, risulterà necessario che la Camera contatti l'impresa medesima invitandola ad aggiornare la propria iscrizione, provvedendo, in caso di inerzia, a disporre la cancellazione d'ufficio con provvedimento del Conservatore, in quanto è assolutamente necessario che il REA venga aggiornato sullo stato delle cose inerenti l'impresa.

È pertanto necessario che la Camera annoti (e che l'impresa denunci) la cessazione, a far data dal momento in cui la separazione è effettivamente intervenuta.

Da ciò deriva la necessità di:

1. per l'impresa, nominare un nuovo responsabile tecnico (qualora quello cessato fosse l'unico preposto), con sospensione dell'attività fino alla data della nomina;
2. per la Camera di commercio, verificare le dichiarazioni di conformità rilasciate dall'impresa, durante il periodo in cui è stata accertata la mancanza del responsabile tecnico, e applicare le sanzioni previste dalla legge, in relazione all'entità delle violazioni accertate.

14.4 Parere a CCIAA di Latina del 29-12-2011 **procedura denuncia al Rea del soggetto abilitatore**

È stato chiesto al Mi.S.E. di fornire chiarimenti in merito alla procedura di denuncia al REA del soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al dm 37/2008 (titolare/legale rappresentante o responsabile tecnico).

È stato segnalato dalla Camera di commercio proponente, che per prassi diffusa presso molte Camere di commercio, nei casi in cui il legale rappresentante/titolare risulti in possesso dei requisiti professionali, viene annotata comunque la qualifica di "responsabile tecnico" sotto i dati dei medesimi mentre, a parere della Camera di commercio proponente sarebbe più corretto inserire unicamente le abilitazioni professionali (Mod. Int. P, riquadro 10; modd. I1 e I2, riquadro 21) tenendo quindi distinta la figura del responsabile tecnico.

Il Mi.S.E. in proposito ha rappresentato che dal decreto in parola risulta chiara la volontà del legislatore di trattare in modo differenziato la figura del responsabile tecnico rispetto a quella del titolare e del legale rappresentante.

Solo nei confronti del primo, infatti, come evidenziato in precedenti pareri, si applicano le incompatibilità e le preclusioni di cui all'art. 3, c. 2, del decreto n. 37 e solo per tale figura ricorre l'obbligo di preposizione con atto formale, necessario per incardinarlo nello specifico ruolo.

Tale diverso trattamento giuridico si riflette necessariamente sul modo secondo cui tali dati vengono inseriti nella modulistica registro imprese/REA.

In particolare, nel caso di impresa individuale con titolare in possesso delle abilitazioni, le abilitazioni dallo stesso possedute potranno desumersi, in primo luogo, da quanto indicato nel riquadro 15 del modello I1, relativo alle qualificazioni dell'impresa, se del caso integrato mediante compilazione del riquadro 21 (abilitazioni professionali). In tali casi, infatti, di norma, le abilitazioni dell'impresa e le abilitazioni del titolare coincidono.

Nel caso in cui le abilitazioni dell'impresa e le abilitazioni del titolare non coincidano (ad esempio, perché il titolare è in possesso delle abilitazioni professionali solo per alcune delle tipologie di impianti su cui l'impresa opera, mentre per le altre tipologie l'impresa ha provveduto a nominare un responsabile tecnico) le abilitazioni del titolare potranno essere compiutamente esposte per il tramite del riquadro 21 (abilitazioni professionali).

Analogamente, nel caso del legale rappresentante, le indicazioni principali circa le abilitazioni possedute saranno desumibili dal riquadro 9 del modello Int. P (iscrizioni in albi, ruoli, ...), se del caso integrate mediante compilazione del riquadro 10 (abilitazioni professionali).

Nel caso del responsabile tecnico, infine, si procederà analogamente al legale rappresentante, con l'aggiunta della compilazione del riquadro 7, sempre del modello Int. P (altre cariche o qualifiche REA), al fine di evidenziare lo specifico ruolo ricoperto.

14.5 Parere a privato del 14-4-2014 **livello di inquadramento del responsabile tecnico**

Il Mi.S.E. ha rappresentato - circa il livello di inquadramento del responsabile tecnico - che la normativa vigente non stabilisce espressamente il livello che deve possedere il soggetto medesimo. Premesso ciò ha tuttavia ritenuto opportuno evidenziare la necessità che debba comunque essere un inquadramento che consenta al medesimo di esercitare effettivamente l'attività di **controllo** ed eventualmente di **surrogamento** rispetto a quella esercitata dagli operai installatori.

15. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E DI RISPONDENZA E PROGETTI

15.1 Parere a privato del 1-6-2010 compravendita di immobile

È stato posto un quesito al Mi.S.E. relativamente ad un caso di compravendita di un immobile. In particolare, è stato chiesto se un notaio possa legittimamente chiedere, dietro richiesta dell'acquirente, l'inserimento nell'atto di vendita di una dichiarazione sullo stato di conformità (o non conformità) degli impianti nonché la previsione di un obbligo - con oneri a carico della parte venditrice - di adeguamento degli impianti, se non a norma, o se invece tale richiesta debba considerarsi eccessiva rispetto alla normativa attualmente vigente.

Il Ministero in proposito ha chiarito che, a seguito del venir meno della previsione normativa di cui all'art.13 del d.m. 37/2008 (art.35 del decreto legge 112/98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n.133), non sussiste alcun obbligo a carico della parte venditrice. Cionondimeno il Mi.S.E. ha rappresentato, al contempo, che tale richiesta non è contraria alla normativa attualmente vigente. Pertanto l'acquirente può legittimamente chiedere (e il notaio farsi carico della richiesta della controparte) che nel rogito vengano inserite adeguate garanzie a proprio favore (presenza della dichiarazione del venditore che gli impianti sono a norma e/o degli allegati al rogito, come la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7, comma 6 del d.m. 37/2008).

15.2 Parere a privato del 12-2-2013 impianti a servizio di parti comuni condominiali

Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere, nell'ipotesi astratta che un impianto elettrico a servizio di parti comuni condominiali, oggetto di interventi modificativi antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 37/08, fosse sprovvisto della documentazione certificativa inerente la conformità degli interventi stessi a norma di legge, se sia sufficiente che venga redatta la dichiarazione di rispondenza (ai sensi del D.M. 37/08) ovvero se sia necessario che tale dichiarazione venga accompagnata anche dal relativo progetto (delle modifiche effettuate).

Al riguardo il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno rappresentare che dovendo la dichiarazione di rispondenza "*sostituire*" la dichiarazione di conformità (ovviamente tale opzione è legittimata nei soli casi previsti dall'art.7 del decreto in parola), e dovendo essere redatta a seguito del *sopralluogo e degli accertamenti effettuati*, la medesima debba *dar conto di tale esito*. Conseguentemente il soggetto responsabile della redazione della dichiarazione di rispondenza, di cui all'art.7, dovrà produrre degli elaborati (almeno uno schema ovvero schema e disegni planimetrici + relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'installazione di cui è stata verificata la rispondenza) che "suppliscano" alla mancanza dell'atto [dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori] che deve essere sostituito.

15.3 Parere a CCIAA VA del 2-1-2015

Uffici tecnici interni – rilascio certificazione

Il Mi.S.E. ha rappresentato in materia di uffici tecnici interni, regolarmente costituiti da organismi/enti pubblici o privati, come da indicazioni ministeriali contenute al **punto 2** del presente massimario, che in materia di rilascio di dichiarazione di conformità, redazione del progetto e dichiarazione di rispondenza vadano puntualmente applicate le disposizioni previste dal decreto 37/2008, in particolare dall'art.5 per la redazione del progetto e dall'art.7 per la dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza, in analogia a quanto specificatamente previsto per le imprese installatrici e per le imprese di cui all'art.3, comma 5.

15.4 Parere a privato del 4-12-2015

rilascio dichiarazione di conformità

Il Mi.S.E. ha rappresentato, in relazione all'obbligo del rilascio delle certificazioni (dichiarazioni di conformità) inerenti gli impianti installati presso l'abitazione dell'interessato, di nuova costruzione, che tale obbligo risiede in capo all'impresa che concretamente ha installato gli impianti stessi.

Se l'impresa installatrice coincide con quella costruttrice allora sarà la stessa impresa costruttrice, in quanto anche installatrice, a dover rilasciare i documenti in parola, se invece è diversa sarà l'impresa installatrice a dover rilasciare i documenti in parola. Il Mi.S.E. ha precisato che se l'impresa installatrice degli impianti ha lavorato avendo come committente dei lavori l'impresa costruttrice medesima, dovrà essere l'impresa costruttrice stessa a consegnare all'interessato la certificazione in parola, in quanto di fatto sarebbe la destinataria iniziale degli impianti ivi realizzati e dunque delle dichiarazioni di conformità rilasciate dall'impresa abilitata all'installazione degli impianti tecnologici.

15.5 Parere a privato del 31-12-2015

obbligo di deposito della dichiarazione di conformità presso lo sportello unico per l'edilizia relativamente agli impianti oggetto di rifacimento

Il Mi.S.E. ha rappresentato preliminarmente che in tema di deposito di dichiarazione di conformità vige quanto previsto dall'art.11 del decreto in oggetto, che qui di seguito integralmente si riporta:

"Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'*articolo 1*, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'*articolo 5*, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da

realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'*articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli *articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*".

Premesso ciò, ha pertanto affermato che per effetto della disposizioni soprarichiamate l'obbligo del deposito è, dunque, contrariamente a quanto affermato dal richiedente quesito, esteso anche agli impianti oggetto di rifacimento (ovverosia oggetto di trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria ...). Nel caso che tale disposizione fosse disattesa, la circostanza costituirebbe - ogni qualvolta fosse realmente accertata - motivo valido per l'assunzione di provvedimenti sanzionatori, essendo obbligatori, nei casi sopra delineati, sia il rilascio che il deposito delle certificazioni in parola.

15.6 Parere a privato del 10-2-2016

obbligo di deposito della dichiarazione di conformità in caso di sostituzione di un generatore di calore

In risposta ad un quesito di un privato il Mi.S.E. ha ritenuto di dover rappresentare che l'operazione di sostituzione di un generatore di calore debba necessariamente essere seguita dal rilascio della certificazione di conformità e dal relativo deposito della certificazione stessa presso lo Sportello Unico per l'Edilizia.

15.7 Parere a privato del 11-2-2016

progetti di cui all'art.5, comma 1, 2° paragrafo, redatti dal responsabile tecnico in qualità di terzo/libero professionista

È stato chiesto al Mi.S.E. di voler far conoscere se un dipendente che ricopre il ruolo di responsabile tecnico ai sensi del dm37/08 possa anche eseguire e firmare i progetti per la medesima impresa, essendo iscritto a relativo albo professionale.

In proposito il Mi.S.E. nel rispondere al quesito in esame, ha preliminarmente richiamato i commi 1 e 2 dell'art. 5 del d.m.37, che disciplinano per l'appunto la progettazione impianti, facendo presente che la normativa, così come è formulata, non escluda *a priori* che a redigere il progetto sia lo stesso responsabile tecnico, anche qualora trattasi di progetti rientranti nella fattispecie indicate al comma 1, 2° paragrafo ("*Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta...*"), purché ovviamente lo stesso responsabile tecnico dell'impresa sia, al contempo, anche un professionista iscritto nell'albo professionale, ai sensi del suddetto dispositivo, e che tale iscrizione gli consenta di essere abilitato a progettare i medesimi impianti che l'impresa stessa quotidianamente installa.

Detto ciò il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno tuttavia segnalare che secondo l'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008, la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Tale principio di incompatibilità può pur tuttavia essere derogato previa dimostrazione che la stessa sia di tipo "saltuario", essendo solo la "continuità" l'elemento discriminante. La norma non distingue infatti tra lavoro

Ha fatto inoltre presente che, in linea di principio, ciascuna fattispecie può essere presa favorevolmente in considerazione solo se la sua concreta configurazione garantisca pienamente lo svolgimento da parte del preposto responsabile tecnico, di un controllo costante/continuativo sui servizi offerti dall'impresa medesima, cioè non ne impedisca, di fatto, il pieno e totale coinvolgimento nell'attività impiantistica complessivamente svolta dall'impresa medesima. Tutto ciò al fine di evitare che possa essere eluso il principio che gli impianti vengano realizzati in conformità alla normativa vigente, normativa che ha, in definitiva, come obiettivo principale, quello della sicurezza degli impianti.

Secondo il Mi.S.E. resta tuttavia ferma la necessità che l'esercizio di tale attività di progettazione da parte del Responsabile Tecnico debba essere, in ogni caso, previamente comunicata alla Camera di commercio presso la quale l'impresa stessa è iscritta, ai fini delle conseguenti valutazioni che dovrà nuovamente effettuare la Camera di commercio, in qualità di responsabile del procedimento, connesse all'applicabilità o meno dell'art.3 del d.m. in parola.

mancanza della dichiarazione di conformità per impianti eseguiti successivamente all'entrata in vigore del d.m. 37/2008

Per gli impianti eseguiti successivamente a tale data, in caso di mancanza della dichiarazione di conformità è possibile ricorrere, invece, solamente a quanto previsto dall'art. 7, comma 3 relativamente al "rifacimento di impianti".

104

Il Mi.S.E. ha infine precisato che permangono a carico del committente e dell'originaria impresa commissionaria le responsabilità poste a loro carico dal dm37/2008 per le eventuali violazioni commesse ivi previste.

15.9 Parere a Ente pubblico del 16-6-2016 professionista che può rilasciare la dichiarazione di rispondenza

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se è necessario allegare, da parte del sottoscrittore della dichiarazione di rispondenza, della documentazione al fine di attestare o autocertificare la propria specifica competenza nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione di rispondenza dallo stesso rilasciata.

Il Mi.S.E. ha rappresentato che il disposto normativo di cui all'art.7, comma 6 (*"Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione"*) prevede espressamente che il professionista in parola debba essere in possesso dell'esperienza lavorativa maturata così come ivi prevista che - in sede di rilascio della dichiarazione medesima a favore del proprietario dell'impianto a cui la stessa si riferisce - deve ovviamente essere dichiarata, così come pure la sua iscrizione all'albo professionale. Ha cioè ritenuto necessario precisare che il professionista in parola dichiarare nella certificazione rilasciata *"... di essere in possesso dei requisiti professionali ai fini del rilascio della dichiarazione in parola, in quanto iscritto all'albo professionale e vantando un'esperienza lavorativa"*.

16. ATTESTAZIONE REQUISITI

16.1 Parere a CCIAA Trapani del 17-5-2011 tesserino abilitante esercizio attività dm.37/2008

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se la Camera di commercio possa rilasciare ai titolari abilitati e ai responsabili tecnici delle imprese impiantistiche un apposito tesserino (munito di fotografia) dal quale risulti il possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività impiantistica di cui al d.m. 37/2008.

Al riguardo il Mi.S.E. ha espresso *parere non favorevole*, tenuto conto che il relativo rilascio non è previsto dalla normativa vigente, e pertanto non avrebbe alcun valore legale.

16.2 Parere a CCIAA Rovigo del 30-8-2011 certificato di riconoscimento

Il Mi.S.E. ha rappresentato che qualora vengano riconosciuti ad un'impresa non installatrice - dalla competente Camera di commercio - i requisiti tecnico professionali di cui all'art.4 del dm 37/2008, la stessa impresa potrà ottenere il certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 23 marzo 2010.

17. PENE ACCESSORIE E FALLIMENTO AMMINISTRATORI

17.1 Parere a CPA Terni del 3-12-2010 **fallimento degli amministratori**

È stato chiesto un parere al Mi.S.E. concernente due soggetti, coinvolti "in qualità di amministratori" in una procedura fallimentare riguardante una s.n.c., che si è estesa, come "fallimento in proprio", ad entrambi, in quanto loro stessi titolari, ciascuno, di imprese individuali iscritte all'albo delle imprese artigiane per l'attività impiantistica di cui al decreto ministeriale n.37/2008.

È stato precisato che, essendo la notizia del "fallimento in proprio" registrata anche nei dati personali delle imprese individuali, la CPA ha provveduto a cancellare le due imprese individuali in questione dall'albo delle imprese artigiane.

Successivamente, il giudice delegato ha autorizzato i soci della società fallita a compiere <<singoli interventi d'urgenza, previa comunicazione e autorizzazione del curatore, che è autorizzato a concedere, di volta in volta, l'uso dei mezzi e delle attrezzature necessarie e salvo immediata rendicontazione allo stesso>>.

È stato pertanto chiesto al Mi.S.E. un parere circa la possibilità - visto quanto disposto dal giudice delegato - di ammettere nuovamente le imprese individuali in questione all'albo delle imprese artigiane.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, prevedendo la vigente disciplina in materia di impiantistica che le attività dalla stessa regolamentate (tra cui rientrano anche gli interventi di straordinaria manutenzione e gli "interventi d'urgenza") possano essere svolte solo da imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e tenuto conto che l'autorizzazione a svolgere singoli interventi d'urgenza è stata data all'impresa fallita, in attesa delle determinazioni in merito all'eventuale prosecuzione provvisoria dell'impresa fallita ai sensi dell'art. 104 della legge fallimentare, non essendo quella del giudice delegato un'autorizzazione allo svolgimento dell'attività d'impresa (che, come detto, eventualmente seguirà), non possa essere mantenuta la corrispondente iscrizione nel REA (che detto svolgimento presuppone) e che in mancanza di tale iscrizione, pertanto, l'attività, anche al fine di svolgere <singoli interventi d'urgenza>, risulta interdetta.

Ha inoltre evidenziato, infine, che anche l'eventuale provvedimento adottato ai sensi dell'art. 104 della legge fallimentare, di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell'impresa fallita, debba, per poter essere correttamente iscritto nel registro delle imprese/REA o nell'albo delle imprese artigiane, e quindi consentire l'effettivo svolgimento degli interventi previsti dal decreto n. 37, risultare compatibile con le declaratorie di cui all'art. 1, c. 2, del medesimo decreto.

17.2 Parere a CCIAA Pistoia del 5-4-2012 **Pene accessorie**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se un soggetto che abbia subito una condanna per pene accessorie concernente *"incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10 e inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per n.10 anni"* possa essere nominato responsabile tecnico, preposto a tal fine dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante.

In proposito il Mi.S.E. ha rappresentato che quello di responsabile tecnico non può considerarsi un incarico di tipo direttivo, in quanto inerisce esclusivamente l'area tecnica/operativa dell'attività impiantistica e che, conseguentemente, nulla osta allo svolgimento di tale incarico da parte di colui che avesse eventualmente subito le condanne in parola.

18. RICORSO

18 Parere a privato del 17-4-2009

È stato presentato al Mi.S.E. un esposto (in forma di ricorso) inerente l'esito di un procedimento di iscrizione di un'impresa operante nel settore di cui al d.m. 37/2008, con il quale viene contestato il parziale accoglimento della richiesta di riconoscimento dei requisiti professionali di cui all'art.4 del decreto medesimo.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, pur esercitando la vigilanza sul REA ai sensi dell'art.2, comma 2, DPR 581/1995, non può estendere tale funzione al riesame dei procedimenti amministrativi di iscrizione al REA, sia perché manca un rapporto gerarchico con la CCIAA, sia perché tale ricorso (da inquadrarsi nella categoria dei ricorsi gerarchici impropri) non risulta connotato da una rigorosa tipicità (tipicità che non è possibile rinvenire nel generico richiamo alla vigilanza ministeriale di cui al DPR sopramenzionato).

È stato tuttavia ricordato che qualora siano stati lesi un diritto soggettivo o un interesse legittimo, il proponente possa, qualora lo ritenga opportuno, entro i termini decadenziali previsti dalla norma e decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione (fatta salva l'eventuale riammissione in termini per errore scusabile), ricorrere al TAR (autorità giurisdizionale a competenza esclusiva in materia - art.19, comma 5 della L.241/90) ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

19 IMPRESA ARTIGIANA

19.1 Parere a privato del 2-7-2012 impresa artigiana

Il Mi.S.E. ha ritenuto indispensabile precisare che il quesito non rientra nella propria competenza poiché, trattandosi di artigianato, rientra tra le prerogative della Regione (tramite la C.P.A./CCIAA o l'Ufficio preposto alla gestione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane), responsabile del procedimento.

Essendo infatti l'artigianato, una materia disciplinata dalla normativa regionale, il Mi.S.E. non potrebbe, *per le predette considerazioni, per ovvie ragioni di opportunità e di rispetto delle competenze costituzionalmente stabilite*, esprimere qualsivoglia indicazione/rilievo in ordine al quesito proposto.

Il Mi.S.E. ha inoltre rappresentato che in passato il Mi.S.E. non ha ritenuto opportuno intervenire, oltre che per difetto di competenza, anche perché venne a conoscenza che talune posizioni assunte dalle varie C.P.A. erano sui medesimi argomenti alquanto variegate/differenziate.

A titolo di esempio ha ribadito dunque, circa l'ipotesi che una stessa impresa possa essere considerata "artigiana" e, al contempo, anche "non artigiana" - per effetto dei requisiti posseduti dall'associante e dall'associato - l'impossibilità da parte di questa Amministrazione di poter assumere una posizione ufficiale al riguardo.

19.2 Parere a CCIAA di Ancona del 2-7-2012 socio/responsabile tecnico non partecipante all'attività di installazione impianti (attività di supervisore)

Relativamente ad un'impresa artigiana di installazione impianti abilitata alle lettere a-b), nella quale operano due soci, entrambi responsabili tecnici, uno per entrambe le

lettere, l'altro per la sola lettera a), è stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se, qualora il socio che abilita l'impresa per entrambe le lettere decidesse di non partecipare più all'attività dell'impresa, possa lo stesso in ogni caso rimanere in qualità di responsabile tecnico dell'impresa in parola. È stato cioè chiesto se la qualifica di responsabile tecnico sia compatibile con la "non diretta e concreta partecipazione" all'attività dell'impresa, rimanendo in capo al medesimo soggetto il ruolo di supervisore/responsabile della corretta esecuzione dei lavori effettuati.

A parere della Camera di commercio proponente quesito, l'impresa perderebbe nell'ipotesi qui prevista, i requisiti di impresa artigiana (almeno per la lettera b), se non addirittura - in caso di valutazione non favorevole - l'abilitazione allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) medesima.

Il Mi.S.E., al riguardo, ha ritenuto necessario rappresentare preliminarmente che la valutazione di quanto proposto non è di competenza ministeriale in quanto, trattandosi di artigianato, rientra tra le prerogative della Regione, per il tramite dell'organismo/ufficio ivi preposto, responsabile del procedimento. Essendo infatti l'artigianato, una materia disciplinata dalla normativa regionale, il Mi.S.E. non potrebbe, *per le predette considerazioni, per ovvie ragioni di opportunità e di rispetto delle competenze costituzionalmente stabilite*, esprimere qualsivoglia indicazione/rilievo in ordine al quesito proposto.

Pur tuttavia, in quanto richiesto, il Mi.S.E. ha ritenuto comunque opportuno fornire risposta al riguardo, pur premettendo di non essere pienamente a conoscenza - per il settore artigianato - della normativa regionale di riferimento, fatto salvo per alcuni punti oggetto di quesito, per i quali in passato il Mi.S.E. non ha comunque ritenuto opportuno intervenire, sia per difetto di competenza, sia perché è venuto a conoscenza che le posizioni assunte dalle varie C.P.A. erano sui medesimi argomenti alquanto variegate/differenziate.

Ha ribadito, dunque, a titolo di esempio, circa la possibilità che una stessa impresa possa essere *"artigiana e, al contempo, anche non artigiana"* - l'impossibilità da parte di questa Amministrazione di poter assumere una posizione ufficiale al riguardo.

Pertanto, pur con le dovute cautele necessarie al caso in esame, ha rappresentato che già ai tempi in cui era ancora in vigore l'ex legge 46/90, con circolare ministeriale n.3439/C del 27 marzo 1998 il Mi.S.E. aveva dettato direttive in merito alla coerente applicazione della L.46/90 e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 443/85, precisando che nella società artigiana il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con uno dei soci che svolge in prevalenza il lavoro personale, anche manuale. Al riguardo il Mi.S.E. ha ritenuto di poter confermare tale indirizzo. Ha altresì precisato, che rimane in ogni caso esclusa la possibilità che l'impresa - anche nel caso in cui perda i requisiti di *"impresa artigiana"* - possa confermare come responsabile tecnico un soggetto che fosse esonerato dalla concreta attività impiantistica, cioè sia esonerato dalla diretta e concreta partecipazione all'attività impiantistica dell'impresa.

19.3 Parere a privato del 28-4-2010

Impresa artigiana (società in nome collettivo): lavoratore dipendente/libero professionista

Al Mi.S.E. è stato chiesto se possa essere nominato in un'impresa artigiana costituita in forma di società in nome collettivo, un responsabile tecnico esterno all'impresa e se tale nomina possa avvenire mediante "un atto scritto di incarico professionale, stabile nel tempo".

Al riguardo, è stato innanzitutto ritenuto opportuno sottolineare che spetta alla C.p.a. - in quanto responsabile del procedimento - la valutazione in concreto della situazione sopra riportata, non essendo infatti rilevante la valutazione del Ministero ai fini dell'eventuale seguito del procedimento presso la CPA di Arezzo.

Pur tuttavia il Mi.S.E. ha ritenuto comunque opportuno ricordare che la normativa vigente nella Regione Toscana per quanto concerne il settore artigianato (Legge Regionale 22 ottobre 2008, n.53), prevede espressamente all'art.7, comma 2, lettera a), che nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, debba necessariamente essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Conseguentemente, a parere del Mi.S.E., quanto ipotizzato con il quesito proposto non dovrebbe trovare favorevole accoglimento presso la CPA di Arezzo.

20. PROGETTISTA (artt.5 e 7 del d.m.37/2008)

20 Parere a privato del 4-7-2012 **progettista**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se il responsabile tecnico di un'impresa installatrice di impianti (d.m.37/2008), possa ricoprire nell'impresa medesima anche il ruolo di progettista (essendo professionista abilitato), tenuto conto della previsione normativa di cui agli artt.5 e 7 del decreto in parola.

Pur senza entrare nel merito degli aspetti squisitamente tecnici, il Mi.S.E. ha rappresentato che l'articolato di cui all'art.5, secondo il quale in taluni specifici casi (vedasi comma 2) il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento di impianti deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali (in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste dallo stesso), non contiene al suo interno alcuna previsione che neghi *"in assoluto"* la possibilità, per un dipendente/responsabile tecnico dell'impresa - *che sia, al contempo, anche soggetto iscritto all'albo professionale, cioè anche libero professionista (semprech  tale iscrizione lo renda idoneo/abilitato alla redazione del progetto oggetto del quesito, per le specifiche competenze tecniche possedute dagli iscritti all'Albo)* - di redigere il progetto in questione.

Naturalmente - ha precisato il Mi.S.E. - resta inteso che l'interessato debba operare, nel caso in esame, in qualità di *libero professionista/terzo* e *non* di dipendente/responsabile tecnico/progettista, poich  l'art.5 prevede espressamente - in casi specifici- che il progetto debba essere redatto da *soggetto terzo* espressamente abilitato (cio  iscritto al relativo Albo professionale).

In merito a ci   è stato ricordato dal Mi.S.E. che occorre anche tener presente quanto previsto - in materia di abilitazione dell'impresa di installazione impianti - dall'art.3, comma 2 del d.m. 37/2008 (*"Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica   incompatibile con ogni altra attiv   continuativa"*).

A parere del Mi.S.E. spetta pertanto alla Camera di commercio di Napoli, responsabile del procedimento, valutare nuovamente la posizione del responsabile tecnico (posizione che andava, in ogni caso, valutata *anche* in sede di nomina), per gli eventuali profili di incompatibilit  che eventualmente insorgessero con il caso in esame.

Il Mi.S.E. ha ricordato inoltre che le disposizioni previste dall'art.3, comma 2 del d.m. in parola - in cui   stabilito che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attiv   lavorativa continuativa - vogliano esprimere la necessit  che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attiv   disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilit  che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una societ  di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori dell'impresa siano effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti. Quindi non   essenziale che il

soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l'unica discriminante, che spetta alla Camera verificare, è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa.

Quanto sopra rilevato, naturalmente, deve essere preso in considerazione sempreché l'interessato non sia il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante dell'impresa strutturata in forma societaria. Viceversa, infatti, tale profilo di incompatibilità verrebbe meno poiché le limitazioni previste all'art.3, comma 2, devono riferirsi esclusivamente alla figura del responsabile tecnico nominato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa di impiantistica, e *"non anche al titolare o legale rappresentante"* in possesso dei requisiti professionali.

21. S.C.I.A.-SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (CIRC.3637/C DEL 10-8-2010)

21.1 Circolare n.3637/C del 10-8-2010 (Estratto) **S.c.i.a.**

OGGETTO: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica").

➤ CONSIDERAZIONI GENERALI

In data 30 luglio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 176, la legge n. 122 del 2010, recante conversione con modificazioni del decreto-legge n. 78/2010.

Con l'articolo 49, comma 4-*bis*, del testo vigente del decreto-legge in parola si è provveduto, tra l'altro, a riformulare il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. la cui nuova rubrica é: <<Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA>>.

La SCIA prende il posto, pertanto, della "dichiarazione di inizio attività", che a sua volta aveva sostituito la "denuncia di inizio attività".

Si ritiene opportuno, considerata l'immediata entrata in vigore della disposizione in parola, fornire alcune prime indicazioni al riguardo, riservandosi, in ogni caso, di fornire più complete e meditate istruzioni appena possibile.

In base alla nuova procedura, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima.

Detta segnalazione dovrà essere corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato.

Potrà inoltre essere accompagnata dalle eventuali attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, c. 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge.

Eventuali pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, ove previsti dalla legge, sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni di conformità di cui sopra.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.

L'amministrazione competente ha ora 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.

Decorso detto termine di 60 giorni, l'Amministrazione competente può incidere sul provvedimento consolidatosi, solo:

a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della legge n. 241 del 1990;

b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, purché sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci;

c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, ma solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

➤ APPLICAZIONE DEL REGIME S.C.I.A. ALLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, AUTORIPARAZIONE, PULIZIE E FACCHINAGGIO

In base a quanto sopra esposto risulta evidente che le indicazioni fornite da questa Amministrazione con circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, circa il corretto procedimento di avvio di alcune attività regolamentate che richiedono la verifica dei requisiti da parte della camera di commercio (impiantistica, pulizia e attività collegate, autoriparazione, facchinaggio) richiedono un adeguamento.

In primo luogo, l'eliminazione della comunicazione di inizio di attività (CIA) prevista nel precedente testo dell'articolo 19 consente di superare, in via definitiva, le precedenti incertezze circa il momento (DIA, ovvero CIA) in cui doveva essere presentata la domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

Consente, inoltre, un più agevole coordinamento con la Comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007.

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) potrà, infatti (v., anche, l'art. 25, c. 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010), essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall'articolo 11, c. 8, del D.P.R. n. 581 del 1995.

Risulta evidente, alla luce delle rilevanti limitazioni che la norma prevede al potere inibitorio dell'amministrazione competente decorsi 60 giorni dalla presentazione della SCIA, l'importanza che tutte le verifiche circa la sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti siano espletate nel predetto termine di 60 giorni.

Ove codeste Camere dovessero poi, all'esito del procedimento previsto dalla legge, adottare provvedimenti di inibizione dell'attività questi determineranno

l'iscrizione d'ufficio della cessazione dell'attività illegittimamente svolta, nella posizione REA dell'impresa.

Ciò determinerà inoltre, alla luce delle novità recate dalla procedura della Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, il permanere dell'iscrizione delle imprese in questione, comprese quelle individuali (ove l'attività regolamentata sia l'unica svolta), nel registro delle imprese, con la possibilità, successivamente, di avviare nuovamente l'attività in questione, una volta che tutti i requisiti ed i presupposti di legge risultino presenti.

.
. .
. .
. .
. .

Si invitano codeste Camere, come di consueto, a voler fornire copia della presente circolare alle locali Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato.

21.2 Parere a privato del 23-9-2016 **S.c.i.a.**

A parere di questa Amministrazione il responsabile del procedimento della competente Camera di commercio deve procedere all'esame di ciascuna SCIA di settore prendendo in considerazione anche gli eventuali precedenti che risultano a carico dei soggetti o imprese interessate. Tali elementi informativi così desunti vanno tuttavia contestualizzati alla nuova istanza che viene prospettata con la SCIA presentata dall'interessato, tenendo in debito conto le modifiche normative nel frattempo eventualmente intervenute nel settore.

Secondo il Mi.S.E. non è possibile, dunque, procedere alla conversione automatica delle eventuali abilitazioni possedute in passato, dovendo ogni SCIA essere contestualizzata e verificata ex novo. Tuttavia gli eventuali elementi informativi di vecchia data - i cosiddetti "precedenti" - possono, anzi debbono, essere oggetto di valutazione, costituire cioè il "presupposto" per la nuova valutazione, rappresentando un elemento procedimentale fondamentale da valutare alla luce della nuova situazione normativa e di fatto.

Resta inteso, a parere del Mi.S.E., che un giudizio di tipo diverso (prima positivo, poi negativo) sullo "stesso" singolo requisito dovrà essere, puntualmente e dettagliatamente, motivato dal responsabile del procedimento.

21.3 Parere a CCIAA Pesaro/Urbino del 25-11-2016 **S.c.i.a. - dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000**

Il Mi.S.E. ha precisato - in ordine alla possibilità che l'interessato dimostri le proprie mansioni, relative all'esperienza professionale acquisita, mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - che, come già precisato in passato, le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000. rispondono ai principi generali dettati da questa norma e quindi anche all'articolo 71, che prevede la verifica da parte dell'Amministrazione ricevente, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive stesse.

L'Amministrazione medesima deve cioè essere sempre in grado, ove ricorrano le condizioni di cui al predetto articolo 71, di compiere i controlli, che a norma del comma 2 del ridetto articolo devono essere effettuati "consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo

alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi."

Ne consegue che una dichiarazione sostitutiva che geneticamente non appare riscontrabile in pubblici registri non appare coerente con il sistema normativo previsto dal DPR 445 del 2000.

21.4 Parere a CCIAA Vercelli del 27-4-2017 **S.c.i.a. di soggetto precedentemente abilitato**

La CCIAA di Vercelli ha posto un quesito al Mi.S.E. in materia di S.c.i.a., facendo preliminarmente presente, relativamente alle attività verificate dal Registro Imprese, che fin da quando sono state ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 19 della L. 241/90, non ha mai riconosciuto automaticamente, come requisito abilitante in sé per sé, il precedente positivo accertamento dei requisiti professionali in capo allo stesso soggetto (da parte dello stesso Registro delle Imprese o di altro R.I. o C.P.A.).

Il principio seguito è che nella SCIA (precedentemente DIA), il soggetto debba comunque sempre dichiarare i requisiti professionali di cui è in possesso, anche se già dichiarati in altra SCIA, fermo restando che laddove la documentazione a comprova di tali requisiti sia già stata acquisita dalla stessa o da altra pubblica amministrazione, il denunciante non è più tenuto a produrre nulla, in quanto la Camera di commercio stessa procede d'ufficio all'acquisizione degli atti necessari.

Ciò può comportare, ad es. che il titolare di impresa impiantistica cessato prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008 con un'esperienza di attività inferiore ai 6 anni che intenda oggi iniziare una nuova attività di installazione, si trovi anche nell'eventualità di non aver più il requisito professionale (in assenza di alcun titolo di studio).»

Il Mi.S.E. al riguardo ha fatto presente che la disciplina in vigore in materia di SCIA, si fonda sul principio della contestualità dell'avvio dell'attività, rispetto alla segnalazione.

I requisiti ed i presupposti di cui all'art. 19 della legge 241, devono necessariamente riferirsi ad una situazione sostanziale al momento della segnalazione certificata.

Dunque tutti i requisiti relativi all'impresa, siano essi professionali e/o morali, devono essere rappresentati tal quali al momento della presentazione della segnalazione.

Si devono ovviamente distinguere i requisiti statici (ad es. titolo di studio, riconoscimento del titolo professionale effettuato dal Ministero, frequenza del corso e superamento dell'esame per agenti d'affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio...) da quelli dinamici (onorabilità, forma sociale, copertura assicurativa, cauzioni...).

Con riferimento ai primi, fatta salva l'ipotesi del falso o del mendacio, non v'è motivo di ripetere la verifica già compiuta da parte di altra amministrazione, sia essa una consorella camera di commercio, o qualunque altra amministrazione "comunque interessata". Sotto tale aspetto, l'introduzione nel sistema legislativo e la effettiva implementazione del fascicolo elettronico d'impresa di cui all'art. 43-bis del DPR 445, rappresenta la *repository* in cui l'amministrazione, senza gravare sull'impresa, neanche in sede di autocertificazione, rinviene tutti quegli elementi necessari a completare la fattispecie riferibili ai requisiti/presupposti statici.

Il Mi.S.E. ha tuttavia ritenuto opportuno precisare, anche con riferimento ai requisiti statici (ad es. titoli di studio), che bisogna ovviamente valutare le S.c.i.a. caso per caso, soprattutto nell'eventualità che la normativa di settore abbia subito delle modifiche rispetto alla precedente istanza presentata dal soggetto interessato.

In tal caso infatti si deve necessariamente raccordare l'esito della verifica dei requisiti compiuta *illo tempore*, con la disciplina in essere al momento della presentazione della S.c.i.a.. In materia di impiantistica, per il Mi.S.E. può essere d'ausilio alle camere di

commercio la circolare emanata con riferimento al passaggio dalla legge 46/90 al DM 37/08 (lettera circolare 19 marzo 2012).

Ovviamente se la verifica riguarda i requisiti dinamici, appare evidente - secondo il Mi.S.E. - che l'approccio dell'amministrazione procedente debba essere differente, poiché tali requisiti sono per loro natura cangianti e destinati a possibile mutazione (ad esempio, il requisito morale), e dunque debbono necessariamente essere verificati ex novo.

Pertanto lo stesso legislatore, a livello generale è intervenuto sulla legge 241, introducendo (e confermando, dopo l'ultima organica modifica della disciplina attuata dalla legge 124/2015), un comma 2 bis all'art. 21, secondo cui «Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.», confermando che anche dopo la presentazione della SCIA, per quei requisiti dinamici resta una potestà (potere/dovere) in capo all'amministrazione di vigilanza sulle attività. È stato sottolineato che il novellato comma 1 dell'articolo in questione reca «Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti».

Il Mi.S.E., conclusivamente, ha fatto dunque presente che almeno con riferimento ai requisiti dinamici, in sede di SCIA la Camera di commercio non può esimersi dalla rivalutazione dei requisiti, senza possibilità di creare una valutazione *per relationem* rispetto alle valutazioni compiute da altre amministrazioni, ivi comprese le consorelle camere.

22. PRATICA SOSPESA

22 Parere a CCIAA di Cosenza del 6-4-2012 **caso di pratica di iscrizione al R.I. sospesa**

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere il proprio avviso in merito ad una problematica riguardante un'impresa individuale operante nel settore di cui al d.m. 37/2008, che ha presentato nel giugno del 2009 una dichiarazione di inizio di attività impiantistica (lettere c-d-e) seguita, nel luglio dello stesso anno, dalla comunicazione di inizio della medesima attività, secondo la procedura disegnata dal testo all'epoca vigente dell'art. 19 della legge 241/1990, e contestuale richiesta di iscrizione nel registro delle imprese.

È stato fatto conoscere dalla Camera di commercio proponente quesito che, purtroppo, per una serie di disguidi organizzativi, la pratica in questione è stata smarrita, e che non risulta possibile ricostruire oggi, con precisione, cosa successe all'epoca.

È stato tuttavia precisato che la pratica risultò a suo tempo incompleta, essendo stata richiesta, a suo tempo, un'integrazione documentale, ai sensi dell'art. 19, c. 3, nel testo allora vigente.

Non avendo l'interessato riscontrato la richiesta in questione, la pratica è rimasta pertanto sospesa, e pertanto la Camera di commercio non ha proceduto all'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.

Recentemente l'impresa, venuta a conoscenza della cosa, ha intimato la Camera di commercio stessa a procedere alla sua iscrizione nel registro delle imprese per l'attività in parola, ora per allora (cioè con decorrenza luglio 2009), minacciando altrimenti di ricorrere all'autorità giudiziaria.

In merito a quanto sopra il Mi.S.E. ha rappresentato che ai sensi dell'art. 3, c. 1, del d.m. 37/2008, l'iscrizione nel registro delle imprese (o nell'albo delle imprese

artigiane, in caso di imprese artigiane) per l'attività di impiantistica è presupposto abilitante allo svolgimento dell'attività stessa.

Quanto sopra è ribadito dall'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, che recita: <<Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3>>.

Secondo l'art. 11, comma 8, del D.P.R. 581/1995, <<L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda>>; inserimento che, sicuramente, nel caso in questione non è avvenuto.

Lo svolgimento dell'attività di impiantistica in carenza dell'iscrizione nel registro delle imprese (o nell'albo delle imprese artigiane) è, dunque, vietata, e sanzionata ai sensi dell'art. 15 del d.m. 37/2008 (da leggersi, oggi, alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 4558/2001, diramato con circolare n. 3651/C del 17/02/2012).

Circa, poi, il comportamento dell'impresa in questione, a parere del Mi.S.E., non sembra sostenuto da buona fede.

Dal 2009 l'impresa non ha infatti mai provveduto al pagamento del diritto annuale (e se lo avesse fatto, sarebbero immediatamente scattate le verifiche della Camera di commercio).

Non ha, inoltre, provveduto a presentare, in tale lasso di tempo, alcuna dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, atteso che il modello da utilizzarsi a tal fine comprende, tra gli allegati obbligatori, una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (e cioè, in pratica, una copia del certificato di iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane) che, ovviamente, l'interessato non poteva essere in grado di produrre, non essendosi completata la verifica dei requisiti in parola.

Per tali motivi il Mi.S.E., pur dovendo rilevare l'assoluta gravità dello smarrimento della pratica cartacea relativa alla questione in esame, è dell'avviso che non solo non sussistano i presupposti per riconoscere all'impresa il diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese con decorrenza 2009, ma che, piuttosto, come sopra evidenziato, debbano alla stessa essere applicate le sanzioni di legge per l'illegittimo svolgimento dell'attività in parola.

23. AUTOINSTALLATORE

23 Parere a privato del 31-7-2009 autoinstallatore

Il Mi.S.E. ha rappresentato ad un soggetto, ingegnere industriale elettronico (vecchio corso di studi) iscritto all'Albo degli ingegneri da oltre 25 anni e avente una notevole esperienza nel settore degli impianti elettrici ed elettronici (essendo anche ex titolare e responsabile tecnico di una impresa di impianti elettrici speciali), che lo stesso non può eseguire direttamente, da solo, interventi modificativi o ampliativi nell'impianto elettrico della propria casa. La normativa vigente non consente infatti al libero cittadino, pur teoricamente in possesso di adeguata preparazione e capacità, di poter operare interventi sull'impianto elettrico dell'immobile di proprietà. Sono infatti autorizzati ad operare interventi di tal tipo solo le imprese abilitate, regolarmente iscritte alla Camera di commercio o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.

24. ATTESTAZIONE SOA

24 Parere a CCIAA di Potenza del 4-11-2008 ***inidoneità attestazione SOA***

È stato rappresentato dal Mi.S.E. che a seguito dell'abrogazione dell'art.108, comma 3 del DPR 380/2001 (con Legge 26.2.2007, n.17), il possesso dell'attestazione SOA non costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento abilitativo previsto dal d.m.37/2008.

25. SANZIONI

25.1 Parere a CCIAA di Ferrara e Trento del 5-10-2011 **procedura sanzionatoria prevista all'art.15**

Il Mi.S.E. ha rappresentato che il compito relativo alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni (di cui all'art.15 del d.m.37/2008) e relativa irrogazione, spetti alla Camera di commercio, tenuto conto di quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.

Il soggetto avente potere di accertamento delle violazioni (ad esempio il Comune) è tenuto, a parere del Mi.S.E., a trasmettere il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (a norma dell'art.17 della legge n. 689/81) nonché ad indicare l'ammontare della pena prevista per consentire il pagamento in misura ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo).

Sulla base di quanto relazionato dal Comune, la Camera di commercio provvede poi anche a redigere un verbale da annotare nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese del cui contenuto terrà conto per l'eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni a carico del medesimo soggetto e per soddisfare esigenze di pubblicità nei confronti di terzi.

Il Mi.S.E. ha inoltre rappresentato, in relazione all'individuazione dei comportamenti sanzionabili a norma, che rientrano nelle fattispecie tutti i comportamenti difforni dalla normativa dettata dal d.m. 37/08 e dalla legge 46/90, cioè tutti quei casi nei quali vengano disattesi obblighi amministrativi e/o tecnici imposti dalla normativa di settore. Infatti, l'art. 15 commi 1 e 2 del d.m. 37/08 fa riferimento alle violazioni di obblighi specifici, ma anche a violazioni di tutti gli altri obblighi derivanti dal decreto medesimo.

Circa la visibilità verso terzi degli atti inerenti il procedimento sanzionatorio, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno specificare che, poiché la legge prevede l'annotazione di "apposito verbale" sul registro imprese o albo artigiani, il livello di conoscibilità da parte di terzi sia limitato al contenuto del verbale stesso salvo, ovviamente, la possibilità di ricorrere al diritto di accesso agli atti a norma della L.241/90 presso l'autorità che li detiene.

25.2 Circolare n.3651/C del 17-2-2012 (versione originale integrale) **sanzioni in materia di attività di installazione di impianti -** **parere della sez. II^a del Consiglio di Stato n.319/2012 del 23 gennaio 2012**

Oggetto: D.M. 22.1.2008, n.37 – art.15 – Regolamento l'attuazione dell'art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 - Verbale di accertamento delle sanzioni.

Numerose Camere di commercio hanno sollecitato il contributo della scrivente per assicurare certezza e uniformità sotto il profilo interpretativo e operativo della normativa dettata in tema di sanzioni in materia di installazioni di impianti all'interno degli edifici.

Sono state evidenziate carenze o incongruenze in parte delle disposizioni che concernono le procedure sanzionatorie previste nel D.M. 22.1.2008, n.37 in combinato disposto con gli articoli ancora vigenti della legge 5.3.1990, n. 46.

Al riguardo la scrivente in ragione della complessità della materia e dell'esigenza di disporre di definitive indicazioni, ha ritenuto utile acquisire sull'argomento l'autorevole parere del Consiglio di Stato illustrato la questione nell'allegata "Relazione per il sig. Ministro".

In merito alle questioni evidenziate dalla scrivente, la sez.II[^] del Consiglio di Stato si è pronunciata con il parere n.319/2012 del 23 gennaio 2012 che si trasmette in allegato alla presente circolare.

RELAZIONE PER IL SIG.MINISTRO

Oggetto: D.M. 22.1.2008, n.37 – art.15 – Regolamento l'attuazione dell'art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 - Verbale di accertamento delle sanzioni – Quesito.

La scrivente è titolare della competenza sulla disciplina normativa avente ad oggetto l'attività di installazione di impianti all'interno degli edifici. Le disposizioni in questa materia sono dettate dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti e dal decreto ministeriale D.M. 22.1.2008, n.37, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici.

La normativa citata disciplina tra l'altro gli aspetti sanzionatori connessi alla violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La Camera di commercio di Trento ha sottoposto alla scrivente un quesito concernente la titolarità di atti inerenti le procedure sanzionatorie previste nel citato D.M. n.37/08.

In particolare, mentre sostiene, a norma dell'art. 14 della legge 5.3.1990 , n. 46 la titolarità del Comune per la fase di accertamento della violazione, pone la questione della procedura sanzionatoria successiva, considerato che l'art. 15 del D.M. n.37/08 attribuisce espressamente alle Camere di commercio la fase irrogatoria delle sanzioni.

Al riguardo la scrivente osserva che il quadro normativo che regola la materia è composto dalle disposizioni dettate dalla legge n.46/90 (art.14) - della quale, per effetto del disposto del comma 1 dell'art. 3 del d.l. 300/06, restano vigenti solo gli artt. 8, 14, 16 - dal citato D.M. n.37/08 (art.15) ed inoltre dalla legge n.689/90 (art. 13, 17, 18) avente ad oggetto "Modifiche al sistema penale".

L'art. 14 della legge 5.3.1990, n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti" individua i soggetti titolari del potere di controllo sia per gli aspetti tecnici che procedurali amministrativi. Fra questi è compreso il Comune.

L'art. 15 del D.M. n.37/08 detta, fra l'altro, la normativa che disciplina le procedure sanzionatorie "comunque accertate" e al comma 3 ne dispone la comunicazione alle Camere di commercio ai fini dell'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese mediante apposito verbale.

Lo stesso articolo, al comma 6 dispone che all'irrogazione delle sanzioni in discorso provvedono le Camere di commercio.

Ai sensi dell'art. 16, primo comma, della legge n.689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro i 60 gg. dalla contestazione o, in mancanza di questa, dalla notificazione del verbale.

Ad esclusione del caso del pagamento in misura ridotta, l'art.17 della citata legge n. 689/81 prevede che il funzionario o l'agente che ha effettuato l'accertamento, trasmetta rapporto all'ufficio competente ad irrogare la sanzione.

Sulla base del quadro normativo descritto e ferma restando la titolarità dell'accertamento in capo al Comune, a parere della scrivente non risulta chiaro se allo stesso sia attribuita anche la competenza relativa alla successiva fase della predisposizione del verbale avente ad oggetto il rapporto dell'accertamento della violazione e l'ammontare delle relative sanzioni edittali considerato che a norma dell'art. 17 della l. 689/81 il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni non viene trasmesso alla Camera di commercio nel caso di pagamento immediato in misura ridotta.

In merito all'applicazione del comma 3 dell'art.15 del d.m. n. 37/08 in base al quale *"Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale"*, la scrivente ritiene che non si tratti dello stesso verbale che viene trasmesso alla Camera e di competenza dell'Autorità accertante, ma di un ulteriore verbale redatto dal responsabile del procedimento nell'ambito dell'Ufficio sanzioni e trasmesso all'ufficio del registro delle imprese per l'annotazione .

Non risulta chiaro, altresì, se l'annotazione mediante apposito verbale sia dovuta solo nei casi in cui l'impresa non effettui il pagamento o intenti ricorso. Considerato, cioè, che il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione pecuniaria sembra dubbio l'obbligo dell'annotazione del comportamento illegittimo sanzionato.

Un'ulteriore problematica, che per taluni aspetti risulta pregiudiziale rispetto ad ogni altra interpretazione è data dal problema della coesistenza di due fonti differenti nell'applicazione della medesima fattispecie. Come sopra ricordato, il comma 1 dell'art.3 del D.L. n.300 del 28.12.2006, convertito nella legge n.17 del 26.02.2007, che ha delegato l'emanazione del D.M. n.37/08, ha altresì affermato che restano vigenti gli artt.8, 14, 16 della legge n.46/90, che per il resto viene abrogata. La citata disposizione aggiunge, inoltre, che gli importi delle sanzioni previste dall'art.16 verranno raddoppiati.

A questo punto sono in vigore sia l'art.16 della L.n.46/90 relativo alle sanzioni, che l'art.15 del D.M. n.37/2008, che prevede a sua volta l'applicazione di sanzioni.

Le sanzioni previste dai due articoli però sono molto diverse:

- l'art.16 della L.n.46/90 prevede per la violazione alle norme della legge una sanzione da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 5.164,00, in forma ridotta €1.032,00 che raddoppiata diventa 2.064,00; distinguendo soltanto una sanzione a carico del committente che viola l'art.10 della L. n.46/90, affidando lavori ad impresa non regolarmente abilitata, pari ad un importo da un minimo di €51,00 ad un massimo di €258,00, oblata a €86,00, che raddoppiato diventa €172,00;
- l'art.15 del D.M. n.37/2008 prevede per tutte le violazioni agli obblighi previsti dal decreto una sanzione da un minimo di €1.000,00 ad un massimo di €10.000,00 in forma ridotta €2.000,00, distinguendo soltanto per le violazioni all'art.7 dello stesso decreto, riguardante il rilascio della dichiarazione di conformità, una sanzione da un minimo di €100,00 ad un massimo di €1.000,00, oblato a €200,00.

Ne consegue che per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità (€2.064,00/200,00) e per l'affidamento di lavori ad impresa non abilitata da parte del committente (€172,00/2.000,00), vengono applicate sanzioni molto diverse.

Si pone dunque la questione di quale sia la disciplina prevalente: quella dettata dall'art.16 della legge (espressamente mantenuto in vita dal legislatore, sia pure col raddoppio delle sanzioni) o quello posteriore dell'art.15 del D.M. 37/2008, fonte tuttavia subordinata.

In relazione alla necessità di fornire alle Camere di commercio indicazioni che assicurino univocità di comportamento sul territorio si chiede di poter acquisire il parere del Consiglio di Stato sulle questioni sopra riferite.

Numero 00319/2012 e data 23/01/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2011

NUMERO AFFARE 04558/2011

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

Quesito relativo all'interpretazione del D.M. 22.1.2008, n. 37

LA SEZIONE

Vista la relazione 0198616 del 24/10/2011 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha formulato il quesito in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:

Il Ministero dello sviluppo economico formula un quesito avente ad oggetto il D.M. 22.1.2008, n. 37, recante Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ed i suoi rapporti con la legge 5.3.1990, n. 46, recante Norme per la sicurezza degli impianti.

L'incrocio tra le due fonti pone, ad avviso del Ministero referente, che raccoglie i dubbi avanzati dalla Camera di Commercio di Trieste, due problemi applicativi.

In primo luogo, posto che la fase di accertamento delle violazioni in materia di sicurezza degli impianti appartiene al Comune e quella in materia di erogazione delle sanzioni appartiene alla Camera di Commercio, non è chiaro se al Comune spetti anche di predisporre il verbale di accertamento e indicare le sanzioni, compito che, in base alle norme generali che regolano la materia – l. 689 del 1981 – , è di competenza dell'organo che ha effettuato l'accertamento. In tal caso, infatti, qualora il trasgressore optasse per il pagamento in misura ridotta entro i 60 gg. dalla contestazione, di fatto il verbale non sarebbe neppure trasmesso alla Camera di Commercio. Su tale problema si inserisce quello concernente l'interpretazione dell'art. 15, comma 3 del D.M., che prevede la comunicazione alle camere di commercio delle violazioni accertate, affinché queste provvedano all'annotazione nel registro delle imprese, dubita, infatti che si tratti dello stesso verbale di accertamento della violazione e non, piuttosto, di un'autonoma comunicazione.

In secondo luogo, la coesistenza di due disposizioni sanzionatrici – l’art. 16 la legge 5.3.1990, n. 46 e l’art. 15 del D.M. 22.1.2008, n. 37 – che non sembrano compatibili, fa sorgere il dubbio su quale debba prevalere.

CONSIDERATO:

Per la soluzione del duplice quesito è necessaria procedere all’analisi normativa, anzitutto sul piano del rapporto tra le fonti.

La legge 5.3.1990, n. 46 è stata abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

L’art. 3, comma 1 di detto d.l. stabilisce che *“Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma”*.

L’intera materia resta, dunque, disciplinata dal regolamento adottato con il D.M. 22.1.2008, n. 37, salvo per le parti corrispondenti alle norme di legge non abrogate, che, dunque, per evidenti ragioni di coerenza, oltre che per il loro rango formale, devono essere prioritariamente considerate.

Con riguardo alla prima questione, l’art. 14 della legge stabilisce che *“1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle*

disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15”.

Tale norma disciplina la fase dell'accertamento.

La fase di applicazione delle sanzioni è disciplinata dall'art. 15, commi 3 e 6 del D.M., secondo cui:

“3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

[...]

6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura”.

Nulla è previsto per la fase intermedia, che la normativa generale sulle sanzioni pecuniarie – legge n. 689 del 1981 – articola nella fase necessaria della contestazione al trasgressore (art. 14), cui può seguire il pagamento in misura ridotta, ed in quella eventuale della trasmissione del rapporto all'Autorità competente ad erogare la sanzione definitiva (art. 17).

Ciò comporta, di logica, che tale fase resta disciplinata dalle disposizioni generali di cui alla legge n. 689 del 1991. Né in senso contrario potrebbe obiettarsi che, in tal modo, verrebbe violata la competenza esclusiva delle Camere di Commercio all'irrogazione delle sanzioni, atteso che tale competenza non è pregiudicata dal meccanismo di pagamento in misura ridotta previsto dalla legge n. 689 del 1981,

posto che tale procedura dà vita a un concordato sulla sanzione, che altera lo schema tipico del potere sanzionatorio. Peraltro, l'alternativa ermeneutica, ossia attribuire detta fase alle Camere di Commercio, è incompatibile con il modello delineato dalla legge, posto che il pagamento in misura ridotta è necessariamente connesso alla contestazione della violazione, che non può che essere effettuata dall'organo accertatore.

Quanto alla comunicazione di cui all'art. 15, comma 3 del D.M., nulla osta a ritenerla autonoma da quella avente ad oggetto il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, come anzi è imposto dal fatto che la prima deve aver luogo anche quando la seconda manchi.

Non è condivisibile, invece, la tesi secondo cui detta comunicazione debba essere effettuata da un non meglio precisato "Ufficio sanzioni", trattandosi di adempimento che non può che spettare all'organo che ha proceduto all'accertamento.

Con riferimento alla seconda questione, occorre porre a raffronto l'art. 16 della legge e l'art. 15, commi 1 e 2 del D.M.

Stabilisce l'art. 16 della legge che:

"1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi,

dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1”.

Stabilisce l’art. 15, commi 1 e 2 del D.M. che:

“1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione”.

Occorre, poi, ricordare, che ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 le sanzioni previste dall’art. 16 della legge trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo dello stesso comma, regolamento che è, appunto, quello previsto con il citato D.M.

Ne consegue che, effettivamente, coesistono due disposizioni sanzionatorie degli stessi illeciti, il che è inevitabile, atteso che la legge 5.3.1990, n. 46 è stata per il resto abrogata, quindi non prevede più alcun illecito.

Trattandosi della stessa materia, il concorso deve essere risolto in favore della norma di rango legislativo, per le ragioni espresse in precedenza, salvo che con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 15, comma 2, che prevede una sanzione ad hoc per un determinato illecito, in attuazione del principio di specialità.

Resta fermo che si dovrà provvedere ad intervenire sul citato D.M. per ragioni di chiarezza normativa, eliminando il conflitto tra norme segnalato.

P.Q.M.

risponde al quesito con il parere di cui in motivazione

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà

**25.3 Parere a CCIAA Teramo del 23-6-2016
procedure sanzionatorie**

Sono stati proposti al Mi.S.E. due quesiti in materia di procedure sanzionatorie per violazione della normativa sull'impiantistica dettata dal d.m. n.37/2008.

Con il primo quesito è stato chiesto di far conoscere *"se sia legittimo da parte del Registro delle imprese procedere all'emissione dei verbali di accertamento nei confronti di imprese non abilitate per i lavori impiantistici (...)"*.

Al riguardo il Mi.S.E. ha fatto presente che, come ricordato dalla CCIAA di Teramo stessa, in materia di competenza sanzionatoria per le violazioni *in materia di sicurezza degli impianti*, il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi con il parere n.319/2012.

In quell'occasione il Consiglio di Stato ha fornito la propria interpretazione del quadro normativo vigente composto da una parte dagli articoli (8,14 e 16) sopravvissuti all'abrogazione parziale della Legge n.46/90 e dall'altra dal D.M. 37/2008 che regola l'intera materia dell'impiantistica compresi gli aspetti sanzionatori.

La normativa richiamata espressamente affida la fase dell'accertamento delle sanzioni (cfr. l'art.14 della L.46/90) al Comune e la fase dell'irrogazione delle sanzioni alle Camere di commercio (cfr. l'art. 15 , commi 3 e 6 del D.M.37/2008). Nel richiamato parere e con riguardo alla fase intermedia comprensiva della redazione della contestazione e della trasmissione del rapporto all'Autorità competente ad erogare la sanzione, il Consiglio di Stato ha affermato che, nel silenzio della legge, *"tale fase resta disciplinata dalle disposizioni generali di cui alla legge 689/1991"*, escludendo, quindi, che detta competenza possa spettare alle Camere.

Il Mi.S.E. ha precisato che la fattispecie prospettata dalla Camera proponente sembrerebbe contemplare il caso di una irregolarità rilevata dall'ufficio del registro delle imprese, nella fase di iscrizione della dichiarazione di conformità, che lo sportello unico inoltra in copia alla Camera di commercio, al registro delle imprese, in attuazione dell'art.11, comma 3 del D.M.37/2008. Questo articolo prevede espressamente che la Camera *"provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni ed alle notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, delle eventuali sanzioni pecuniarie ai*

sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112".

Il Mi.S.E., fermo restando quanto espresso dal Consiglio di Stato in materia di sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza degli impianti, ha ritenuto di poter affermare che nei casi specifici previsti dal citato art.11, comma 3, il legislatore abbia voluto regolamentare la fattispecie sanzionatoria inerente la materia dell'attività di impiantista non correlata agli aspetti strettamente tecnico-professionali. Ha previsto, pertanto, una procedura sanzionatoria che coinvolge la Camera di commercio sia nella fase dell'accertamento che dell'irrogazione della sanzione ed anche nella fase intermedia della contestazione e compilazione del rapporto. Si tratta, a parere della Mi.S.E., di norma a carattere speciale che contempla le sole ipotesi di violazioni inerenti i requisiti dell'impresa e tutto quanto debba risultare conforme alle risultanze che la legge prevede siano rese pubbliche attraverso il registro delle imprese.

Con il secondo quesito la Camera di commercio di Teramo ha chiesto invece se possa essere meglio specificato il concetto di *"luogo ove è stata commessa l'infrazione"* contenuto nella disposizione dell'art. 17 della legge n.689/81.

Tale articolo stabilisce l'obbligo di redazione del rapporto nelle procedure inerenti le sanzioni amministrative in caso di mancato pagamento in misura ridotta della sanzione e ne stabilisce le modalità di presentazione.

L'art.17, dopo aver individuato l'autorità alla quale deve essere presentato il rapporto (commi da 1 a 4) al comma 5 prevede che *"L'ufficio territorialmente competente (relativamente all'autorità destinataria del rapporto) è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione"*.

La Camera di commercio ha chiesto di chiarire i termini della competenza sanzionatoria nel caso in cui i fatti violativi siano stati commessi da committenti/proprietari di provincia diversa da quella nella quale viene constatata la condotta illecita.

Il già citato art.11, comma 3, primo periodo, recita che *"Lo sportello unico(...) inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto(...)"* al fine di provvedere ai riscontri con le risultanze del Registro delle imprese, incardinando la competenza nella Camera di commercio nel cui Registro delle imprese è iscritta l'impresa. ~~ed il suo responsabile tecnico.~~

Nel caso descritto dalla Camera di commercio si ipotizza che l'impianto realizzato insista su un territorio di competenza di una Camera di commercio diversa da quella nella quale ha sede l'impresa, prospettando la possibilità che la regola dettata dall'articolo 17, comma 5, della L.689/81, non consenta, almeno nei casi in cui vi sia una violazione di carattere tecnico, che la constatazione della condotta illecita, rilevata al momento della presentazione della SCIA, sposti la competenza, anche per motivi di comodità, in capo alla Camera ove insiste l'impianto realizzato.

A parere del Mi.S.E. e limitatamente ai casi indicati nel paragrafo precedente (violazione di carattere tecnico inerente la realizzazione dell'impianto) la scelta della Camera nel cui territorio di competenza insiste l'impianto, risponde a criteri quanto meno di funzionalità e risulta in linea con la disposizione dettata dall'art. 17, comma 5, della L.689/81, anzi, più propriamente, in relazione a quanto si desume in via interpretativa, dal combinato disposto del citato art.17 con la disposizione dell'art.11 del D.M. 37/2008.

Per completezza il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno citare la pronuncia del Giudice di pace di Chieti che si è espresso in un caso di violazione degli artt.3 e 11 del D.M. n.37, per omissione della regolare iscrizione presso il registro delle imprese della Camera ove la società aveva la sede, laddove viene affermato *"che l'illecito si consuma nel luogo ove la prescritta dichiarazione e la conseguente iscrizione*

avrebbero dovuto essere compiute (...) l'illecito omissivo si è consumato dove ha sede la società e dove si trova il registro delle imprese della Camera di commercio, rappresentando, la successiva istallazione solamente l'occasione in cui è stata verificata l'omissione". La posizione del Giudice di Chieti è apparsa condivisibile, a parere del Mi.S.E., riferendosi a fattispecie di violazione delle disposizioni concernenti il possesso dei requisiti pertanto verificabili nell'ambito dell'ufficio del registro delle imprese dove è iscritta l'impresa responsabile della violazione.

26. DECRETO LEGGE 63/2013, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2013, N.90 (IMPIANTI CONNESSI A FONTI RINNOVABILI)

26.1 Lettera circolare alle CCIAA del 6-2-2014

corsi formativi di cui all'art.17, comma 2 del D.L. 4 giugno 2013, n.63, convertito in L.3.8.2013, n.90

Il Mi.S.E. ha rappresentato che i corsi previsti dall'art.17, comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito in Legge 3 agosto 2013, n.90, siano previsti unicamente per coloro che - a far data dal 4 agosto 2013 - abbiano inteso o intendano abilitarsi ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera c) del d.m.37/2008.

26.2 Parere a C.P.A. di Padova del 23-10-2014

esperienza professionale in qualità di titolare, socio e collaboratore familiare e limitazione dell'abilitazione ai requisiti effettivamente posseduti

Al Mi.S.E. è stato chiesto se possano essere considerate positivamente le esperienze professionali maturate in qualità di socio, di titolare e di collaboratore familiare, ai fini dell'acquisizione dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di cui al D.L. 63/2013 (convertito in legge 3.8.2013, n.90, art.17: requisiti professionali), in analogia a quanto previsto per l'attività di installazione impianti di cui al d.m. 37/2008 (art.4, comma 2).

È stato altresì chiesto di far conoscere se in relazione all'attività di installazione degli impianti oggetto di disciplina della predetta legge, gli installatori debbano limitare la loro attività ai soli specifici impianti per i quali possiedano le relative abilitazioni ai sensi del d.m.37/2008.

Dopo approfondito esame, che ha coinvolto anche la Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Mi.S.E. è giunto alle seguenti conclusioni:

- in relazione alla questione relativa all'esperienza maturata in qualità di socio, titolare e collaboratore familiare, ha stabilito di poter considerare favorevolmente siffatte esperienze professionali, se ovviamente acquisite coerentemente al disposto di cui all'art.4, comma 2 del dm 37/2008, ciò in considerazione del fatto che ogni eventuale eccezione sollevata al riguardo avrebbe come conseguenza quella di creare una disparità di trattamento tra gli operatori di questo specifico settore rispetto agli altri operanti in tutti gli altri settori disciplinati dal decreto ministeriale in parola; peraltro ha ritenuto utile osservare che con la legge in parola si fa integralmente rinvio alla disciplina dettata dall'art.4, comma 1, del predetto decreto ministeriale in ordine al conseguimento dei requisiti tecnico professionali; tenuto conto che a parere del Mi.S.E. non sembrano evidenziarsi motivi validi che possano ostacolare l'acquisizione dei requisiti a favore dei soggetti che abbiano maturato l'esperienza lavorativa secondo la tipologia prevista dall'art.4, comma 2, è stato pertanto ritenuto opportuno dal Mi.S.E. rappresentare che il mancato riferimento

normativo nella legge in parola del predetto comma 2 non possa costituire una motivazione ostativa alla piena applicazione dell'art.4, e quindi anche del comma 2 medesimo; mancando dunque nella legge in parola un'altra specifica disciplina di dettaglio in materia di requisiti professionali (in quanto l'unico riferimento è il decreto ministeriale 37/2008), appare per il Mi.S.E. inevitabile, pertanto, ritenere che la medesima disciplina possa essere rinvenuta solo nell'ambito del D.M. 37/2008 estendendo quindi l'ambito di applicazione anche al comma 2;

- in ordine al secondo quesito il Mi.S.E. ha ritenuto ovvio dover rappresentare la necessità che gli operatori di settore debbano limitare la loro attività ai soli impianti per i quali gli stessi possiedano i requisiti tecnico professionali di cui all'art.4 del decreto in parola; dunque, a titolo di esempio, se un'impresa ha i requisiti per installare i soli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a, del D.M. 37/2008, sarà abilitata ad installare - in relazione agli impianti disciplinati dalla legge in parola - gli impianti fotovoltaici ma non invece i sistemi geotermici a bassa entalpia.

27. IMPRESE DI PAESI TERZI OPERANTI IN ITALIA

27.1 Parere a privato del 15-4-2014

imprese di paesi terzi operanti in Italia

Il Mi.S.E. ha rappresentato in relazione alle imprese di paesi terzi operanti in Italia che nel caso un'impresa, già costituita e regolata dalle norme giuridiche di un paese terzo, intende esercitare in Italia l'attività di installazione di impianti, non può trovare immediata applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del DPR 558/1999, che reca una disciplina semplificata, in linea con il TFUE, ma limitatamente alle imprese stabilite in un paese aderente all'U.E.

Differentemente le imprese regolate dal diritto di paesi terzi, nella fattispecie sopra considerata, dovranno soggiacere, nel caso di stabilimento in Italia alle regole dettate dal diritto italiano (dm 37/2008) designando un responsabile tecnico, ove i requisiti (dalla legge italiana richiesti) non siano in capo al titolare/legale rappresentante della stessa.

Ove si tratti di responsabile tecnico (o titolare/legale rappresentante) il cui titolo o esperienza formativa sia stata acquisita in paese dell'Unione o terzo, sarà necessario il preventivo riconoscimento da parte del Mi.S.E..

27.2 Parere a privato del 12-11-2015

imprese di paesi terzi operanti in Italia

Una Società, avente sede a Londra, ha presentato al Mi.S.E. un quesito/esposto avente ad oggetto la decisione avversa assunta da una Camera di commercio che ha respinto l'istanza che la Società stessa aveva presentato ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di impiantistica, avente come obiettivo, peraltro, la partecipazione a gare di appalto.

La Società stessa ha precisato di aver proceduto alla predisposizione della pratica secondo le indicazioni che la stessa Camera di commercio aveva fornito tramite diversi contatti telefonici.

La Camera di commercio aveva ribadito al riguardo che la Società proponente per poter svolgere l'attività di impiantistica doveva necessariamente avere i requisiti richiesti dalla legge italiana. Conseguentemente la Società medesima ha poi provveduto ad assumere un architetto come responsabile tecnico, a presentare i documenti richiesti e ad iscriversi nel Registro delle Imprese presso la stessa CCIAA.

Per la Camera di commercio tuttavia la domanda presentata risultava essere irregolare, trattandosi di posizione REA e non di soggetto iscritto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del d.m. 37/2008, e pertanto non era possibile riconoscere il requisito tecnico-professionale.

Ha invitato dunque la Società a regolarizzare la domanda, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione poiché in caso contrario avrebbe dovuto respingere la denuncia ai sensi dell'art.11, comma 11 del D.P.R. 581/95».

A fronte di quanto descritto il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno rappresentare che una società comunitaria di diritto inglese, può esercitare sull'intero territorio dell'Unione, a norma del Trattato sul funzionamento del Unione europea (TFUE), l'attività per cui risulta registrata nel paese d'origine, secondo due modalità:

a) in regime di stabilimento, cioè radicandosi per un periodo continuativo, più o meno prolungato nel nostro paese;

b) in libera prestazione di servizi, cioè svolgendo un'attività temporanea ed occasionale.

Nel primo caso l'impresa è tenuta ad iscrivere una sede secondaria o unità locale in Italia, limitandosi a dichiarare l'attività esercitata nel Regno Unito e chiedendo di esercitare quella medesima attività in Italia, presso la localizzazione eletta.

Nell'ipotesi in parola nessun altro adempimento è richiesto all'impresa, che non dovrà nominare alcun responsabile tecnico secondo il dm 37/2008, giusta quanto precisato dall'art. 11, comma 2, del DPR 558/1999, riferito alla legge 46 del 1990, richiamato nei visti del predetto dm 37. In tale comma è previsto infatti che *"...le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire **sedi o unità locali** sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività"*.

Nell'ipotesi invece di libera prestazione di servizi, la società sarà tenuta invece a presentare la dichiarazione di libera prestazione di servizi di cui all'art. 10 del D.Lgs.206/2007, da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, presso la Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, secondo quanto meglio rappresentato al link: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/prestazioni-occasional>

Nessun altro adempimento è richiesto alla società. In merito all'eventuale profilo di criticità, rappresentato dalla modalità attraverso la quale l'impresa comunitaria non risultando, in quanto tale, iscritta ad alcuna Camera di commercio, possa presentare la dichiarazione di conformità, il Mi.S.E. ha rilevato che, effettivamente, l'articolo 11 del già citato decreto 37/2008, nel disporre il deposito della dichiarazione di conformità presso lo Sportello unico per l'edilizia, attribuisce alla competente Camera di commercio la verifica dell'abilitazione dell'installatore.

In considerazione del carattere comunitario dell'impresa installatrice e dell'ambito territoriale dell'abilitazione da essa eventualmente conseguita in esito alla predetta procedura di dichiarazione preventiva al Mi.S.E. è, tuttavia, evidente l'assenza del necessario riferimento territoriale per l'individuazione della Camera di commercio competente allo svolgimento delle verifiche demandate dal decreto ministeriale 37/2008.

Nell'ottica di fornire una interpretazione della disciplina vigente che riunisca in un quadro complessivamente coerente le norme poste dal legislatore, attraverso un adeguato raccordo di esse, il Mi.S.E. ha ritenuto doversi fare riferimento alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ricompreso l'immobile oggetto dell'intervento installativo cui afferisce la dichiarazione di conformità, trasmettendo ad essa la documentazione depositata dall'impresa comunitaria. La Camera di commercio potrà,

a sua volta, effettuare le verifiche affidatele dalla disposizione regolamentare consultando le informazioni relative alle dichiarazioni preventive ricevute, ed al relativo esito, di cui il Mi.S.E. cura, come detto, la pubblicazione nelle pagine del proprio sito internet istituzionale.

28. SOSPENSIONE ATTIVITÀ

28.1 Parere a CCIAA Padova (e p.c. a tutte le Camere di commercio) del 21-10-2014

sospensione attività di installazione impianti

Al Mi.S.E. è stato chiesto - in relazione a quanto segue - se risulta corretto l'utilizzo della procedura sotto descritta e se vi sia un termine massimo di sospensione dell'attività regolamentata, in attesa della nomina di un nuovo responsabile tecnico:

<..... questa Camera di Commercio ha talora proceduto, su richiesta dell'impresa interessata, alla sospensione dell'attività di impiantistica nell'ipotesi in cui il responsabile tecnico fosse stato revocato in attesa di nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso dei requisiti prescritti dalla norma.

La denuncia è stata evasa indicando nella posizione dell'impresa quanto segue:

1 - l'attività di impiantistica era sospesa (con l'indicazione temporale della sospensione prevista)

2 - la cessazione del responsabile tecnico

3 - eliminazione delle abilitazioni in capo all'impresa, in quanto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 37/2008, l'impresa è abilitata ad esercitare l'attività solo se ha presentato una SCIA in cui ha attestato il possesso dei requisiti tecnico professionali in capo al titolare/legale rappresentante o al responsabile tecnico>.

In proposito il Mi.S.E., nel premettere di non aver mai fornito al sistema camerale indicazioni, se non parziali, sul modo corretto di procedere al riguardo, ha colto l'occasione per rappresentare di ritenere condivisa la procedura adottata dalla Camera di commercio di Padova. È dunque necessario che l'impresa dichiari il termine di sospensione dell'attività (totale o parziale) e che la Camera di commercio responsabile del procedimento proceda all'eliminazione della/e connessa/e abilitazione/i.

Circa l'indicazione del termine massimo di sospensione il Mi.S.E. ha ritenuto di poter confermare le indicazioni fornite con circolare 3202/C del 22.1.1990 in quanto applicabili anche al caso in esame. Si riporta qui di seguito il punto che interessa:

"8.6 Sospensione dell'attività".

Il decreto-legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978 n. 467, e il decreto ministeriale 9 marzo 1982 hanno assoggettato a denuncia anche i casi di sospensione di tutta l'attività dell'impresa o di una parte soltanto dell'attività stessa.

Le sospensioni di attività soggette a denuncia sono quelle che hanno una certa rilevanza e caratteristiche di eccezionalità. Sono di norma da ritenere tali le sospensioni che si protraggono per più di 30 giorni.

Non devono comunque essere denunciate le sospensioni di breve periodo (come quelle per ferie o per lutto) e quelle riguardanti le attività stagionali purché dichiarate tali al momento dell'iscrizione.

Le sospensioni di attività connesse a provvedimenti della autorità amministrativa (sanitaria, di pubblica sicurezza, ecc.) o dell'autorità giudiziaria sono sempre soggette alla denuncia anagrafica indipendentemente dalla loro durata e devono essere corredate della copia autentica del provvedimento di sospensione.

Il termine entro il quale e' necessario presentare la denuncia, che deve comunque contenere l'indicazione della durata della sospensione, e' di trenta giorni dalla data di inizio della stessa.

La ripresa dell'attività, dopo il periodo di sospensione, va comunicata al Registro delle ditte tramite apposita denuncia di modificazione.

La denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente documentata.

Qualora, trascorso il termine della sospensione, la ditta rinnovi la sospensione, il Registro ditte è tenuto a verificarne la veridicità.

La ditta, una volta scaduto il termine della sospensione, deve denunciare la ripresa dell'attività o la cessazione.

Non è ricevibile la denuncia della ripresa di un'attività diversa da quella sospesa; si tratta di cessazione dell'attività sospesa e di iscrizione di nuova attività”.

Elenco cronologico dei pareri

6.1 Parere a privato del 4-7-2008

8.1 Parere a CCIAA di Varese del 15-7-2008

5 Parere a CCIAA di Ravenna del 22-7-2008

13.1.1 Parere a privato del 22-7-2008

1.1 Parere a privato del 24-7-2008

13.1.2 Parere a Regione Piemonte del 30-7-2008

5 Parere a CCIAA Lucca del 8-8-2008

7.1.2 Parere a Regione Veneto del 28-8-2008

7.3.3 Parere a CCIAA di Padova del 23-9-2008

4.7 Parere a CCIAA di Firenze del 1-10-2008

3.1 Parere a privato del 7-10-2008

4.2 Parere a CCIAA di Savona del 10-10-2008

4.3 Parere alla CCIAA di Vicenza del 31-10-2008

24 Parere a CCIAA di Potenza del 4-11-2008

11 Parere a CCIAA di Potenza del 7-11-2008

2.2 Parere a CCIAA di Viterbo del 24-11-2008

7.2.13 Parere a privato del 4-12-2008

7.2.11 Parere a CCIAA di Potenza del 14-1-2009

2.3 – 7.6.1 Parere a CCIAA Macerata del 24-2-2009

7.4.3 Parere a privato del 3-3-2009

9.4 Parere a CCIAA di Taranto del 19-3-2009

8.3 Parere a CCIAA di Savona del 24-3-2009

4.2 Parere a CCIAA di Matera del 25-3-2009

4.4 Parere a privato 31-3-2009

8.5 Parere a privato del 8-4-2009

13.1.5 Parere a privato del 17-4-2009

18 Parere a privato del 17-4-2009

4.5 Parere a privato 23-4-2009

1.17 Parere a privato 23-4-2009

4.3 Parere a privato del 27-4-2009

1.20 – 7.4.1 Parere a CCIAA di Perugia del 29-4-2009

7.1.1 Parere a CCIAA di Nuoro del 6-5-2009

4.6 Parere a privato del 26-5-2009
3.8 Parere a privato 26-5-2009
7.3.1 Parere a CCIAA di Biella del 27-5-2009
6.3 Parere a privato del 29-5-2009
4.7 Parere a CCIAA di Napoli del 8-6-2009
4.8 Parere a privato del 26-6-2009
3.3 Parere a privato del 30-6-2009
9.1 Parere a CCIAA di Taranto del 30-6-2009
1.11 Parere alla CCIAA di Varese dell'8-7-2009
23 Parere a privato del 31-7-2009
4.8 Parere a privato del 10-9-2009
13.1.3 Parere a privato del 1-10-2009
2.1 Rettifica al precedente parere a CCIAA Udine del 15-10-2009
7.1.3 – 7.4.1 Parere a CCIAA di Savona del 29-10-2009
3.4 – 3.15 – 4.4 – 6.6 Parere a CCIAA di Modena del 9-11-2009
13.1.4 Parere a CRA Veneto del 10-11-2009
6.6 Parere a CPA di Bologna del 17-2-2010
1.4 Parere a CCIAA di Padova del 24-2-2010
1.18 Parere a privato del 1-3-2010
3.4 Parere a CCIAA di Terni del 1-3-2010
7.3.2 Parere a CPA di Biella del 8-3-2010
9.3 Parere a privato del 11-3-2010
8.4 Parere a privato del 23-03-2010
7.2.1 Parere a CCIAA di Napoli del 30-3-2010
3.5 Parere a privato del 28-4-2010
19.3 Parere a privato del 28-4-2010
15.1 Parere a privato del 1-6-2010
14.3 Parere a CCIAA di Latina del 7-6-2010
4.11 Parere a CCIAA Benevento del 1-7-2010
21.1 Circolare n.3637/C del 10-8-2010
3.6 Parere a privato del 12-8-2010
7.2.3 Parere a privato del 12-8-2010
10.1 Parere a CCIAA Lecce del 27-10-2010
1.7 – 2.5 Parere a CCIAA di Potenza del 2-11-2010
3.14 Parere a CCIAA Forlì-Cesena del 16-11-2010
7.6.2 Parere a Regione Veneto (C.R.A.) del 2-12-2010
17.1 Parere a CPA Terni del 3-12-2010
4.1 Parere a privato del 10-12-2010
3.10 Parere a privato del 5-1-2011
8.2 Parere a privato del 5-1-2011
3.11 Parere a privato del 13-1-2011
1.6 Parere a privato del 17-1-2011
7.5.1 Parere a privato del 4-2-2011
9.6 Parere a privato del 23-2-2011
4.12 Parere a CCIAA Potenza del 8-3-2011
7.2.12 Parere a CCIAA di Rieti del 29-3-2011
8.3 Parere a CPA di Venezia del 29-3-2011
7.5.2 Lettera circolare del 26-4-2011
2.4 Parere a CCIAA di Brindisi del 26-4-2011
9.4 Parere a privato del 26-4-2011
6.5 Parere a CCIAA Teramo del 27-4-2011
3.12 Parere a privato del 3-5-2011
4.9 Parere a privato del 3-5-2011

4.13 Parere a privato del 3-5-2011
7.2.2 - 14.1 Parere a CCIAA di Ravenna del 3-5-2011
16.1 Parere a CCIAA Trapani del 17-5-2011
9.5 Parere a privato del 25-5-2011
7.2.6 – 1.12 Parere a CPA Biella del 25-5-2011
3.7 Parere a privato del 25-5-2011
4.10 Parere a privato del 31-5-2011
3.4 Parere a privato del 31-5-2011
6.4 Lettera Circolare del 16-6-2011
2.6 Parere a privato del 23-6-2011
1.5 Parere a privato del 30-8-2011
16.2 Parere a CCIAA Rovigo del 30-8-2011
4.14 Parere a privato del 30-9-2011
12 Parere a CCIAA di Latina del 30-9-2011 (e p.c. a tutte le CCIAA)
13.2.1 Parere a CCIAA di Potenza del 3-10-2011
25.1 Parere a CCIAA di Ferrara e Trento del 5-10-2011
1.10 Circolare n. 3643/C del 24-10-2011
7.2.4 Parere a privato del 25-10-2011
7.2.5 Parere a privato del 21-11-2011
14.4 Parere a CCIAA di Latina del 29-12-2011
3.11 – 14.2 Parere a CCIAA Potenza del 3-1-2012
1.2 – 13.1.6 Parere a CCIAA Taranto del 2-2-2012
1.13 Parere a CCIAA di Ravenna del 16-2-2012
25.2 Circolare n.3651/C del 17-2-2012
1.19 Parere a CCIAA di Ravenna del 20-2-2012
6.2 Parere a CCIAA di Salerno del 24-2-2012
3.13 Parere a privato del 29-2-2012
1.14 Parere a privato dell'8-3-2012
13.2.2 Lettera circolare n.68402 del 19-3-2012
17.2 Parere a CCIAA Pistoia del 5-4-2012
1.16 Parere a Legione Carabinieri Lazio/Staz. di Sermoneta del 6-4-2012
9.2 – 22 Parere a CCIAA di Cosenza del 6-4-2012
7.2.7 Parere a privato del 14-4-2012
7.2.7 Parere a privato del 19-4-2012
7.2.8 Parere a privato del 19-4-2012
7.2.9 Parere a privato del 19-4-2012
1.8 Parere a privato del 3-5-2012
1.3 – 7.4.2 Parere a CCIAA di Reggio Calabria del 22-5-2012
10.2 – 13.2.3 Parere a Camera Valdostana del 22-5-2012
13.1.7 Parere a Regione Lazio (CPA ROMA) del 24-5-2012
1.15 Parere a Regione Lazio (CPA ROMA) del 24-5-2012
1.9 Parere a CCIAA di Alessandria del 28-5-2012
7.2.4 Parere a CCIAA di Ferrara del 31-5-2012
7.2.10 Parere a privato del 1-6-2012
19.1 Parere a privato del 2-7-2012
19.2 Parere a CCIAA di Ancona del 2-7-2012
20 Parere a privato del 4-7-2012
8.6 Parere a privato del 20-7-2012
1.21 Parere a CCIAA di Varese del 28-9-2012
1.8 Parere a privato del 3-10-2012
3.9 Parere a privato del 12-10-2012
3.16 Parere a CCIAA di Taranto del 12-11-2012
3.17 Parere a CCIAA di Salerno del 15-11-2012

1.22 Parere a CCIAA di Agrigento del 21-12-2012
7.2.14 Parere a privato del 27-12-2012
3.18 Parere a CCIAA di Potenza del 2-1-2013
7.2.15 Parere a privato del 7-1-2013
3.19 Parere a CCIAA di Messina del 9-1-2013
8.7 Parere a privato del 14-1-2013
15.2 Parere a privato del 12-2-2013
4.15 Parere a privato del 20-2-2013
9.7 Parere a privato del 1-3-2013
4.16 Parere a CCIAA Potenza del 5-3-2013
7.2.16 Parere a CCIAA di Salerno del 26-4-2013
3.20 Parere a privato del 6-5-2013
4.17 Parere a CCIAA Pistoia del 27-5-2013
4.18 Parere a CCIAA Frosinone del 4-7-2013
3.21 Parere a privato del 5-8-2013
3.22 Parere a CCIAA Torino del 9-8-2013
7.2.17 Parere a CCIAA di Frosinone del 21-1-2014
26.1 Lettera circolare alle CCIAA del 6-2-2014
6.7 Parere a privato del 17-3-2014
1.24 Parere a CCIAA di Pesaro e Urbino dell'8-4-2014
14.5 Parere a privato del 14-4-2014
27.1 Parere a privato del 15-4-2014
7.2.1 Parere a privato del 16-4-2014
1.25 Parere all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Vesuviano dell'8-5-2014
1.26 Parere a C.P.A. di Udine dell'8-5-2014
1.23 Parere a CCIAA di Biella del 1-7-2014
1.27 Parere a privato del 3-7-2014
7.2.18 Parere alla Regione Lazio (C.R.A.) del 30-7-2014
7.2.19 Parere a privato del 3-9-2014
7.5.3 Parere a CCIAA Valdostana del 13-10-2014
28.1 Parere a CCIAA Padova (e p.c. alle Camere di commercio) del 21-10-2014
26.2 Parere a C.P.A. di Padova del 23-10-2014
1.28 Parere a privato del 21-11-2014
1.29 Parere a privato del 1-12-2014
4.19 Parere a privato del 18-12-2014
15.3 Parere a CCIAA VA del 2-1-2015
7.2.20 Parere a privato del 28-1-2015
7.2.21 Parere a privato del 28-10-2015
27.2 Parere a privato del 12-11-2015
9.8 Parere a CCIAA Ravenna del 13-11-2015
15.4 Parere a privato del 4-12-2015
1.30 Parere a Camera Valdostana delle imprese e delle professioni del 16-12-2015
15.5 Parere a privato del 31-12-2015
1.31 Parere a privato del 11-1-2016
7.5.4 Parere a privato del 10-2-2016
1.32 Parere a privato del 10-2-2016
15.6 Parere a privato del 10-2-2016
15.7 Parere a privato del 11-2-2016
1.6 Parere a privato dell'11-2-2016
1.29 Parere a Regione Veneto del 10-3-2016
1.8 Parere a privato del 10-3-2016

7.2.3 Parere a privato del 17-3-2016
1.33 Parere a privato del 13.6.2016
15.8 Parere a Ente pubblico del 16-6-2016
15.9 Parere a Ente pubblico del 16-6-2016
1.34 Parere a privato del 22.6.2016
25.3 Parere a CCIAA Teramo del 23-6-2016
21.2 Parere a privato del 23-9-2016
6.8 Parere a CCIAA AT del 17-11-2016
9.9 Parere a CCIAA Piacenza del 22-11-2016
21.3 Parere a CCIAA Pesaro/Urbino del 25-11-2016
3.24 Parere a privato del 7-2-2017
6.9 Circolare n.3697/C del 20-2-2017
1.2 Parere a privato del 30-3-2017
6.10 Circolare n.3698/C del 7-4-2017
3.25 Parere a privato del 12-4-2017
9.10 Parere a CCIAA Taranto del 18-4-2017
4.20 Parere a privato del 26-4-2017
21.4 Parere a CCIAA Vercelli del 27-4-2017